

ALIMENTA

RIVISTA DI DIRITTO E SCIENZE DELL'AGRICOLTURA
ALIMENTAZIONE E AMBIENTE

N. 2/2022

INDICE

PARTE I

SAGGI E APPROFONDIMENTI

Diritto

- La disciplina delle emergenze fitosanitarie: tra tutela dell'ambiente e salvaguardia delle produzioni vegetali 217
di *Valerio Di Stefano, Bruno Caio Faraglia, Aurora Salituro, Alessandro Monteleone, Maria Rosaria Fidanza*

Veterinaria

- Studio preliminare delle caratteristiche funzionali e allergeniche di caseina A1A1 e A2A2 in latte bovino 239
di *Raffaella Memmola, Alessio Soggiu e Luigi Bonizzi*

PARTE II

NOTE E COMMENTI

- Omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e rimedi processuali: spunti sull'impiego dello strumento revocatorio [nota a Cons. di Stato, sent. 28 gennaio 2021 n. 836/2021] 267
di *Andrea Gandino*
- Il caso «Champanillo»: l'evocazione si estende anche ai servizi [nota a CGUE 9 settembre 2021, C-783/19] 301
di *Alberta Martini Barzolari*
- Il Tribunale di Gorizia contrasta la pubblicità ambientale ingannevole [nota a Tribunale di Gorizia, ord. 25 novembre 2021, RG 2021/712] 329
di *Martina Terenzi*

PARTE III

DOCUMENTAZIONE

Osservatorio di giurisprudenza alimentare 2/22 a cura di <i>Rossana Pennazio, Giorgio Remotti, Vito Rubino, Giovanni Stangoni</i>	347
Circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 135555 del 23 marzo 2022: <i>Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017 – Circolare applicativa</i>	357
Circolare del Ministero della Salute n. 013895 del 5 aprile 2022: <i>Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello</i>	361
Libri	387
Lettera ai direttori	389
Notizie sugli autori	391

PARTE I
SAGGI E APPROFONDIMENTI

LA DISCIPLINA DELLE EMERGENZE FITOSANITARIE: TRA TUTELA DELL'AMBIENTE E SALVAGUARDIA DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Sommario: **1.** *Introduzione: gli obiettivi del Green New Deal e dell'Agenda 2030 per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.* – **2.** *Il quadro normativo europeo e le competenze a livello nazionale in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.* – **3.** *L'utilizzo dei prodotti fitosanitari in Italia: alcune statistiche.* – **4.** *La procedura ordinaria: l'art. 28 del Regolamento (CE) 1107/2009.* – **5.** *Le nuove linee guida per la procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'art. 53 del Regolamento (CE) 1107/2009.* – **6.** *La nuova procedura in sintesi.* – **7.** *Conclusioni e considerazioni.*

1. Introduzione: gli obiettivi del Green New Deal e dell'Agenda 2030 per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

La produzione vegetale occupa un posto assai importante nella Unione europea. Infatti, uno dei principali metodi di protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali contro gli organismi nocivi, nonché di miglioramento della produzione agricola, è l'utilizzo di prodotti fitosanitari.

Uno degli obiettivi fissati dall'ONU¹ nell'Agenda 2030² è quel-

¹ L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è stata istituita dopo la Seconda Guerra Mondiale da 51 Paesi ed è in funzione dal 1° gennaio 1946, in seguito all'entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite il 24 ottobre del 1945. Oggi l'Organizzazione è costituita dalla quasi totalità degli Stati (193 membri).

² L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – *Sustainable Development Goals, SDGs* – in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi. L'avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo sulla

lo di garantire un utilizzo più sostenibile dei prodotti fitosanitari, al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente e garantire uno sviluppo sostenibile in materia alimentare.

Si evidenzia, altresì, che il *Green New Deal* europeo³ e la strategia *Farm to Fork*⁴ hanno previsto una riduzione del 50% dell'uso dei prodotti fitosanitari e del 20% dei fertilizzanti entro il 2030 sempre al fine di garantire un minore impatto ambientale e lo sviluppo sostenibile nel settore agroalimentare.

Con il termine sviluppo sostenibile si è soliti intendere la capacità della nostra specie di riuscire a vivere in maniera dignitosa ed equa per tutti, senza distruggere i sistemi naturali da cui traiamo le risorse per vivere e senza oltrepassare le loro capacità di assorbire gli scarti e i rifiuti dovuti alle nostre attività produttive⁵. Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo volto a soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di far fronte ai propri bisogni⁶.

strada da percorrere nell'arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

³ Il Green Deal europeo trasformerà l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo che: nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra; la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse; nessuna persona e nessun luogo siano trascurati. Un terzo dei 1800 miliardi di euro di investimenti del piano per la ripresa di *Next-GenerationEU* e il bilancio settennale dell'UE finanzieranno il Green Deal europeo.

⁴ La strategia *Farm to Fork* (F2F) è il piano decennale messo a punto dalla Commissione europea per guidare la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente. L'obiettivo di fondo è rendere i sistemi alimentari europei più sostenibili. Ogni Stato dovrà adottare norme a livello nazionale che consentano di contribuire a raggiungere gli obiettivi stabiliti dell'Ue. I Paesi membri godranno di eventuali misure di sostegno aggiuntive nel corso dell'implementazione della strategia.

⁵ L'*International Council for Local Environmental Initiatives* definisce lo sviluppo sostenibile come lo sviluppo che fornisce elementi ecologici, sociali e opportunità economiche a tutti gli abitanti di una comunità, senza creare una minaccia alla vitalità del sistema naturale, urbano e sociale che da queste opportunità dipendono.

⁶ Dottrina e giurisprudenza sono ormai unanimi nel ritenere applicabile nel no-

In ambito alimentare, dunque, si deve produrre cibo sano a livello nutrizionale, che comporti basse emissioni di carbonio e azoto⁷, oltre ad un ridotto consumo del suolo e delle risorse idriche. La produzione agroalimentare quindi deve consentire la conservazione della biodiversità ed essere il più possibile accessibile ed equa⁸.

In altri termini, la cosiddetta agricoltura sostenibile persegue l'idea di rispetto dell'ambiente, di chi lo abita, di chi coltiva e di chi consuma i suoi frutti e si pone l'obiettivo di contribuire positivamente al benessere delle persone attraverso la qualità dei prodotti e a livello globale anche di soddisfare le necessità dei 7,8 miliardi di abitanti del pianeta in termini di quantità⁹.

stro ordinamento il concetto moderno di sostenibilità: è inteso come l'obbligo per «ogni attività umana giuridicamente rilevante [...] di conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future» (cfr. l'art. 3 quater del Codice dell'Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, in *GURI*, n. 88 del 14 aprile 2006).

⁷ Cfr. L. BUTTI, Il cambiamento climatico in pillole: la scienza, il diritto, il ruolo delle corti, in *Filodiritto*, 2021.

⁸ Per approfondimenti v. S. MORELLI, Sostenibilità in agricoltura: dagli obiettivi alla misurazione, *Agronotizie.it*, 2021.

⁹ Nel nostro ordinamento, il concetto di agricoltura sostenibile assume diversi significati. L'agricoltura sostenibile è un concetto ampio che si riferisce a un'agricoltura rispettosa delle risorse naturali, che non utilizza sostanze inquinanti per non alterare l'equilibrio ambientale e nel rispetto delle generazioni future. Secondo la definizione dell'*Agricultural Sustainability Institute*, ha lo scopo di soddisfare il fabbisogno attuale di alimenti e tessuti senza compromettere la capacità da parte delle generazioni future di soddisfare a loro volta il proprio fabbisogno.

L'agricoltura ha un'enorme impronta ambientale e gioca un ruolo significativo nel causare cambiamenti climatici, scarsità d'acqua, degrado del suolo, deforestazione e altri processi. Lo sviluppo dei sistemi alimentari sostenibili contribuisce alla sostenibilità della popolazione umana. Si parla di agricoltura sostenibile, quindi, anche dal punto vista sociale e dal punto di vista economico. L'agricoltura sostenibile dal punto di vista sociale è la capacità della produzione

Allo stesso modo, però, è necessario garantire una protezione delle colture da tutte quelle avversità che potrebbero mettere a rischio la coltivazione e, di conseguenza, la produzione vegetale. Gli strumenti maggiormente utilizzati nel nostro ordinamento sono i prodotti fitosanitari, che rivestono una funzione essenziale per il controllo delle avversità delle colture e del terreno¹⁰.

I prodotti fitosanitari (*plant protection products*, PPPs) sono pesticidi utilizzati per combattere organismi nocivi, parassiti e malattie, influenzare i processi vitali delle piante, preservare i prodotti vegetali oppure distruggere o impedire la crescita di piante indesiderate o parti di esse¹¹.

L'impiego di prodotti fitosanitari può creare pressioni sull'ambiente: può comportare rischi per la qualità delle acque sotterranee e di superficie, la qualità del suolo, la biodiversità, gli ecosistemi e la salute umana, anche attraverso i residui negli alimenti¹². I prodotti fitosanitari nebulizzati nei campi possono penetrare nella terra e nelle acque circostanti. I PPPs influiscono anche su flora e fauna e possono concorrere alla perdita di biodiversità, compresa la riduzione della popolazione di insetti¹³. Invero, il loro uso può comportare rischi e pericoli per gli esseri umani, gli animali e l'ambiente, soprattutto se, una volta immessi sul mercato, sono utilizzati in modo scorretto.

A tal proposito, l'Unione Europea e gli Stati terzi hanno svi-

agroalimentare mondiale di soddisfare la domanda globale. L'agricoltura sostenibile ha l'obiettivo di garantire la salute delle persone, migliorare la qualità della vita dei produttori, salvaguardare i diritti umani e favorire l'equità sociale. L'agricoltura sostenibile dal punto di vista economico è un'agricoltura in grado di favorire il commercio equo-solidale.

¹⁰ C. BOSSO, *Pesticides and policy*, University of Pittsburgh Press, 1987.

¹¹ IA. SALEH, Pesticides: a review article, *Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology: Official Organ of the International Society for Environmental Toxicology and Cancer*, 1994, pag. 1.

¹² Si confronti con i *report* della Corte dei Conti europea.

¹³ La piattaforma intergovernativa scientifica e politica sulla biodiversità e i servizi eco-sistemici (IPBES) ha ravvisato nei PPP una delle determinanti del calo della popolazione di impollinatori.

luppato nel settore dei prodotti fitosanitari un quadro normativo articolato e complesso.

2. Il quadro normativo europeo e le competenze a livello nazionale in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Dal 1991, l'Unione europea dispone di norme comuni in materia di autorizzazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari (in precedenza gli Stati membri avevano leggi proprie).

Il primo intervento legislativo è stato la Direttiva 91/414/CEE¹⁴ (attuata a livello nazionale con decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995¹⁵), che ha definito le regole per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e loro immissione sul mercato, prevedendo una valutazione rigorosa dei prodotti fitosanitari circa l'utilità delle sostanze attive, l'efficacia e i rischi potenziali, attraverso prove di efficacia e di selettività condotte da Centri di saggio ufficialmente riconosciuti dalle autorità nazionali¹⁶.

Tutti i prodotti fitosanitari sono sottoposti a una procedura di autorizzazione in due fasi: dapprima la Commissione approva le sostanze attive; in seguito, gli Stati membri possono autorizzare i prodotti, così come sono presentati nella loro forma commerciale, contenenti le sostanze attive approvate. Secondo i criteri di approvazione dell'UE, i PPPs non devono avere effetti nocivi sulla salute umana o animale, né effetti inaccettabili sull'ambiente.

La Direttiva 91/414/CEE è stata abrogata e sostituita

¹⁴ Cfr. la Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, in *GUCE*, L 230, del 19.8.1991, pp. 1-32.

¹⁵ Cfr. il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in *GURI* n.122 del 27-05-1995 - Suppl. Ordinario n. 60.

¹⁶ P. PICCAROLO, *Spazi verdi pubblici e privati*, Italia, Hoepli, 1995, p. 348.

dal Regolamento (CE) n. 1107/2009¹⁷ che rappresenta ad oggi la principale fonte normativa in materia di immissione sul mercato di prodotti fitosanitari.

Prima di entrare nel merito delle autorizzazioni di emergenza, preme far presente che oltre a regolare l'immissione in commercio, la legislazione europea prende in considerazione anche la fase conclusiva del ciclo di vita dei pesticidi e la tutela dei consumatori. Il Regolamento 396/2005/CE¹⁸, stabilisce i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Per quanto riguarda le competenze in materia di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, la normativa europea lascia agli Stati membri il compito di individuare quali debbano essere le Autorità competenti per adottare atti e prendere decisioni.

La competenza nazionale del settore afferisce, *in primis*, al Ministero della Salute, in quanto i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio ed utilizzati solo se sono stati autorizzati dal predetto Ministero, conformemente alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1107 del 21 ottobre 2009 e dal D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, così come modificato dal D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55¹⁹.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) è altresì parte attiva nel processo di regolamentazione dell'uso dei prodotti fitosanitari, attraverso l'attuazione della Diret-

¹⁷ Cfr. il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in *GUUE*, L 309, del 24.11.2009, pp. 1-50.

¹⁸ Cfr. il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in *GUUE*, L 70, del 16.3.2005, pp. 1-16.

¹⁹ Cfr. il D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290, Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997), pubblicato in *GURI*, 18 luglio 2001, n. 165, S.O.

tiva 2009/128/CE²⁰, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, e la predisposizione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)²¹. Ulteriori competenze spettano al Ministero della Transizione Ecologica e al Ministero dello Sviluppo Economico.

3. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari in Italia: alcune statistiche.

Annualmente, in conformità alle disposizioni del Regolamento CE n. 1185/2009²², viene effettuata dal Parlamento europeo e dal Consiglio con l'ausilio, per l'Italia, dell'ISTAT, l'indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole, al fine di poter disporre di dati relativi all'uso di pesticidi in agricoltura.

L'indagine comprende di norma due rilevazioni campionarie annuali, nelle quali viene richiesto alle aziende agricole di indicare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in due coltivazioni agricole selezionate per l'anno di riferimento. Le rilevazioni sono campionarie e gli universi di riferimento provengono dal Registro delle aziende agricole (aziende agricole che coltivano le due colture selezionate).

Più nello specifico, l'indagine coinvolge circa 2.000 aziende agricole. Dal 2014, in relazione alle finalità indicate nel Piano

²⁰ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

²¹ Con il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale è stato predisposto il Piano d'Azione Nazionale (PAN) adottato con decreto in data 22/01/2014 del Ministro delle Politiche Agricole, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della salute. Il Piano prevede soluzioni migliorative che concorrono ad un uso più corretto e sostenibile dei prodotti fitosanitari con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente attraverso la riduzione del loro impatto.

²² Cfr. il Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi, in *GUUE*, L 324, del 10.12.2009, pp. 1-22.

d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, il numero di colture rilevate è passato da una a due all'anno nell'ambito di un gruppo di 5: vite, frumento duro, pomodoro, patata, mais. La scelta delle coltivazioni ha tenuto conto sia della diffusione sul territorio nazionale, che della quantità e tipologia di sostanze attive utilizzate (ad es. mais per gli erbicidi, vite per fungicidi e rame in particolare).

Venendo ai numeri, la quantità dei prodotti fitosanitari distribuiti per essere utilizzati nella protezione delle coltivazioni agricole risulta complessivamente, nell'ultimo quinquennio, in calo del 5,7% rispetto ai precedenti dati e rispetto al 2002 la diminuzione è del 19,8%. Il 46,2% dei prodotti fitosanitari è distribuito nelle regioni settentrionali, l'11,8% in quelle centrali e il 42,1% nel Mezzogiorno. Un moderato incremento ha riguardato soltanto i prodotti erbicidi (+0,6%), mentre il calo più consistente è stato registrato dai prodotti vari (-10,1%), seguiti dai fungicidi (-7,9%) e dagli insetticidi (-2,5%).

Si rappresenta che nel corso degli anni è diminuita sia la quantità di prodotti nocivi, sia di quelli molto tossici e tossici (rispettivamente del 15,6% e 3,8%); i prodotti non classificabili registrano un aumento del 2,4%.

Altresì è diminuita del 12,5% la quantità di sostanze attive contenute nei preparati distribuiti per uso agricolo; tali preparati sono rappresentati per il 59,7% dai fungicidi, per il 10,8% dagli insetticidi e dagli acaricidi, per il 13% dagli erbicidi, per il 16% dai vari e per lo 0,5% dai biologici.

Ha subito una riduzione anche la quantità delle sostanze attive consentite in agricoltura biologica e contenute nei prodotti fitosanitari (-8% rispetto al 2011).

La contrazione delle sostanze attive, insieme con quella dei formulati che li contengono, ha determinato una riduzione, rispetto al 2011, dal 49,6 al 46,1%²³. Nonostante il calo nell'utilizzo dei

²³ Fonte: ISTAT.

prodotti fitosanitari, questi rappresentano una risorsa, ma il loro utilizzo pone anche delle questioni di primaria importanza per l'ambiente e la salute umana e per tale motivo è necessario che il legislatore nazionale ed europeo sia chiamato a intervenire per disciplinare al meglio questo settore.

Premesso il tutto, appare necessario introdurre, brevemente, la procedura ordinaria per l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, al fine di comprendere meglio la disciplina prevista dall'art. 53 del Regolamento (CE) n. 1107/2009.

4. La procedura ordinaria: l'art. 28 del Regolamento (CE) 1107/2009.

L'articolo 28 del Regolamento (CE) 1107/2009 disciplina l'immissione ordinaria di prodotti fitosanitari sul mercato. In particolare, stabilisce che un prodotto fitosanitario non è immesso sul mercato o impiegato a meno che sia stato autorizzato nello Stato membro interessato conformemente al presente regolamento²⁴.

Un prodotto fitosanitario è autorizzato, *ex* articolo 29, soltanto se soddisfa i seguenti requisiti²⁵:

²⁴ In deroga al paragrafo 1, non è richiesta alcuna autorizzazione nei casi seguenti: a) uso di prodotti che contengono esclusivamente una o più sostanze di base; b) immissione sul mercato e impiego di prodotti fitosanitari a fini di ricerca o sviluppo, conformemente all'articolo 54; c) fabbricazione, magazzinaggio o circolazione di un prodotto fitosanitario destinato ad essere utilizzato in un altro Stato membro, purché il prodotto sia autorizzato in detto Stato membro e lo Stato membro di produzione, magazzinaggio o circolazione abbia stabilito requisiti di ispezione intesi a garantire che esso non venga utilizzato nel suo territorio; d) fabbricazione, magazzinaggio o circolazione di un prodotto fitosanitario destinato ad essere utilizzato in un Paese terzo, purché lo Stato membro di fabbricazione, magazzinaggio o circolazione abbia stabilito requisiti d'ispezione intesi a garantire che esso venga esportato dal suo territorio; e) immissione sul mercato e impiego di prodotti fitosanitari per i quali è stato concesso un permesso di commercio parallelo, conformemente all'articolo 52.

²⁵ In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono auto-

- a) le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti in esso contenuti sono stati approvati;
- b) nel caso in cui la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante in esso contenuto è prodotto da una fonte diversa o dalla medesima fonte con una modifica nel processo di fabbricazione e/o nel sito di fabbricazione;
- c) la specifica ai sensi dell'articolo 38 non diverge significativamente dalla specifica figurante nel regolamento che ha approvato tale sostanza, antidoto agronomico o sinergizzante;
- d) la sostanza attiva, l'antidoto agronomico o il sinergizzante non ha maggiori effetti nocivi, dovuti alle sue impurezze, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, rispetto a quelli che si sarebbero avuti se esso fosse stato prodotto;
- e) conformemente al processo di fabbricazione indicato nel fascicolo a supporto dell'approvazione;
- f) i co-formulanti in esso contenuti non sono inclusi nell'allegato III;
- g) la sua formulazione tecnica è tale da limitare per quanto possibile l'esposizione dell'utilizzatore o altri rischi senza compromettere l'efficacia del prodotto;
- h) alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, esso soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 3;
- i) è possibile determinare, con metodi adeguati, la natura e la quantità delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei siner-

rizzare, per un periodo provvisorio non superiore a tre anni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ancora approvata, a condizione che: a) la decisione di approvazione non abbia potuto essere presa entro un termine di trenta mesi dalla data di ammissibilità della domanda, prorogato degli eventuali termini aggiuntivi fissati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 12, paragrafo 2 o 3; e b) a norma dell'articolo 9 il fascicolo sulla sostanza attiva sia ammissibile in relazione agli usi proposti; c) lo Stato membro concluda che la sostanza attiva può soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e che il prodotto fitosanitario può prevedibilmente soddisfare i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettere da b) a h); d) siano stati stabiliti livelli massimi di residuo conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005.

gizzanti in esso contenuti e, se del caso, delle impurezze e dei co-formulanti rilevanti sotto il profilo tossicologico,

j) eco-tossicologico o ambientale;

k) i suoi residui, derivanti da usi autorizzati e rilevanti sotto il profilo tossicologico, eco-tossicologico o ambientale, possono essere determinati con metodi adeguati di uso corrente in tutti gli Stati membri, con adeguati limiti di determinazione su campioni pertinenti;

l) le sue proprietà chimico-fisiche sono state determinate e giudicate accettabili ai fini di un uso e di un immagazzinamento appropriati del prodotto;

m) per i vegetali o i prodotti vegetali da utilizzare come mangimi o prodotti alimentari, se del caso, i livelli massimi di residuo, dei prodotti agricoli interessati dall'impiego cui si riferisce l'autorizzazione sono stati fissati o modificati conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005.

L'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 28²⁶ stabilisce su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (per esempio ferrovie, spazi pubblici, magazzini) e a quali fini può essere usato il prodotto fitosanitario.

La stessa autorizzazione precisa altresì i requisiti concernenti l'immissione sul mercato e l'uso del prodotto fitosanitario. Tali requisiti comprendono almeno le condizioni d'uso da soddisfare per rispettare le condizioni e i requisiti previsti dal regolamento che approva le sostanze attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti. Inoltre, deve contenere una classificazione del prodotto fitosanitario ai fini del Re-

²⁶ Il tempo di validità dell'autorizzazione è stabilito nella stessa. Fatto salvo l'articolo 44, la durata di un'autorizzazione è fissata per un periodo non superiore a un anno dalla data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario e, successivamente, per tutta la durata dell'approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario. Tale periodo consente di effettuare l'esame previsto all'articolo 43. Le autorizzazioni possono essere rilasciate per periodi più brevi, in modo da sincronizzare la rivalutazione di prodotti analoghi, ai fini di una valutazione comparativa di prodotti contenenti sostanze candidate alla sostituzione, conformemente all'articolo 50.

golamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele²⁷ (Regolamento CLP): gli Stati membri possono disporre che il titolare dell'autorizzazione classifichi o aggiorni senza ritardo l'etichetta, a seguito di modifiche della classificazione e dell'etichettatura del prodotto fitosanitario, conformemente al Regolamento CLP, e in tali casi, ne informano immediatamente l'autorità competente²⁸.

5. Le nuove linee guida per la procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'art. 53 del Regolamento (CE) 1107/2009.

L'articolo 53 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 disciplina le

²⁷ Cfr. il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

²⁸ Il Regolamento CE n. 1107/2009 è stato fortemente criticato sulla scorta del fatto che lo stesso non rispetterebbe il principio di precauzione. Ad assolvere il regolamento dalla suddetta accusa è stata la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che con la sentenza C-616/17, ha rilevato che il regolamento rispetta il principio di precauzione: *“l'obbligo di prendere in considerazione gli effetti di tutti i componenti di un prodotto fitosanitario è d'altronde rafforzato dalle norme stabilite agli articoli 25 e 27 del regolamento n. 1107/2009, dalle quali si ricava che l'immissione sul mercato degli antidoti agronomici, dei sinergizzanti e dei coformulanti contenuti in tale prodotto deve del pari essere oggetto di verifica al fine di esaminarne l'eventuale nocività. Alla luce delle suesposte considerazioni risulta che, contrariamente alla premessa su cui si fonda il dubbio del giudice del rinvio indicato al punto 62 della presente sentenza, le procedure da cui ha origine l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario devono necessariamente includere una valutazione non solo degli effetti propri delle sostanze attive contenute in tale prodotto, ma anche degli effetti cumulativi di dette sostanze e dei loro effetti cumulativi con altri componenti del prodotto in esame. Pertanto, il regolamento n. 1107/2009 non deve essere ritenuto viziato da un errore manifesto di valutazione nella parte in cui non prevedrebbe in modo sufficiente che siano presi in considerazione gli effetti cumulativi dei diversi componenti di un prodotto fitosanitario prima che ne sia autorizzata l'immissione sul mercato”*.

situazioni di emergenza fitosanitaria, stabilendo in deroga all'articolo 28, che uno Stato membro può autorizzare per non oltre centoventi giorni, l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari per un uso limitato e controllato, ove tale provvedimento appaia necessario a causa di un pericolo che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole. Lo Stato interessato ha l'onere di informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea del provvedimento adottato, fornendo informazioni dettagliate sulla situazione e sulle misure prese per garantire la sicurezza dei consumatori.

Per garantire una maggiore omogeneità normativa e favorire l'armonizzazione della disciplina nei vari Stati membri, la Commissione europea ha prodotto delle linee guida. Tale atto parnormativo, si pone altresì l'obiettivo di indirizzare i vari Stati e di semplificare l'applicazione della procedura *ex art.* 53.

Il Ministero della Salute italiano di concerto con gli altri Ministeri competenti²⁹, al fine di allinearsi agli orientamenti delle nuove linee guida europee e di aggiornare la disciplina per rendere più efficiente ed efficace l'*iter* autorizzativo³⁰, ha aggiornato la procedura nazionale per la gestione delle istanze di autorizzazione, sulla base del "*Guidance on emergency authorisations according to Article 53 of Regulation (CE) n. 1107/2009 (SANCO/10087/2013 rev.1*³¹)".

Il campo di applicazione della suddetta procedura è quello relativo alle richieste di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 53

²⁹ Il Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali e con il Ministero della Transizione Ecologica, ha predisposto una revisione della procedura nazionale.

³⁰ L'art. 1 della L. n. 241/1990 contiene l'indicazione dei principi generali dell'attività amministrativa. Più nel dettaglio il comma 1 stabilisce che: «l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza [...], nonché dai principi dell'ordinamento comunitario».

³¹ https://ec.europa.eu/food/document/download/1b2f26fc-59bd-465d-976e-0f1c366bafc8_en.

del Regolamento europeo per l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive di sintesi, naturali o microorganismi che siano approvate già presenti in prodotti fitosanitari autorizzati per colture e avversità diverse da quelle oggetto della richiesta; approvate ma non presenti in prodotti fitosanitari autorizzati in Italia; non approvate o in corso di approvazione (nuove sostanze per le quali è stata presentata una domanda che lo Stato Membro Relatore ha ritenuto ammissibile³²).

La linea guida SANCO/10087/2013 prevede l'uso del sistema PPPAMS (*Plant Protections Products Application Management*)³³ per la presentazione delle istanze al fine di condividere rapidamente con gli altri Stati membri e la Commissione le informazioni sulle autorizzazioni di emergenza, allineandosi con quanto previsto dal Regolamento, secondo cui «lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione del provvedimento adottato, fornendo informazioni dettagliate sulla situazione e sulle misure prese per garantire la sicurezza dei consumatori».

L'azienda produttrice di prodotti fitosanitari (APF) richiedente, una volta riconosciuta l'emergenza fitosanitaria, deve inserire l'istanza di autorizzazione di emergenza sul sistema PPPAMS compilando tutti i campi previsti, per consentire il prosieguo dell'*iter*.

³² In generale, le sostanze attive sono valutate seguendo un approccio per fasi: 1. La richiesta di approvazione di una sostanza attiva è presentata dal produttore della sostanza a uno Stato membro (RMS) designato relatore, insieme a un apposito fascicolo contenente i dati richiesti. 2. Per ogni sostanza viene prodotta un'iniziale relazione di valutazione dallo RMS che effettua la prima *valutazione del rischio*. 3. La valutazione dei rischi dell'RMS è rivista pariteticamente dall'EFSA in collaborazione con tutti gli Stati membri. 4. L'EFSA abbozza una "conclusione" circa la sostanza attiva. 5. La Commissione europea adotta la decisione legislativa se includere o meno la sostanza nell'elenco delle sostanze attive autorizzate nell'Unione.

³³ Consiste nel nuovo sistema di applicazione online sviluppato in ambito europeo e reso disponibile dalla Commissione UE per consentire agli utenti del settore di notificare domande di autorizzazione o modifica della stessa negli Stati membri della UE.

In allegato all'istanza devono essere presentati diversi documenti, tra cui ad esempio le indicazioni in merito alle condizioni di applicazione dei prodotti fitosanitari proposti per l'impiego (dosaggio per ettaro, n. di applicazioni, epoca di impiego), l'etichetta proposta per la registrazione del prodotto fitosanitario e la documentazione relativa agli eventuali rischi sanitari (operatori, astanti, residenti), ambientali ed ecotossicologici associati all'uso del prodotto fitosanitario, incluse le informazioni disponibili sui rilievi effettuati nel suolo e nelle acque.

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 53 possono presentarsi diversi scenari, sia in merito allo *status* di approvazione della sostanza attiva, che può essere approvata o meno ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009 e riportata nel Regolamento (UE) 540/2011³⁴, sia per la tipologia di avversità o l'estensione della stessa per la quale si richiede l'autorizzazione.

Con la nuova versione delle linee guida, le Autorità competenti pongono l'accento sulla tutela dell'ambiente e sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, così come previsto dal PAN.

Si rappresenta, infatti, l'importanza dell'aspetto ambientale e della sostenibilità affinché possano essere raggiunti gli obiettivi e i risultati previsti dai più importanti interventi a livello europeo e internazionale, quali il *Green New Deal* e Agenda 2030.

6. La nuova procedura in sintesi.

La segnalazione di emergenza fitosanitaria viene effettuata da un portatore di interesse (PI) che è individuato in una Associazione o Organizzazione Agricola o in uno o più Enti locali. Rispetto alla precedente versione della procedura, il PI utilizza, per la se-

³⁴ Cfr. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate, in *GUUE*, L 153, dell'11 giugno 2011, pp. 1-186.

gnalazione, una scheda nella quale vengono indicate, sinteticamente, tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'implementazione dei protocolli EFSA^{35,36}. La nuova procedura³⁷ introduce una serie di modifiche.

La segnalazione di emergenza deve essere sostanziata da sufficienti evidenze che attestino la situazione in essere, prevedibile o comunque di imminente sviluppo. Essa deve contenere informazioni dettagliate, supportate da dati oggettivi. In particolare, in relazione alla sostanza attiva richiesta, va indicata la denominazione così come riferita nella banca dati ufficiale della Commissione europea, disponibile alla pagina <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as>; inoltre ne va indicato lo *status* di approvazione e le eventuali limitazioni comunitarie e/o nazionali, la tipologia, lo *status* autorizzativo in Italia e, eventualmente, in altri Stati Membri, o altri eventuali *iter* autorizzativi in corso; vanno inoltre fornite indicazioni sull'esito delle istanze di emergenza degli anni precedenti (se del caso) e sugli aspetti tecnici relativi alla sostanza (categoria fitoiatri-

³⁵ *Protocol for the evaluation of data concerning the necessity of the application of herbicide active substances to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means, including non-chemical methods* (DOI: <https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2016.EN-1060>).

Protocol for the evaluation of data concerning the necessity of the application of insecticide1 active substances to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means, including non-chemical methods (DOI: <https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2017.EN-1201>).

Protocol for the evaluation of data concerning the necessity of the application of fungicide1 active substances to control a serious danger to plant health which cannot be contained by other available means, including non-chemical methods (DOI: <https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2017.EN-1345>).

³⁶ L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare è un'agenzia dell'Unione europea istituita nel 2002. La sua sede è a Parma, in Italia. Fornisce consulenza scientifica e una comunicazione efficace in materia di rischi, esistenti ed emergenti, associati alla catena alimentare.

³⁷ Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'art. 53 del Regolamento (CE) 1107/2009.

ca, meccanismo di azione ed eventuale impiego in agricoltura biologica).

In relazione alla coltura e all'avversità richieste, è necessario indicare la denominazione rifacendosi alla nomenclatura ufficiale EPPO, e fornire una descrizione dell'avversità e le sue caratteristiche. Vanno inoltre date indicazioni sull'area interessata dall'emergenza, sull'entità del pericolo, del rischio e/o del danno, e sull'estensione della superficie che sarebbe interessata dai trattamenti di emergenza. È altresì importante fornire i dettagli sul tipo di impiego richiesto: se l'emergenza riguarda il settore dell'agricoltura biologica, se si tratta di coltura minore, se l'uso di emergenza è riferibile al pieno campo, alla serra, al vivaio, alla concia, al post-raccolta, o all'extra-agricolo.

Dal punto di vista agronomico, risulta fondamentale motivare la richiesta della specifica sostanza attiva, anche in relazione all'inefficacia delle alternative non chimiche e delle altre sostanze con stesso e/o diverso meccanismo d'azione. Va infine sempre indicato il periodo di utilizzo proposto e, se del caso, la fase fenologica della coltura interessata, la modalità di distribuzione presunta e il numero di applicazioni presunte.

Un'ulteriore novità introdotta con la nuova procedura riguarda la calendarizzazione della presentazione delle segnalazioni di emergenza fitosanitaria. Infatti, è diventato indispensabile, sia alla luce dei nuovi orientamenti unionali, che sulla base della copiosità delle richieste, provvedere a fornire una valutazione comparativa delle possibili soluzioni della medesima emergenza fitosanitaria, in modo da poter individuare la miglior soluzione in termini di efficacia e impatto sulla salute umana e sull'ambiente. Le istanze sono quindi trasmesse in funzione del periodo orientativo di inizio del trattamento richiesto, secondo il seguente calendario:

- dal 1° al 30 settembre dell'anno precedente per i trattamenti con inizio dal 1° febbraio;
- dal 1° al 31 gennaio per i trattamenti con inizio da 1° giugno;

- dal 1° al 31 maggio per i trattamenti con inizio da 1° ottobre.

L'ultima introduzione di particolare rilevanza, in relazione alla fase di segnalazione dell'emergenza fitosanitaria, interessa il coinvolgimento degli esperti designati dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della *Sezione consultiva per i fitosanitari* del *Comitato Tecnico per la nutrizione e la sanità animale* del Ministero della Salute. Gli esperti contribuiscono, insieme ai Servizi Fitosanitari Regionali e Provinciali, all'espressione del parere del Servizio Fitosanitario Nazionale sull'emergenza segnalata.

7. Conclusioni e considerazioni.

Come si è potuto notare dalla ricerca effettuata, il settore dei prodotti fitosanitari appare complesso e particolarmente articolato.

Se da un lato vi è l'esigenza di tutelare le colture e le produzioni vegetali, dall'altro vi è quella di tutelare l'ambiente e salvaguardare la salute umana.

Nel corso degli anni l'Unione europea si è più volte espressa sulla materia, aggiornando e revisionando atti normativi e parnormativi, al fine di armonizzare e rendere omogenea il più possibile la disciplina legislativa nei vari Stati membri.

D'altra parte, anche la giurisprudenza è stata chiamata in più occasioni a giudicare sulle varie limitazioni imposte dall'UE in materia, sottolineando l'importanza della tutela dell'ambiente e della salvaguardia della salute umana a discapito della produzione delle colture agricole.

Con gli ultimi interventi europei, però, è concessa ai portatori di interesse la possibilità di chiedere autorizzazioni per determinate sostanze non approvate in casi di emergenze fitosanitarie, grazie alle quali è possibile fronteggiare le minacce rappresentate dalla comparsa di agenti nocivi.

Proprio per quanto detto, la procedura *ex art. 53* del Regolamento n. 1107 del 2009 appare fondamentale per provare, quan-

tomeno, a bilanciare i vari interessi in gioco. Allo stesso modo, riveste particolare importanza la versione aggiornata della procedura che applica le restrizioni, a tutela dell'ambiente e della salute umana, sull'utilizzo di alcune sostanze attive, lasciando però la facoltà ai portatori di interesse di presentare segnalazioni di emergenza fitosanitaria, ai fini autorizzativi, per un periodo massimo di 120 giorni, affinché la coltura sia protetta e gli effetti nocivi derivanti dalla avversità limitati il più possibile.

In conclusione, anche attraverso queste fondamentali strategie nazionali ed europee sarà possibile raggiungere gli obiettivi prefissati dal *Green New Deal* e da Agenda 2030 e, dunque, assicurare la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute umana, senza però trascurare la difesa delle produzioni vegetali da (nuove) avversità che compaiono sempre più frequentemente sulle nostre produzioni vegetali.

La nuova versione delle linee guida rappresenta, proprio a tal fine, un importante passo avanti e, a detta degli scriventi, pondera in maniera adeguata gli interessi coinvolti bilanciandoli correttamente, garantendo al contempo la tutela dell'ambiente e la protezione delle colture.

**Valerio Di Stefano,
Bruno Caio Faraglia,
Aurora Salituro,
Alessandro Monteleone,
Maria Rosaria Fianza**

ABSTRACT:

È ormai chiaro che la tutela dell'ambiente e della salute umana rivestano un ruolo fondamentale nell'ordinamento nazionale, europeo e internazionale.

Allo stesso modo, però, la tutela delle colture e delle produzioni vegetali deve essere garantita per proteggere l'iniziativa economica degli imprenditori agricoli.

L'Unione europea, nel corso degli ultimi anni, si è attivata al fine di emanare una disciplina unitaria per tutti gli Stati membri, ponendosi l'obiettivo di armonizzare e uniformare le diverse legislazioni nazionali.

Il risultato di tale attività di ricerca si è concretizzato con l'emanazione della Direttiva 2009/128/CE e del Regolamento (CE) n. 1107/2009. Questi atti normativi rappresentano, ad oggi, la fonte primaria nel settore dei prodotti fitosanitari.

Nel presente lavoro si è analizzato l'art. 53 del predetto Regolamento, il quale disciplina la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria, in deroga alla procedura ordinaria. Nel dettaglio ci si è soffermati sull'emanazione della nuova procedura redatta dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il Ministero della Transizione Ecologica e con il Ministero dello Sviluppo Economico.

EN:

It is now clear that the protection of the environment and human health play a fundamental role in national, European and international law.

In the same way, however, the protection of crops and plant productions must be guaranteed to protect the economic initiative of agricultural entrepreneurs.

Over the last few years, the European Union has taken steps to issue a unitary discipline for all member states, with the aim of harmonizing and standardizing the various national legislations.

The result of this research activity has materialized with the issue of Directive 2009/128/EC and Regulation (CE) no. 1107/2009. These normative acts represent, to date, the primary source in the sector of plant protection products.

In this paper, art. 53 of the aforementioned Regulation, which

governs the management of applications for authorization of phytosanitary products for phytosanitary emergencies, notwithstanding the ordinary procedure. In detail, we focused on the issue of the new procedure drawn up by the Ministry of Health in conjunction with the Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies, the Ministry for Ecological Transition and the Ministry of Economic Development.

PAROLE CHIAVE:

Prodotti fitosanitari, tutela dell'ambiente, Unione europea, emergenza fitosanitaria, articolo 53

Plant protection products, environmental protection, European Union, phytosanitary emergency, Article 53

STUDIO PRELIMINARE DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI E ALLERGENICHE DI CASEINA A1A1 E A2A2 IN LATTE BOVINO

Sommario: 1. *Introduzione.* – 2. *Proteine e varianti genetiche di latte bovino.* – 3. *Allergie al latte vaccino.* – 4. *Materiali e metodi.* – 5. *Differenze qualitative e quantitative del latte A1A1 vs A2A2.* – 6. *Differenze di immunoreattività tra varianti A1A1 vs A2A2.* – 7. *Conclusione.*

1. **Introduzione.**

Uno degli alimenti più discussi in materia alimentare è sicuramente il latte: prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa della mammella di animali in buono stato di salute e nutrizione; costituito principalmente da acqua, lipidi, proteine, glucidi, sali minerali e vitamine.

La funzione naturale del latte è quella di essere l'alimento esclusivo di cui si nutrono i mammiferi dalla nascita fino ai primi anni di vita, fase in cui la crescita è rapida e non possono essere utilizzati altri alimenti sostitutivi.

Nonostante da solo non riesca a coprire tutto il fabbisogno energetico dell'uomo adulto, il latte risulta essere anche per lui un ottimo alimento. Il suo eccellente valore nutrizionale è comprovato da millenni di costante impiego nell'alimentazione umana.¹

Negli ultimi anni sono stati pubblicati studi sulle diverse isoforme proteiche del latte vaccino, in particolare sulla variante A2A2 che sembrerebbe essere correlata a minori disturbi in ambito cardiopatico, neurologico, diabetico, nello sviluppo del sistema immunitario del bambino, oltre ad avere una correlazione negativa con determinate allergie e intolleranze.²⁻³

¹ Cfr. C. ALAIS, *Scienza del latte*, Milano, Tecniche nuove, 2000.

² Cfr. I. DE NONI et al., Review del potenziale effetto sulla salute delle β -

Uno studio del 2020 riporta che il consumo di latte contenente solo β -caseina A2A2 è associato a un minor numero di sintomi gastrointestinali rispetto al consumo di latte convenzionale nei maldigestori di lattosio. Gli effetti potrebbero essere mediati dal peptide oppioide b-casomorfine7 (BCM-7) che si forma dopo l'ingestione di latte con β -caseina A1.⁴

Per dare un contributo alla ricerca, ci siamo occupati mediante tecniche di proteomica, (elettroforesi 1D e 2D) della caratterizzazione qualitativo-molecolare della frazione proteica β -caseinica del latte A2A2, confrontandola con la variante A1A1.

I campioni di latte con β -caseina A1A1 e A2A2 utilizzati nel presente studio, sono stati prelevati da singoli animali provenienti da un allevamento con 150 bovine selezionate per la caseina A2A2, su un totale di allevamento di 200 animali.

Inoltre, viste le possibili implicazioni biologiche e le differenti modificazioni che tali isoforme possono subire durante la fase digestiva, visto anche che sempre più frequentemente vengono segnalate sindromi di intolleranza/allergia al latte, con conseguente sostituzione nei bambini del latte con “latte” vegetali, ci siamo indirizzati allo studio della possibile differente allergenicità dei due tipi di latte, A1A1 e A2A2, applicando tecniche di immunoproteomica (immunoblot 1D e 2D).

casomorfine e dei peptidi correlati, 1° Report del DATEX Working Group sulle β -casomorfine Componenti del Gruppo di Lavoro, in *EFSA Scientific Report* vol. 231, 2009.

³ Cfr. S. JIANQIN et al. Effects of milk containing only A2 beta casein versus milk containing both A1 and A2 beta casein proteins on gastrointestinal physiology, symptoms of discomfort, and cognitive behavior of people with self-reported intolerance to traditional cows' milk, in *Nutr. J.*, 15, 35, 2016.

⁴ Cfr. M. RAMAKRISHNAN, T.K. EATON, O.M. SERMET, D.A. SAVAIANO, Milk Containing A2 β -Casein ONLY, as a Single Meal, Causes Fewer Symptoms of Lactose Intolerance than Milk Containing A1 and A2 β -Caseins in Subjects with Lactose Maldigestion and Intolerance: A Randomized, Double-Blind, Crossover Trial, in *Nutrients*, 2020, 17;12(12):3855. doi: 10.3390/nu12123855. PMID: 33348621; PMCID: PMC7766938.

2. Proteine e varianti genetiche di latte bovino.

Il contenuto proteico del latte è caratterizzato da diversi tipi di proteine. Il 25% è costituito da siero-proteine e costituenti azotati non proteici (NPN) e la restante parte da caseine, le proteine più importanti nel processo di caseificazione. Le caseine a loro volta si dividono in altre 5 frazioni, tra cui la β -caseina che rappresenta circa il 36% della caseina totale. Le proteine in quanto tali, sono costituite da una catena di amminoacidi (229 nel caso della β -caseina) codificati da una sequenza di DNA. In natura, come per qualsiasi proteina, si possono trovare più varianti genetiche, che differiscono tra loro per la sostituzione anche solo di 1 o 2 amminoacidi, differenze che derivano da mutazioni del DNA nel corso di migliaia di anni di selezione.⁵ La variante originale della β -caseina sembra essere l'A2A2 che a seguito di una mutazione verificatasi circa 5000 anni fa, ha portato ad avere la presenza nella popolazione bovina della variante A1A1. Quest'ultima nel corso della selezione animale, indirizzata soprattutto verso caratteri produttivi, è diventata quella prevalente, soprattutto nella razza Frisona. La differenza tra le due varianti sta nella presenza in posizione 67 della catena, dell'amminoacido Istidina nel caso della A1A1 e Prolina nella A2A2.⁵

Pertanto, nel latte dei bovini allevati nei Paesi occidentali, le varianti genetiche più frequenti della β -caseina, sono la β -caseina A1A1 (BCA1) e la β -caseina A2A2 (BCA2). Negli ultimi anni, alcuni studi hanno evidenziato che la variante della β -caseina A2A2 sembrerebbe essere correlata a minori disturbi in ambito cardiopatico, diabetico, nello sviluppo del sistema immunitario del bambino, oltre ad avere una correlazione negativa con determinate allergie e intolleranze. Tutto ciò ha stimolato l'interesse di alcune cooperative e allevatori, che hanno introdotto l'allevamento di

⁵ Cfr. P. CREMONESI *et al.*, Le varianti A1 e A2 della beta caseina non hanno un effetto significativo sul microbiota, in *Scienza e Tecnica Lattiero-Casearia*, 2020, 70, pp. 26-31.

razze bovine geneticamente selezionate per la produzione di latte A2A2.

Queste due varianti genetiche, come già detto, si differenziano per un solo aminoacido, l'istidina-67 per A1A1 e la prolina-67 per A2A2. La differenza di questo aminoacido nelle due isoforme di β -caseina può modificare il taglio molecolare operato dagli enzimi digestivi e quindi dare luogo a polipeptidi con differenti caratteristiche biologiche.

In particolare, la variante A1 della β -caseina può essere idrolizzata dall'enzima dipeptil peptidasi IV (DPP IV)⁶, a livello del legame peptidico tra i residui 66-67 (Ile66-His67), determinando il rilascio del peptide oppioide conosciuto come β -casomorfina-7 (BCM7). Viceversa, la presenza di un residuo di prolina in posizione 67 nella variante A2 della β -caseina, conferisce resistenza all'idrolisi enzimatica da parte delle protesi gastro-intestinali producendo livelli minimi di BCM-7. Infatti, i risultati estrapolati da uno studio riportano un valore di 1,85 mg di BCM-7 per g di β -caseina A1A1 e 0,01 mg per g di β -caseina A2A2.⁷

Le BCM-7 hanno alta affinità con i siti di legame dei recettori μ -oppioidi e questo accade a causa della presenza di un residuo di tirosina (Tyr) presente nel terminale amminico della sequenza aminoacidica e dalla presenza di un ulteriore residuo aromatico (in genere fenilalanina, Phe) in terza posizione. Questi peptidi mostrano attività oppioidi, immuno-regolatorie e citomodulatorie attraverso la loro interazione con i μ -recettori localizzati nel sistema nervoso centrale, nel tratto gastrointestinale e in alcune cellule del sistema immunitario.⁸

⁶ Cfr. E. FIEDOROWICZ *et al.*, β -casomorphin-7 alters μ -opioid receptor and dipeptidyl peptidase IV genes expression in children with atopic dermatitis, in *Peptides*, 2014, 62, pp. 144-149.

⁷ Cfr. D. D. NGUYEN, S.K. JOHNSON, F. Buseti, A. SOLAH, Formation and Degradation of Beta-casomorphins in Dairy Processing. *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.* 2015, 55, pp. 1955-1967.

⁸ Cfr. M.R. UL HAQ, R. KAPILA, R. SHARMA, V. SALIGANTI, S. KAPILA, Comparative evaluation of cow β -casein variants (A1/A2) consumption on Th2-

Studi epidemiologici hanno riscontrato esserci una forte correlazione tra l'assunzione di alte concentrazioni di β -caseina di tipo A1 e l'incidenza di patologie.

Tuttavia, l'EFSA (*European Food Safety Authority*) ancora non riconosce rilevanza a tali studi, in quanto non sono presenti dati sufficienti a causa dell'eseguità delle ricerche; in effetti gli allevamenti che hanno iniziato tale tipo di selezione sono molto pochi, pertanto anche gli studi necessitano di ulteriori verifiche e conferme (*"Based on the present review of available scientific literature, a cause-effect relationship between the oral intake of BCM7 or related peptides and aetiology or course of any suggested non-communicable diseases cannot be established. Consequently, a formal EFSA risk assessment of food-derived peptides is not recommended"*).

3. Allergie al latte vaccino.

Le proteine presenti nel latte vaccino sono responsabili di alcune delle più comuni allergie alimentari.

L'allergia alle proteine del latte vaccino (CMPA) è l'allergia alimentare più frequente nei bambini di età inferiore a 1 anno e tende a scomparire con l'aumentare dell'età. Deriva da una risposta immunitaria disadattiva (mediata da IgE, non mediata da IgE o mista) contro le proteine del latte vaccino (CMP).

Il termine *allergia* si riferisce esclusivamente a reazioni avverse che coinvolgono meccanismi immunitari e deve essere distinto, sia dalle intolleranze, dovute a meccanismi enzimatici, farmacologici o idiopatici, che dalle reazioni avverse tossiche. Da un punto di vista clinico, le reazioni mediate dalle IgE sono caratterizzate dall'insorgenza acuta di una risposta prevalentemente cutanea o respiratoria associata alla presenza di anticorpi IgE specifici. Le

mediated inflammatory response in mouse gut., in *Eur J Nutr.* 2014, Jun;53(4) pp. 1039-49. doi: 10.1007/s00394-013-0606-7. Epub 2013 Oct 29. PMID: 24166511.

reazioni che non sono mediate dalle IgE di solito derivano da risposte immunitarie cellulari.⁹

Uno degli obbiettivi del nostro lavoro è stato proprio quello di studiare le eventuali diverse caratteristiche allergeniche del latte bovino con β -caseina A2A2 confrontato con latte contenente β -caseina A1A1 in 5 soggetti pediatrici poliallergici di età compresa tra 6 e 12 anni. Lo scopo è stato quello di evidenziare con tecniche di immunoproteomica le differenze e la reattività immunologica delle varie componenti dei due tipi di latte analizzati (A1 e A2).

4. Materiali e Metodi.

I campioni di latte con β -caseina A1A1 e A2A2 utilizzati nel presente studio, sono stati prelevati da animali sani (con assenza di fenomeni infiammatori e/o patologie in corso), di razza Frisona con circa 110 giorni di lattazione, separati in gruppi selezionati per la β -caseina A1A1 e A2A2, presso la Cascina Cigolina (Società Agricola Eredi Vittorio Gaboardi S.S. LO).

Contemporaneamente, dall'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, sono stati reclutati 5 soggetti pediatrici poliallergici e 5 non, selezionati in base ai criteri di inclusione ed esclusione riportati nei documenti approvati dal Comitato Etico (ver.3/protocollo dal titolo "Valutazione delle caratteristiche funzionali e allergeniche di latte bovino con β -caseina nelle varianti A1A1 vs A2A2"). Per ciascun paziente sono stati prelevati 3 ml di sangue in provette BD *Vacutainer Serum Separation Tubes* (SST), successivamente lasciati coagulare a temperatura ambiente e poi centrifugati per permettere al gel di separare la parte corpuscolata dal siero.

⁹ Cfr. B. ESPÍN JAIME *et al.*, Non-IgE-mediated cow's milk allergy: Consensus document of the Spanish Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (SEGHNP), the Spanish Association of Paediatric Primary Care (AEPAP), the Spanish Society of Extra-hospital Paedia. in *An. Pediatria*, 2019, English Ed. 90, pp. 193 -193.

Analisi proteomica.

Frazionamento delle componenti del latte.

I campioni di latte crudo intero, sono stati inizialmente scremati mediante centrifugazione per eliminare la parte lipidica che avrebbe potuto interferire con le seguenti fasi analitiche e successivamente pastorizzati al fine di ottenere un latte fresco di alta qualità.

Ai campioni scremati e pastorizzati, sono stati aggiunti 30 ml di acido acetico al 33,3% e poi 30 ml di acetato di sodio 3.3M per la precipitazione isoelettrica delle caseine a pH 4.6. Il precipitato costituito da tutte le caseine è stato quindi separato dalla fase acquosa mediante centrifugazione. Le caseine così ottenute sono state lavate con acqua bidistillata. Il precipitato e il surnatante sono stati conservati a -20°C fino al momento dell'utilizzo.

Solubilizzazione e dosaggio.

Prima del dosaggio proteico, le varie frazioni proteiche (sieroproteine e caseine) sono state solubilizzate con buffer UTC4 (composto da: urea 7M, tiourea 2M e 3-[(3-Cholamidopropyl) dimethylammonio]-1-propanesulfonate - (CHAPS) al 4%) e sonicate a 20°C a bagnomaria fino a completa dissoluzione. La quantificazione delle proteine è stata effettuata mediante il metodo Bradford modificato (Bio-Rad protein assay) con lettura allo spettrofotometro a 595nm (GeneQuant 100, GeneQuant GE Healthcare).

Elettroforesi monodimensionale (SDS-PAGE).

Al fine di valutare in maniera preliminare il profilo proteico dei campioni in esame è stata effettuata un'elettroforesi monodimensionale (SDS-PAGE).

Per effettuare la separazione delle proteine mediante SDS-PAGE, i campioni sono stati diluiti in 2x Laemmli Sample Buffer. Una volta assemblato il modulo di elettroforesi si procede aggiungendo l'Electrode (running) buffer 1. A questo punto è possibile caricare i campioni all'interno dei pozzetti, caricando nel primo pozzetto il marker (precision plus con range 250-10 KDa) e in quelli a seguire i campioni.

Inizialmente per permettere alle proteine di allinearsi lungo lo stacking gel si imposta un voltaggio iniziale di 50V; dopo 15 minuti il voltaggio viene incrementato a 200V totali per procedere con la separazione in base al peso molecolare. A fine corsa si procede ad effettuare lavaggi del gel con acqua bidistillata e successivamente ad incubarlo con 100ml di una soluzione contenente Blue Coomassie G250 per tutta la notte¹⁰.

Elettroforesi bidimensionale (2-DE).

Questa metodica prevede la separazione delle proteine in due dimensioni: isoelettrofocalizzazione e SDS-PAGE.

Per la prima dimensione (isoelettrofocalizzazione) sono state utilizzate delle strip di 7 cm con un pH di 4-7. Le strip inizialmente disidratate sono state reidratate con 125 µg di proteine diluite in 125 ml di soluzione di reidratazione composta da Urea 7M, tiourea 2M, CHAPS 4%, DL-Dithiothreitol 65mM e IPG buffer 4-7 allo 0,5%.

A questo punto le strip vengono reidratate in maniera attiva a 50V per 16h a 20°C utilizzando il sistema Protean IEF Cell (Biorad). Si procede aumentando gradualmente i voltaggi fino al valore finale desiderato per avere un focusing ottimale.

¹⁰ Cfr. P. Roncada et al., Farm animal milk proteomics, in *Journal of Proteomics*, 2012, vol. 75, pp. 4259-4274; C. PIRAS, P. RONCADA, P.M. RODRIGUES, L. BONIZZI, A. SOGGIU, Proteomics in food: Quality, safety, microbes, and allergens, in *Proteomics*, 2016, vol. 16, pp. 799-815; A. SOGGIU, P. RONCADA, C. PIRAS, *Proteomics in Milk and Dairy Products*, in A. DE ALMEIDA, D. ECKERSALL, I. MILLER (eds.) *Proteomics in Domestic Animals: from Farm to Systems Biology*, Cham., Springer, 2018, https://doi.org/10.1007/978-3-319-69682-9_9.

Prima di procedere con la separazione mediante SDS-PAGE (seconda dimensione), le strip sono state equilibrate in due passaggi da 15 minuti con una soluzione di equilibratura (6M urea, 2%SDS, Tris HCL50 mM, pH 8.8, 30% glicerolo) a cui vengono aggiunti rispettivamente 1% DTT nel primo step e 2,5% iodoacetammide nel secondo.

A questo punto è stata posizionata la strip sul gel di acrilammile al 12% e ricoperta da una soluzione di agarosio *low melting point* allo 0,5% contenente blu di bromofenolo allo 0,002% che servirà da tracciante della corsa.

Il marker di peso molecolare (Precision Plus dual xtra, Biorad) viene pipettato su un pezzo di carta filtro in quantità pari a 8 microlitri e poi posizionato al fianco della strip (catodo).

La seconda dimensione è poi stata effettuata su un sistema protean mini tetra (Biorad) utilizzando i seguenti parametri: 50V 15', 200V fino ad arrivo del tracciante alla fine del gel. Una volta terminata la seconda dimensione i gel possono essere colorati oppure utilizzati per il trasferimento su membrana.^{10 11}

Analisi immunoproteomica.

Western blot.

Una volta separate in seconda dimensione, le proteine sono state trasferite dal gel di acrilamide su una membrana di polivinilidenefluoruro da 0,45ml a bassa fluorescenza (LF-PVDF) utilizzando il sistema Trans-blot turbo (Biorad).

Per verificare il corretto trasferimento la membrana viene colorata con una soluzione di Ponceau S allo 0,5% per 5 min e l'immagine acquisita verificata al densitometro. Successivamente la membrana è stata sottoposta a decolorazione con 2 lavaggi da 5' di acqua ultrapura e 2 lavaggi da 5' con tris buffered saline 1x 0,1% Tween 20 (TBST).

Per bloccare le interazioni aspecifiche degli anticorpi si effettua quindi la saturazione della membrana con BSA al 3% in TBST (BSA3%-TBST).

Le membrane così trattate sono state incubate con il siero dei pazienti (1:100) diluito in BSA3%-TBST per 2h e poi lavate con TBST. A questo punto sono state incubate con goat anti-human-IgE per 1h e successivamente sono stati effettuati nuovamente lavaggi con TBST. Come ultimo passaggio è stato utilizzato un anticorpo anti-goat coniugato con perossidasi (anti-goat Ig totali-HRP) alla diluizione di 1:10000 in BSA3% -TBST.

Le proteine immunoreattive sono state rivelate mediante incubazione della membrana con il reagente ECL (ECL Prime, GE Healthcare) e successiva acquisizione del segnale chemiluminescente mediante CCD scanner¹¹.

Acquisizione e analisi delle immagini.

Per l'acquisizione dei gel è stato utilizzato un densitometro calibrato (ImageScanner III, GE Healthcare, Uppsala). Le variazioni nell'espressione di proteine sono state analizzate utilizzando il software Progenesis SameSpots (totalab, UK), Versione 4.6.

Per l'acquisizione dei marker di peso molecolare fluorescenti delle membrane è stato utilizzato uno scanner laser (Pharos FX, BIO-RAD), controllato dal software Quantity One 4.6.3.

Per l'acquisizione dei western blot è stato utilizzato il sistema dotato di scanner CCD (C-Digit LiCor). Per la gestione e l'esportazione delle immagini acquisite è stato utilizzato il software Image Studio 5 (Li-COR) e il software FIJI – ImageJ per la sovrapposizione dei vari canali acquisiti¹².

¹¹ Cfr. nota prec.

¹² Cfr. not. prec.

5. Differenze qualitative e quantitative del latte A1A1 vs A2A2.

Dal momento che le conoscenze sulle reali caratteristiche delle due isoforme proteiche sono molto poche, ci siamo *in primis* occupati, mediante analisi di tipo proteomico, di verificare le differenze di espressione proteica tra il latte con β -caseina A1A1 e A2A2.

Innanzitutto, i campioni di latte con β -caseina A1A1 e A2A2 utilizzati nel presente studio, sono stati prelevati presso la Cascina Cigolina (Società Agricola Eredi Vittorio Gaboardi S.S. LO), dove le bovine di razza Frisona sono separate in gruppi geneticamente selezionati per la β -caseina: A1A1 e A2A2.

Il profilo elettroforetico monodimensionale di latte A2A2 non presenta sostanziali differenze di tipo quali-quantitativo rispetto al latte A1A1, perché la tecnica utilizzata, pur essendo sensibile, non permette la separazione in base al punto isoelettrico (pI). (Fig. 1.A). Al contrario, nelle analisi bidimensionali sono visibili alcune differenze tra le due varianti (Fig. 1.B), confermate dall'analisi d'immagine del gel 2D. (Fig. 2). In particolare nella Fig. 1.B è riportata l'immagine rappresentativa dei gel 2D di latte con β -caseina A1A1 e A2A2 non frazionato nelle componenti di caseine e sieroproteine. L'area indicata con 1 rappresenta una zona a peso molecolare (MW) tra 50 e 100 kDa e tra 4 e 5 di punto isoelettrico (pI). Le proteine appartenenti a questa area sono principalmente, in base ai parametri di MW e pI, addotti/dimeri di diversi tipi di caseine originatesi probabilmente nella fase di pastorizzazione. L'area 2 contiene al suo interno principalmente diverse isoforme di proteine del siero (albumina e immunoglobuline) prevalentemente in condizioni di monomero. L'area 3 risulta per l'abbondanza di molteplici isoforme caseiniche associate alle allergie (alfa s2, s1, beta e kappa) quella più complessa e dove si riscontrano le maggiori differenze sia qualitative che quantitative tra i due campioni analizzati. L'area 4 presenta anch'essa caratteristiche simili all'area 1, relativamente alla presenza di polipeptidi riconducibili a una potenziale degradazione delle isoforme

caseiniche intere. Nell'area 5 è possibile localizzare, grazie alle peculiari caratteristiche di migrazione in 2D, i due principali allergeni del siero (beta- lattoglobulina e alfa-lattoalbumina). I gel rappresentati in figura 1B sono quindi stati analizzati utilizzando il software Progenesis SameSpot per avere informazioni specifiche sull'espressione di ciascuno spot e valutare da un punto di vista statistico eventuali differenze significative tra i campioni analizzati.




Fig. 1. A) Gel monodimensionale rappresentativo dei campioni di latte A1A1 e A2A2 (frazione caseine, C e frazione di sieroproteine, S). B) Elettroforesi 2D rappresentativa della frazione caseinica dei campioni di latte A1A1 e A2A2 frazionati (i riquadri rossi rappresentano la frazione caseinica, i riquadri verdi la frazione delle sieroproteine).

Il grafico PCA riportato in figura 2A mostra una chiara divisione dei due gruppi sperimentali analizzati sulla base dei profili proteici dei gel 2D. In particolare, è possibile notare come i campioni A2A2 (spot celesti nel cerchio blu, nell'area gialla) formano un cluster omogeneo nella parte sinistra del grafico e i campioni A1A1 (spot rosa nell'area lilla) nella parte destra. Questo è indice di una certa riproducibilità tra i campioni replicati all'interno di ogni gruppo. È possibile, inoltre, risalire alle proteine associate alla divisione nei cluster descritti, queste sono riportate in forma di codice numerico e in colori differenti sul grafico a lato di ciascun cluster.

I valori di espressione associati a tali proteine sono quindi stati riportati graficamente nella figura 2C. In base all'analisi statistica 73 proteine risultano differenzialmente espresse con un p value <0.05 tra i campioni A1A1 e i campioni A2A2. In particolare, i profili di espressione della figura 2B indicati dalle linee gialle e celesti rappresentano le proteine che risultano over-espresse nel gruppo A1A1 e under-espresse in A2A2. Viceversa, i profili di espressione della figura 2B indicati dalle linee verdi e fucsia rappresentano le proteine che risultano over-espresse nel gruppo A2A2 e under-espresse in A1A1.

Ciascuna proteina è stata quindi evidenziata nel gel 2D (figura 2C) in base ai colori dei profili di espressione della figura 2B in modo da valutare in maniera più precisa le variazioni d'espressione associate alle singole isoforme. In particolare, le sieroproteine indicate in giallo e celeste risultano essere over-espresse nei campioni A1A1 rispetto a quelle dei campioni A2A2. Le caseine indicate in fucsia e verde risultano essere maggiormente espresse nei campioni A2A2 rispetto ai campioni A1A1.




Fig. 2. A) Biplot PCA dei gel 2D analizzati B) diagramma dei profili di espressione delle proteine statisticamente differenti tra i gruppi sperimentali analizzati. C) gel 2D rappresentativo dei campioni di latte analizzati. Sono evidenziate in colori differenti le isoforme proteiche differenzialmente espresse ($p < 0.05$) tra i gruppi sperimentali analizzati.

6. Differenze di immunoreattività tra varianti A1A1 vs A2A2.

La seconda parte del lavoro, ha avuto come obiettivo quello di studiare, mediante tecniche di immunoproteomica, le eventuali differenze e reattività immunologiche delle varie componenti dei due tipi di latte, in 5 soggetti pediatrici poliallergici di età compresa tra 6 e 12 anni.

I campioni sono stati reclutati presso la Casa Pediatrica dell'Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico e selezionati in base ai criteri di inclusione ed esclusione riportati nei documenti approvati dal Comitato Etico (ver. 3/protocollo dal titolo "*Valutazione delle caratteristiche funzionali e allergiche di latte bovino con β -caseina nelle varianti A1A1 vs A2A2*").

Gli immunoblot mono e bidimensionali ottenuti evidenziano una maggiore reattività del paziente-1 verso molte componenti del latte sia A1A1 sia A2A2, mentre gli altri soggetti in esame mostrano una blanda reattività verso la frazione caseinica non evidenziando differenze sostanziali nei due tipi di latte. La differente reattività dei sieri dei pazienti allergici potrebbe essere spiegata dalla differente situazione immunologica dei soggetti: in particolare, il paziente 1, con un kUA/L (unità di risposta delle IgE che identifica la quantità di anticorpi IgE specifici per l'allergene) maggiore di 100, evidenzia un alto titolo di IgE libere, testimoniando una maggiore reattività e quindi un segnale molto forte (identificabili nella fig. 3A dalla intensità della colorazione della banda di migrazione evidenziata nel riquadro rosso) a livello delle caseine; mentre gli altri soggetti hanno un kUA/L di poche unità e pertanto evidenziano una minore reattività. (Fig. 3). (Fig. 4).




Fig. 3. A) Western blot monodimensionali di latte A1A1 e A2A2 incubati con sieri dei pazienti allergici (frazione caseine, C e frazione di sieroproteine, S). Le proteine immunoreattive sono evidenziate nei riquadri. B) Western blot monodimensionali di latte A1A1 e A2A2 incubati con sieri dei pazienti di controllo (frazione caseine, C e frazione di sieroproteine, S). Le proteine immunoreattive sono evidenziate nei riquadri.




Fig. 4. A) Western blot 2D di latte A1A1 e A2A2 (frazione caseine) incubato con siero del paziente 1. Le proteine immunoreattive sono evidenziate nei riquadri rossi: 1) addotti di caseine – 2) beta caseina – 3) alfa2caseina – 4) frammenti di caseina/b-lg. Western Blot 2D di latte A1A1 e A2A2 (frazione caseine) incubato con siero del paziente 2. Le proteine immunoreattive sono evidenziate nei riquadri rossi: 1) addotti caseine. B) Western Blot 2D di latte A1A1 e A2A2 (frazione caseine) rappresentativo dei controlli analizzati.

Durante la sperimentazione i pazienti non allergici ma diagnosticati successivamente con sindrome metabolica (condizione determinata dalla presenza simultanea di diabete, pressione alta e obesità), a causa del loro stato infiammatorio, sono risultati reattivi alle proteine del latte. (Fig. 5.).

In particolare, fra i pazienti reclutati inizialmente come controlli è stata evidenziata nelle prove preliminari una elevata reattività verso molte componenti del latte pertanto abbiamo effettuato un approfondimento anamnestico attraverso l'analisi delle cartelle cliniche. Tale approfondimento ci ha permesso di evidenziare che 2 soggetti non allergici, tuttavia, presentavano una situazione patologica di obesità. La figura 5 riporta 2 Western blot monodimensionali dei lattici in esame incubati con il siero dei 2 pazienti obesi con sindrome metabolica dai quali si evidenzia una reattività diffusa con la presenza di numerose bande riconosciute dagli anticorpi di questi soggetti che evidenziano uno stato infiammatorio diffuso con reattività verso molte componenti del latte. In effetti in questo caso i 2 western blot sono stati realizzati senza il frazionamento in 2 componenti: sieroproteine e caseine.




Fig. 5. A) Western Blot monodimensionale di latte A1A1 e A2A2 incubato con sieri di pazienti affetti da sindrome metabolica.

7. Conclusioni.

Questo lavoro sperimentale evidenzia a livello elettroforetico mono e bidimensionale differenze tra i campioni del latte bovino con β -caseina A1 e β -caseina A2 che potrebbero influire sui tagli molecolari che avvengono durante la digestione e che caratterizzano differenti isoforme delle caseomorfine che vengono a formarsi dalle β -caseine. Tali modificazioni potrebbero comportare una differente reattività immunologica e una differente funzionalità.

Per quanto riguarda la differente reattività immunologica nei pazienti allergici, vista l'esiguità del campione autorizzato dal comitato etico, non è stato possibile ottenere risultati di reattività differente per le due isoforme, tuttavia, dall'analisi effettuata è stato possibile confermare la correlazione diretta tra le kUA/L per le IgE e l'immunoreattività verso alcune proteine del latte, e risultano pertanto del tutto preliminari.

In particolare, i risultati della sperimentazione evidenziano che per ottenere dei risultati utili si deve

indirizzare il campionamento verso soggetti con un kUA/L maggiore o uguale a 100, in quanto i soggetti allergici ma con un kUA/L basso non evidenziano una reattività sufficiente.

I risultati da noi ottenuti forniscono utili informazioni per una selezione più mirata dei soggetti da sottoporre ad analisi per ampliare i dati e dare informazioni significative sulla reale allergenicità dei diversi tipi di caseina.

Da ultimo, i risultati ottenuti nei soggetti non allergici presenti nel reparto pediatrico del Fatebenefratelli e Oftalmico con sindrome metabolica, ci ha consentito di evidenziare come questa situazione metabolica sia correlata ad una reattività diffusa, anche questa evidenza può costituire un punto di partenza per cercare di meglio comprendere questa situazione patologica.

I risultati ottenuti, seppur preliminari, costituiranno la base di future investigazioni con una selezione di pazienti superiore così da

poter definire da un punto di vista funzionale il ruolo della variante A2A2 nelle allergie al latte vaccino.

**Raffaella Memmola,
Alessio Soggiu,
Luigi Bonizzi**

ABSTRACT

Il latte vaccino è uno degli alimenti più usato nell'alimentazione umana. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha evidenziato differenze tra la variante β -caseina A1A1 e A2A2. In particolare, l'isoforma A2A2 sembrerebbe essere correlata a minori disturbi in ambito cardiopatico, diabetico, nello sviluppo del sistema immunitario del bambino, oltre ad avere una correlazione negativa con determinate allergie e intolleranze. In questo articolo si descrivono le differenze quantitative e qualitative delle due isoforme proteiche e la differente reattività dei pazienti allergici e non nei confronti delle due varianti di caseina.

EN:

Cow's milk is one of the most used foods in human nutrition. In recent years, scientific research has highlighted differences between the β -casein variant A1A1 and A2A2. In particular, the A2A2 variant seems to be linked to minor disorders related to heart, diabetes, and the development of the child's immune system. This, furthermore, seems to have a negative relationship with certain allergies and intolerances. The aim of this article is to deep dive into the quantitative and qualitative differences of the two protein isoforms and the different reactivity of allergic and non-allergic patients towards the two casein variants.

PAROLE CHIAVE

Latte vaccino – selezione genetica – differenze β -caseina A1A1 e A2A2 – allergenicit  – sindrome metabolica.

Cow's milk – genetic selection – differences in β -casein A1A1 e A2A2 – allergy – metabolic syndrome

PARTE II
NOTE E COMMENTI

Giurisprudenza annotata.

CONSIGLIO DI STATO

Sentenza del 28 gennaio 2021 n. 836/2021*

Omissis c. Consip S.p.A.

Giudice di ultima istanza – Omessa pronuncia sull'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia – Costituisce mera sollecitazione – Non costituisce domanda in senso tecnico – Errore di fatto revocatorio – Presupposti – Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Non sussiste la pretesa, tutelabile ex se, a conoscere, sulla vicenda, il punto di vista della Corte di giustizia e tanto meno la possibilità di affidare tale pretesa ad una istanza precisa tale che il suo omesso vaglio possa prefigurare una fattispecie revocatoria.

In diritto (*Omissis*)

1.- Il ricorso è inammissibile.

2.- Importa rammentare che, per consolidato intendimento, l'errore di fatto, idoneo a legittimare la domanda di revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., è configurabile nell'attività preliminare del giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo (quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale) ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento, di apprezzamento, di interpretazione e di valutazione del contenu-

* Il testo integrale della sentenza è reperibile sul sito internet www.giustizia-amministrativa.it. In argomento v. *infra*, il commento di ANDREA GANDINO.

to delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento, che può prefigurare esclusivamente un errore di giudizio (cfr. *ex multis* Cons. Stato, V, 9 aprile 2020, n. 2342; Id., IV, 14 aprile 2020, n. 2438; Id., III, 3 giugno 2020, n. 3470).

È, per tal via, necessario che l'errore, per essere concretamente rilevante:

a) derivi da una semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo con ciò come comprovato un fatto documentalmente escluso od obiettivamente inesistente;

b) sia accertabile e riscontrabile, attesa la genesi sensoperceptiva, con immediatezza, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche;

c) attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia, comechessia, espressamente motivato;

d) concreti elemento decisivo della decisione revocanda, necessitando, a tal fine, un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e il *decisum* (cfr. Cons. Stato, V, 6 aprile 2017, n. 1610).

Ne discende che l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento.

Se, perciò, vi rientrano i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo, ne devono, per contro, essere escluse le ipotesi di erroneo, inesatto (o anche solo incompleto: cfr. Cons. Stato, ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21) apprezzamento delle risultanze processuali, di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero i casi in cui la questione controversa sia stata risolta sulla base di

specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita: tutte ipotesi, queste ultime, che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall'ordinamento.

Per queste ragioni, l'errore revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ricorrente, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima: si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099; Id., sez. V, 6 aprile 2017, n. 1610).

3.- Sulle esposte premesse risulta evidente che, nella vicenda in esame, alcun errore di fatto ad attitudine revocatoria infici la sentenza impugnata, la quale non ha omesso di vagliare ed apprezzare tutte le ragioni di doglianza formulate dalla appellante ed ha ritenuto di disattendere la correlata istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea in base all'argomentato rilievo (di cui nella presente sede è, beninteso, inibito il preteso e rinnovato vaglio di correttezza ed esaustività) che, alla luce della precedente giurisprudenza della Corte, non sussistessero dubbi in ordine alla esatta interpretazione della direttiva comunitaria evocata in giudizio.

4.- La considerazione che precede è dirimente.

Nondimeno, non è inopportuno soggiungere, per completezza, che il rimedio revocatorio non appare esperibile nei casi in cui, come quello in esame, il giudice (quand'anche, come quello di ultima istanza, gravato dal relativo obbligo) abbia omesso di formulare, anche a negativo od omesso riscontro alla istanza di parte, questione interpretativa e di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte europea, ai sensi dell'art. 234 del Trattato.

L'esatta interpretazione delle norme applicabili al caso deciso – nel cui contesto si colloca, secondo il modello processuale del *refé-*

ré, facoltativo od obbligatorio, l'esclusiva nomofilattica della Corte di giustizia, relativamente alla normativa di matrice eurocomune – rientra, invero, nella esclusiva disponibilità officiosa del giudicante, che non è vincolato, se non nei limiti del *thema decidendum* nei giudizi impugnatori affidato ai motivi di gravame, alla prospettazione delle parti, in base al principio *jura novit Curia* (cfr. art. 113 cod. proc. civ.).

Ne discende:

a) che l'istanza di rinvio pregiudiziale (non diversamente, del resto, da quello che accade nei casi in cui la questione interpretativa si collochi sul crinale del dubbio di legittimità costituzionale) va acquisita in termini di mera sollecitazione al rilievo officioso, essendo inidonea a strutturare, sul piano formale, una domanda (o una eccezione) in senso tecnico, in ordine alla quale operi, in chiave di doveroso, necessario e compiuto riscontro, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato (cfr. art. 112 cod. proc. civ.);

b) che, per l'effetto, non è possibile, per definizione, prospettare una omessa pronunzia sulla questione interpretativa, in ordine alla quale possa anche solo astrattamente prefigurarsi, nei sensi chiarito, un errore sensoperceptivo del giudice, che – per una svista – abbia trascurato di apprezzarla;

c) che, per giunta, l'esatta interpretazione della normativa di fonte eurocomune, per quanto riservata – per note ed evidenti ragioni di uniformità – alla Corte di giustizia, è in ogni caso mediata, trattandosi di questione di diritto e non di fatto, dal necessario e strumentale vaglio di rilevanza, ancorato alla sussistenza di un concreto e specifico dubbio ermeneutico dell'organo giudicante, tipicamente escluso – nella logica dell'*acte claire* – dalla riscontrata esistenza di precedenti pronunzie della Corte, idonee ad orientare, senza residui, la decifrazione e la ricostruzione dell'ordito normativo rilevante ai fini della definizione della controversia.

In definitiva, sebbene il Collegio non ignori decisioni sul punto diversamente orientate: cfr. *e.g.* e da ultimo Cons. Stato, sez. IV 26 aprile 2018, n. 2532), deve essere ribadito che non sussiste la prete-

sa, tutelabile ex se, a “conoscere, sulla vicenda, il punto di vista della Corte di giustizia” e tanto meno la possibilità di affidare tale pretesa ad una “istanza precisa”, articolata e formalizzata “in stretta aderenza alle censure dedotte avverso l’atto impugnato”, tale che il suo omesso vaglio (anche quando – diversamente da quanto, in ogni caso, avvenuto nella vicenda processuale in esame, in cui, come vale ripetere, la mancata rimessione è stata espressamente argomentata e motivata in ragione della ritenuta insussistenza di dubbio interpretativo) possa prefigurare una fattispecie revocatoria.

5.- Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

(Omissis)

**OMESSO RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE
DI GIUSTIZIA E RIMEDI PROCESSUALI: SPUNTI
SULL’IMPIEGO DELLO STRUMENTO REVOCATORIO.**

I. – La decisione in commento offre l’occasione per indugiare sul tema, ampiamente arato negli ultimi tempi alla luce degli importanti contributi pretori sia a livello nazionale che unionale, dell’omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e dei correlati rimedi processuali.

In particolare, nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile l’impiego del rimedio della revocazione in relazione a decisione dello stesso Consiglio di Stato in sede di appello che, disattendendo espressamente l’istanza di rimessione al giudice eurounitario, aveva respinto il gravame.

Prima di affrontare il tema dei rimedi processuali, occorre prendere le mosse dal vizio di omesso rinvio pregiudiziale, i cui criteri di apprezzamento vanno collocati entro la consolidata elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia¹.

Come noto, il procedimento di rinvio pregiudiziale previsto dall’articolo 267 TFUE, instaurando un dialogo tra la Corte e i giudici degli Stati membri, mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto, ovvero la sua primazia. Pertanto, i giudici nazionali hanno l’ampia “facoltà” di adire la Corte qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni implicanti un’interpretazione o una valutazione della validità delle norme giuridiche dell’Unione che impongano una decisione da parte loro (art. 267, par. 2, TFUE).

¹ Sul rinvio pregiudiziale nelle sue molteplici implicazioni, F. FERRARI – C. IANNONE (a cura di), *Il rinvio pregiudiziale*, Torino, Giappichelli, 2020; E. D’ALESSANDRO, *Il procedimento pregiudiziale interpretativo dinanzi alla Corte di giustizia. Oggetto ed efficacia della pronunzia*, Torino, Giappichelli, 2012; R. CICCONE, *Il rinvio pregiudiziale e le basi del sistema giuridico comunitario*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011; S. FOÀ, *Giustizia amministrativa e pregiudizialità costituzionale, comunitaria e internazionale. I confini dell’interpretazione conforme*, Napoli, Jovene, 2011.

Tale facoltà, tuttavia, si tramuta, in linea di principio, in “obbligo” laddove si tratti di giudice nazionale di ultima istanza, ai sensi dell’articolo 267, par. 3, TFUE².

La giurisprudenza della Corte di giustizia UE ha nel tempo delineato alcune ipotesi in cui il giudice nazionale di ultima istanza è esonerato dall’obbligo di rinvio, ovvero sia quando abbia constatato che la questione sollevata non è rilevante, o quando la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi sia già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte, oppure nel caso in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi³.

La prima eccezione concerne il giudizio di rilevanza della questione interpretativa del diritto eurounitario ai fini della decisione della controversia, il cui *dominus* è il giudice nazionale, l’unico competente a conoscere e valutare i fatti del procedimento principale, ad interpretare e ad applicare il diritto nazionale, nonché a valutare l’idoneità della eventuale soluzione interpretativa della Corte, qualunque essa sia, ad influire sull’esito della controversia⁴.

La seconda causa di esonero concerne la preesistenza di una questione, materialmente identica o anche solo analoga («anche in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse»), già decisa in via pregiudiziale⁵, senza che tuttavia sia precluso al giudice nazionale rivolgersi nuovamente alla Corte di giustizia, sebbene le disposizioni di cui si chiede l’interpretazione siano già state dalla stessa interpretate, rinvio che anzi si impone al giudice nazionale di ultima istanza

² Cfr. Corte di giustizia del 15 marzo 2017 in causa n. C-3/16, *Aquino*, in *Foro amm.*, 2017, p. 523.

³ Corte di giustizia del 6 ottobre 1982 in causa n. C-283/81, *Cilfit e a.*, in *Foro it.*, 1983, IV, p. 63; Corte di giustizia del 15 settembre 2005 in causa n. C-495/03, *Intermodal Transports*, in *Diritto e giustizia*, 2005, 41, p. 93; Corte di giustizia del 4 ottobre 2018 in causa n. C-416/17, *Commissione c. Repubblica francese*, in *Giorn. dir. amm.*, 2019, p. 564.

⁴ Corte di giustizia del 18 luglio 2013 in causa C-136/12, *Consiglio Nazionale dei Geologi*, in *Corr. giur.*, 2014, p. 463.

⁵ V. in tal senso Corte di giustizia del 27 marzo 1963 in causa da n. C-28/62 a n. C-30/62, *Da Costa e a.*, ECLI:EU:C:1963:6; Corte di giustizia del 6 ottobre 1982 in causa n. C-283/81, *Cilfit e a.*, cit.; Corte di giustizia del 4 novembre 1997 in causa n. C-337/95, *Parfums Christian Dior*, in *Foro it.*, 1998, IV, p. 155.

quando esso si trovi di fronte a difficoltà di comprensione quanto alla portata della sentenza della Corte.

Infine, il giudice nazionale di ultima istanza può astenersi dal proporre rinvio pregiudiziale «qualora l'interpretazione corretta del diritto dell'Unione s'imponga con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi»⁶; secondo la giurisprudenza della Corte, prima di concludere per l'assenza di un ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione del diritto dell'Unione, il giudice nazionale di ultima istanza deve essere «convinto che la stessa evidenza si imporrebbe anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte»⁷. Rilevano al riguardo anche le divergenze tra le versioni linguistiche della disposizione unionale controversa e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti in seno ai giudici di uno Stato membro o di Stati membri diversi, specialmente quando tali divergenze siano esposte dalle parti e siano comprovate, il che deve indurre a prestare «particolare attenzione» nella valutazione dell'assenza di ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione di detta disposizione.

In presenza di una di tali situazioni il giudice di ultima istanza dinanzi al quale sia stata sollevata la questione interpretativa del diritto dell'Unione non è tenuto a disporre il rinvio pregiudiziale, dovendo tuttavia assolvere ad un preciso obbligo motivazionale, facendo emergere le ragioni che giustificano tale esonero.

La pregnanza di tale obbligo, la cui elusione configura anche una violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁸, assume un rilievo centrale an-

⁶ Così, ancora, Corte di giustizia del 6 ottobre 1982 in causa n. C-283/81, *Cilfit e a.*, cit.; Corte di giustizia del 9 settembre 2015 in causa n. C-160/14, *Ferreira da Silva e Brito e a.*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2016, 1, II, p. 232.

⁷ Corte di giustizia del 6 ottobre 1982 in causa n. C-283/81, *Cilfit e a.*, cit.; Corte di giustizia del 15 settembre 2005 in causa n. C-495/03, *Intermodal Transports*, cit.

⁸ Secondo l'art. 6, par. 1, «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)». I giudici nazionali le cui decisioni non prevedono ricorsi giurisdizionali di diritto interno sono tenuti, quando rifiutano di sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione del diritto dell'UE sollevata dinanzi ad essi, a motivare il loro rifiuto rispetto alle eccezioni previste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Devo-

che nella pronuncia in commento, in cui il preteso errore di fatto revocatorio sarebbe consistito proprio nella omessa pronuncia sull'istanza di rinvio pregiudiziale.

Nel caso di specie, la sentenza oggetto di revocazione si è limitata ad un fugace richiamo ai principi desumibili da Corte di giustizia del 20 dicembre 2017 in causa n. C-178/16, che consentirebbero di superare l'istanza di rimessione di questione interpretativa pregiudiziale al giudice eurounitario⁹. Tanto basta al giudice della revocazione per ritenere adeguatamente soddisfatto l'obbligo motivazionale circa la decisione di mancata rimessione pregiudiziale, sulla base del rilievo, qualificato come «argomentato», che, alla luce della precedente giurisprudenza della Corte, non sussistessero dubbi in ordine alla esatta interpretazione della direttiva evocata in giudizio.

II. – Il rafforzamento dell'obbligo motivazionale del mancato rinvio, valorizzato ulteriormente da Corte di giustizia, Grande Sezione, del 6 ottobre 2021 in causa n. C-561/19, *Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi*¹⁰, apre nuovi scenari di tecnica processua-

no, dunque, indicare le ragioni per le quali essi ritengono che la questione non sia pertinente, o che la disposizione di diritto dell'UE in causa sia già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia, o ancora che l'applicazione corretta del diritto dell'UE si impone con una evidenza tale da non lasciare posto ad alcun ragionevole dubbio (Corte EDU del 20 settembre 2011, *Ullens de Schotten e Rezabek c. Belgio*, ricorsi nn. 3989/07 e 38353/07; Corte EDU del 8 aprile 2014, *Dhabbi c. Italia*, ricorso n. 17120/09; Corte EDU del 13 febbraio 2020, *Sanofi Pasteur c. Francia*, ricorso n. 25137/16). In dottrina, A. DI STASI, *Equo processo ed obbligo di motivazione del mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte del giudice di ultima istanza nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo*, in *federalismi.it*, 3/2016, p. 2 ss.

⁹ Il passaggio decisionale in contestazione così statuisce: «In termini, anche i principi desumibili dal precedente di Corte Giust. UE 20 dicembre 2017, n. 178, in causa C-178/16 (Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani s.p.a.), che consentono di superare la separata istanza di rimessione di questione interpretativa pregiudiziale al giudice eurounitario».

¹⁰ Secondo la citata pronuncia della Grande Sezione, «...allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno ritenga, per il fatto di trovarsi in presenza di una delle tre situazioni menzionate al punto 33 della presente sentenza, di essere esonerato dall'obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall'articolo 267, terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell'Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che l'interpretazione della disposizione considerata del diritto dell'Unione è fondata sulla

le circa la conforme elaborazione delle pronunce del giudice nazionale quando vengano in rilievo questioni di rilevanza eurounitaria.

A tal riguardo si ritiene che la valutazione di adeguatezza dell'assolvimento dell'obbligo motivazionale non possa che essere riguardata in relazione alla consistenza della censura che solleva la questione pregiudiziale, nel senso che tanto più sarà puntuale e circostanziata la domanda di parte tanto più pregnante dovrà essere il vaglio giudiziale in ordine all'insussistenza dell'obbligo di rinvio.

Sotto questo profilo, la pronuncia in commento si colloca in discontinuità con la prevalente giurisprudenza amministrativa, qualificando l'istanza di rinvio pregiudiziale come mera "sollecitazione" al rilievo officioso e non come "domanda" (o eccezione) in senso tecnico¹¹, con la conseguenza di escludere la necessità di un doveroso, necessario e compiuto riscontro in osservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato.

giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l'interpretazione del diritto dell'Unione si è imposta al giudice nazionale di ultima istanza con un'evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» (punto 51).

¹¹ La decisione in commento omologa l'istanza di rinvio pregiudiziale alla questione di legittimità costituzionale, in distonia, anche sotto questo profilo, con la prevalente giurisprudenza secondo cui, invece, «il sistema del rinvio pregiudiziale alla C. giust. CE sembra pertanto differire nettamente dal sistema nazionale italiano di rinvio alla Corte costituzionale, nel quale anche il giudice di ultima istanza non ha un obbligo di rinvio, ma solo una facoltà, previa valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. In siffatta valutazione di "non manifesta infondatezza" il giudice può interpretare sia la legge ordinaria, sia la Costituzione»: in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 5 marzo 2012, n. 1244, in *Foro it.*, 2012, III, p. 350 ss. con commenti di N. PIGNATELLI, *L'obbligatorietà del rinvio pregiudiziale tra primato del diritto comunitario e autonomia processuale degli Stati*, p. 367 ss. e E. SCODITTI, *Rinvio pregiudiziale e violazione manifesta del diritto dell'Unione europea*, p. 371 ss. V. altresì M.P. CHITI, *Il rinvio pregiudiziale e l'intreccio tra diritto processuale nazionale ed europeo: come custodire i custodi dagli abusi del diritto di difesa?*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2012, p. 745 ss.; R. CONTI, *Rinvio pregiudiziale alla Corte Ue del giudice di ultima istanza. Ma è davvero tutto così poco chiaro? (note su Cons. Stato 5 marzo 2012 n. 4584)*, in *Pol. dir.*, 2012, p. 83 ss.; S. FOÀ, *Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia obbligatorio anche a dispetto dei principi e delle preclusioni processuali nazionali?*, in *Il nuovo dir. amm.*, 2012, p. 29 ss.; A. RUGGERI, *Il Consiglio di Stato e il "metarinvio" pregiudiziale (a margine di Cons. St. n. 4584 del 2012)*, in *Dir. Un. Eur.*, 2012, p. 397 ss.; G. VITALE, *La logica del rinvio pregiudiziale tra obbligo di rinvio per i giudici di ultima istanza e responsabilità*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2013, p. 59 ss.

In realtà il provvedimento amministrativo adottato in applicazione di una norma nazionale contrastante con il diritto eurounitario non va considerato nullo, ai sensi dell'art. 21-*septies* l. n. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione di potere in capo all'amministrazione procedente¹², bensì illegittimo, per cui la violazione del diritto europeo implica un vizio di legittimità non diverso da quello che deriva dal contrasto dell'atto amministrativo con il diritto interno¹³.

Ne discende che l'istanza di rinvio trova la sua ortodossa configurazione nel processo amministrativo quale ordinario motivo di ricorso¹⁴, per l'effetto soggiacendo alle regole di rito in tema di principio della domanda, specificità dei motivi, divieto di modifica della censura in corso di causa, divieto per il giudice di soccorso della parte nella formulazione delle domande, divieto di formulazione del motivo per la prima volta in appello, così consentendo al giudice di "filtrare" le domande pregiudiziali anche in base a parametri della legge processuale nazionale senza incorrere in responsabilità per violazione dell'art. 267, par. 3, TFUE.

Questa impostazione, da un lato, risulta conforme al principio di lealtà processuale ed al divieto di abuso del processo¹⁵ e, dall'altro,

¹² Sebbene alla amministrazione sia fatto carico dell'obbligo di non applicare la norma nazionale contrastante con il diritto eurounitario (Corte di giustizia del 22 giugno 1989 in causa n. C-103/88, *Fratelli Costanzo*, in *Foro it.*, 1991, IV, p. 129, e, più recentemente, Consiglio di Stato, Ad. Plen., 9 novembre 2021, nn. 17 e 18, in relazione alle quali si rinvia al fascicolo monotematico *La proroga delle "concessioni balneari" alla luce delle sentenze 17 e 18 del 2021 dell'Adunanza Plenaria*, in *Dir. e soc.*, 3/2021).

¹³ Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18 novembre 2019, n. 7874, in *Foro it.*, 2020, 2, III, p. 65; Consiglio di Stato, Sez. III, del 8 settembre 2014, n. 4538, in *Foro amm.*, 2014, p. 2259.

¹⁴ Giova al riguardo richiamare la distinzione operata dall'Adunanza Plenaria tra motivo e argomentazione: «Il motivo di ricorso, infatti, delimita e identifica la domanda spiegata nei confronti del giudice, e in relazione al motivo si pone l'obbligo di corrispondere, in positivo o in negativo, tra chiesto e pronunciato, nel senso che il giudice deve pronunciarsi su ciascuno dei motivi e non soltanto su alcuni di essi. A sostegno del motivo – che identifica la domanda prospettata di fronte al giudice – la parte può addurre, poi, un complesso di argomentazioni, volta a illustrare le diverse censure, ma che non sono idonee, di per se stesse, ad ampliare o restringere la censura, e con essa la domanda»: in termini Consiglio di Stato, Ad. Plen., del 27 luglio 2016, n. 21, in *Foro amm.*, 2016, p. 1749.

¹⁵ In senso convergente anche Consiglio di Stato, Sez. IV, ord. 15 luglio 2019, n. 4949, su cui subito *infra*, secondo cui «la proposizione "a catena" di questioni pregiudiziali

consente di evitare una proliferazione di richieste di rinvii pregiudiziali in modo emulativo, creando un “imbuto alla rovescia”¹⁶ con un aggravio del carico di lavoro della Corte di giustizia UE e con sottoposizione a torsione del principio di ragionevole durata del processo.

La vincolatività del regime delle preclusioni processuali in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale è lumeggiata anche dall’ordinanza di rimessione n. 4949/2019 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato (su cui si è pronunciata la citata Corte di giustizia, Grande Sezione, del 6 ottobre 2021 in causa n. C-561/19, *Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi*), che, nell’esprimere la propria opzione interpretativa, rileva come la formulazione di questioni pregiudiziali in un momento successivo a quello “consolidato” dalla proposizione dell’impugnazione si scontrerebbe con un sistema di preclusioni immanente al processo nazionale, venendo ad alterare il *thema decidendum*, che si cristallizza per il tramite dei motivi di impugnazione, soggetti a termine decadenziale, e di quanto excepto ed opposto dalle parti evocate in giudizio¹⁷.

La Corte di giustizia, in sintonia con la lettura offerta dall’ordinanza di rimessione, ha giudicato che norme processuali nazionali in forza delle quali l’oggetto della controversia è determinato dai motivi di ricorso sollevati al momento della sua proposizione sono compatibili con il principio di effettività¹⁸ dal momento che esse ga-

– oltre che prestarsi a possibili usi distorti, tali da configurare, in casi estremi, un vero e proprio “abuso del processo” – finirebbe (stante la affermata doverosità di rimessione) per rendere evanescente il diritto alla tutela giurisdizionale ed il principio di celere definizione del giudizio con carattere di effettività». Sul tema dell’abuso del processo amministrativo, C.E. GALLO, *L’abuso nel giudizio amministrativo*, in *Dir. Proc. Amm.*, 2008, p. 1005 ss.; N. PAOLOANTONIO, *Abuso del processo (diritto processuale amministrativo)*, in *Enc. Dir. – Annali*, Milano, 2008, vol. II, tomo I, p. 1 ss.

¹⁶ In termini, ancora, Consiglio di Stato, ord. n. 1244/2012, cit.

¹⁷ Osserva S. FOÀ, *Giustizia amministrativa e rinvio pregiudiziale alla CGUE: da strumento “difensivo” a mezzo per ridiscutere il sistema costituzionale*, in *federalismi.it*, n. 4/2021, p. 136, che «non è tanto la costruzione del rinvio pregiudiziale in genere a preoccupare il giudice amministrativo, ma l’utilizzo improprio dello stesso istituto, sì da tradursi in motivi di ricorso inammissibili secondo la legge processuale nazionale».

¹⁸ Sulla funzionalizzazione dell’autonomia processuale degli Stati membri all’effettività delle previsioni del diritto UE, S. FOÀ, *loc. cit.*, p. 136; Id., *Giustizia amministrativa e pregiudizialità costituzionale*, cit. *supra*, nota 1, p. 191; L. DE LUCIA, *Amministrazione europea e tutela giurisdizionale*, in M.P. CHITI - A. NATALINI (a cura

rantiscono il regolare svolgimento del procedimento¹⁹, in particolare preservandolo dai ritardi dovuti alla valutazione dei motivi nuovi, per il che un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giudice²⁰.

Se dunque il vizio dell'atto interno per contrasto con la normativa unionale si configura quale vizio di legittimità *ex art. 21-octies* della l. n. 241/1990 e se pertanto è deducibile come ordinario motivo di ricorso, soggetto alle ordinarie preclusioni processuali, non sfugge all'applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, a dispetto di quanto ritenuto dalla decisione in commento.

Le conseguenze sul piano della consistenza della risposta motivazionale del giudice di ultima istanza sono, pertanto, evidenti nel contesto processuale nazionale, dal momento che l'obbligo di motivare espressamente il rifiuto di rinvio pregiudiziale si atteggia in maniera non dissimile dall'obbligo di motivare il rigetto del motivo con cui si articola la relativa censura di violazione della normativa eurounitaria, fermo restando che il pregio del motivo in tal caso va valutato anche sotto il profilo della "rilevanza" della questione ai fini del decidere e della insussistenza di un concreto e specifico "dubbio ermeneutico" dell'organo giudicante, escluso dalla riscontrata esistenza di precedenti pronunce della Corte, idonee ad orientare, senza ragionevoli dubbi, la decifrazione del diritto dell'Unione.

In tanto potrà dunque dirsi violato l'obbligo di motivare il mancato rinvio pregiudiziale in quanto la questione interpretativa sia stata «sollevata» (così si esprime l'art. 267, par. 3, del TFUE) con specifica domanda (*id est* motivo di ricorso), nel rispetto delle regole proces-

di), *Lo Spazio amministrativo europeo. Le pubbliche amministrazioni dopo il Trattato di Lisbona*, Bologna, Il Mulino, 2011.

¹⁹ Secondo la Grande Sezione cit., «Nell'ipotesi in cui, in forza delle norme processuali dello Stato membro interessato che rispettino i principi di equivalenza e di effettività, i motivi sollevati dinanzi a un giudice di cui all'articolo 267, terzo comma, TFUE, debbano essere dichiarati irricevibili, una domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere considerata necessaria e rilevante affinché tale giudice possa decidere» (punto 65).

²⁰ V., in tal senso, Corte di giustizia del 14 dicembre 1995 in cause nn. C-430/93 e C-431/93, *van Schijndel e van Veen*, in *Raccolta*, 1995, I, p. 4705; Corte di giustizia del 15 marzo 2017 in causa n. C-3/16, *Aquino*, cit.

suali nazionali, la cui applicazione è salvaguardata dalla compatibilità con i principi di equivalenza e di effettività. Ne consegue che l'affermazione, autorevolmente sostenuta, secondo cui «la deduzione del rinvio non è soggetta a preclusioni e, pertanto, può svolgersi anche in sede di discussione finale»²¹, va tutt'al più ascritta all'ipotesi del rinvio "facoltativo" (art. 267, par. 2, TFUE) o laddove rappresenti il mero sviluppo delle domande delle parti, senza integrare un'inammissibile estensione del perimetro del decidere.

Conseguentemente appare quantomeno opinabile la ritenuta inidoneità della richiesta di rinvio pregiudiziale ad integrare una "domanda" in senso tecnico, con la correlata inconfigurabilità del vizio di omessa pronuncia sulla questione interpretativa.

Integrando, invece, come si ritiene, nella dinamica del processo amministrativo una domanda, ovvero sia un motivo di ricorso, il giudice dovrà pronunciarsi su di essa ai sensi dell'art. 112 c.p.c.²², pur spettando ad esso solo la determinazione della forma e del contenuto delle questioni da sottoporre alla Corte, non essendo vincolato alla prospettazione delle parti²³.

Il vaglio di correttezza ed esaustività dello scrutinio ad opera del giudice va conseguentemente rapportato al perimetro ed allo spessore contenutistico della censura con cui si richiede il rinvio, dovendo essere esaurientemente indicate le ragioni della mancata rimessione. Pertanto, in un caso come quello che occupa, in cui il rifiuto di rinvio era stato ancorato al richiamo (laconico) ai principi desumibili da una precedente sentenza della Corte di giustizia, il giudice nazionale di ul-

²¹ M. LIPARI, *L'obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE, dopo la sentenza 6 ottobre 2021, c-561/2019: i criteri Cilfit e le preclusioni processuali*, in www.giustamm.it.

²² Con riferimento al principio dispositivo, Corte di giustizia del 14 dicembre 1995 in cause nn. C-430/93 e C-431/93, *van Schijndel e van Veen*, cit., secondo cui «il diritto comunitario non impone ai giudici nazionali di sollevare d'ufficio un motivo basato sulla violazione di disposizioni comunitarie, qualora l'esame di tale motivo li obblighi a rinunciare al principio dispositivo, alla cui osservanza sono tenuti, esorbitando dai limiti della lite quale è stata circoscritta dalle parti e basandosi su fatti e circostanze diversi da quelli che la parte processuale che ha interesse all'applicazione di dette disposizioni ha posto a fondamento della propria domanda» (punto 22).

²³ Corte di giustizia del 18 luglio 2013 in causa C-136/12, *Consiglio Nazionale dei Geologi*, cit., che richiama Corte di giustizia del 21 luglio 2011 in causa C-104/10, *Kelly*, in *Raccolta*, 2011, I, p. 6813.

tima istanza avrebbe dovuto chiarire se tale precedente vertesse su identica o analoga questione, nel primo caso argomentando l'insussistenza di dubbi circa la sua piena applicabilità al caso di specie, nel secondo caso giustificando motivatamente la pertinenza del richiamo alla fattispecie controversa²⁴.

III. – La tematica della sindacabilità della decisione di omesso rinvio pregiudiziale obbligatorio è stata ed è al centro di un acceso dibattito, rinvigorito dall'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 18 settembre 2020, n. 19598 con cui è stata rimessa alla Corte di giustizia la questione interpretativa circa la conformità al Trattato dell'esclusione del ricorso per cassazione contro sentenze del Consiglio di Stato che abbiano deciso vertenze rilevanti per l'applicazione del diritto dell'Unione, omettendo senza ragione il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia²⁵.

²⁴ Per un'efficace rassegna esemplificativa della motivazione della decisione di non effettuare il rinvio pregiudiziale, M. LIPARI, *L'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia: i rimedi previsti dal diritto dell'Unione europea, l'inammissibilità del ricorso in cassazione e la revocazione ordinaria*, in www.giustamm.it, 2021, p. 26 ss., e in www.giustizia-amministrativa.it, spec. par. 7.

²⁵ In *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2020, p. 651. Si segnalano, senza pretese di esaustività, i contributi di M.P. CHITI, *La Corte costituzionale come giudice naturale dell'assetto nazionale delle giurisdizioni - osservazioni sull'ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione n. 19598/2020*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2021, p. 1 ss.; M. CLARICH, *Riflessioni sparse sul dualismo giurisdizionale non paritario*, in *Questione Giustizia*, 1/2021, p. 121 ss.; Id., *I motivi inerenti alla giurisdizione nel "dialogo" tra le Corti supreme: nota all'ordinanza delle S.U. della Corte di cassazione 18 settembre 2020, n. 19598*, in www.giustizia-amministrativa.it; E. PICOZZA, *La Corte di cassazione a sezioni unite garante dell'ordinamento giuridico multilivello?*, in *Giur. it.*, 2021, p. 816 ss.; R. VILLATA, *A proposito dell'ordinanza 19598/2020 delle Sezioni Unite*, in *Dir. Proc. Amm.*, p. 1124 ss.; A. PAJNO, *L'ordinanza n. 19598/2020 delle sezioni unite della Cassazione fra costruzione e decostruzione*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2021, p. 31 ss.; F. PATRONI GRIFFI, *Corti nazionali e Corti europee: un problema di confini?*, in *federalismi.it*, 3/2021, p. 30 ss.; P. PATRITO, *Il rinvio pregiudiziale: Consiglio di Stato e Corte di cassazione a confronto*, in *Giur. it.*, 2021, p. 399 ss.; F. AULETTA, *Ammissibilità del ricorso per "motivi attinenti alla giurisdizione" ed effetti della decisione della Corte di cassazione sulla questione pregiudiziale del giudice speciale "tenuto" al rinvio alla Corte di giustizia*, in *Foro it.*, 2021, p. 1025 ss. Si rimanda anche alla nutrita rassegna di contributi apparsi su www.giustiziainsieme.it, tra cui F. FRANCIOSI, *Quel pasticciaccio brutto di piazza Cavour, piazza del Quirinale e piazza Capodiferro (la questione di giurisdizione)*, 11 novembre 2020; M. LIPARI, *Il sindacato della Cassazione sulle decisioni*

La configurazione della violazione dell'obbligo di omesso rinvio obbligatorio quale motivo inerente alla giurisdizione, fino ad allora esclusa dalla giurisprudenza prevalente della stessa Suprema Corte²⁶ nonostante il progressivo affacciarsi di una concezione "dinamica" o "evolutiva" della giurisdizione²⁷ (potenzialmente in grado di estendere oltre ogni misura costituzionalmente sostenibile il sindacato della Cassazione sugli *errores in iudicando* o *in procedendo* del Consiglio di Stato²⁸), ha incontrato per

del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione tra l'art. 111, co. 8, della Costituzione e il diritto dell'Unione europea: la parola alla Corte di Giustizia, 11 dicembre 2020; M.A. SANDULLI, *Guida alla lettura dell'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19598 del 2020*, 29 novembre 2020; G. TROPEA, *Il Golem europeo e i «motivi inerenti alla giurisdizione» (Nota a Cass., Sez. un., ord. 18 settembre 2020, n. 19598)*, 7 ottobre 2020.

²⁶ Secondo Corte cass., ss.uu., del 10 marzo 2012, n. 3236, in www.cortedicassazione.it, «il mancato accoglimento, da parte del Consiglio di Stato di una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia [...] è determinazione che, essendo espressione della potestas iudicandi devoluta a quel giudice, non esorbita i "limiti interni" della sua giurisdizione». Inoltre, «il mancato rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia non configura una questione attinente allo sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, e che - impugnata per cassazione una decisione del giudice amministrativo - non sussistono neppure le condizioni perché la Corte, la cui cognizione è limitata ai motivi attinenti alla giurisdizione, prospetti alla Corte di giustizia quesiti interpretativi che attengono al merito della vertenza e non al tema della giurisdizione» (Corte cass., ss.uu., del 20 gennaio 2014, n. 1013, in www.cortedicassazione.it). *Contra*, Corte cass., ss.uu., del 18 dicembre 2017, n. 30301, in *Foro amm.*, 2018, p. 1180, secondo cui sussisterebbe questione di giurisdizione nell'ipotesi «estrema in cui l'errore si sia tradotto in un'interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla CGUE, sì da precludere, rendendola non effettiva la difesa giudiziale».

²⁷ Corte cass., ss.uu., del 20 maggio 2016, n. 10501; Corte cass., ss.uu., del 17 gennaio 2017, n. 956; Corte cass., ss.uu., del 11 maggio 2017, n. 11520; Corte cass., ss.uu., del 17 gennaio 2017, n. 953, tutte reperibili in www.cortedicassazione.it.

²⁸ In senso critico sull'apertura al sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo per errori *in iudicando* o *in procedendo*, R. VILLATA, *Giustizia amministrativa e giurisdizione unica*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, p. 285 ss.; Id., «Sui motivi inerenti alla giurisdizione», *ivi*, 2015, p. 632 ss.; Id., *La giurisdizione amministrativa e il suo processo sopravviveranno ai «cavalieri dell'apocalisse»?», *ivi*, 2017, p. 106 ss., secondo il quale così operando le Sezioni unite eserciterebbero un potere di controllo nel merito delle pronunce del Consiglio di Stato assai prossimo a quello esercitato sulle Corti d'appello, introducendo in via di fatto una giurisdizione unica, anche sotto il profilo strutturale, incompatibile con la Costituzione vigente; nello stesso senso, F. PATRONI GRIFFI, *Eccesso o rifiuto di giurisdizione e sindacato della Corte di cassazione ex articolo 111 della Costituzione*, in www.giustizia-amministrativa.it.*

lo più voci discordanti²⁹, che hanno unanimemente affermato che attraverso il rinvio pregiudiziale il giudice nazionale non si spoglia del proprio potere giurisdizionale, ma lo esercita pienamente³⁰, anche allorquando ritenga – motivatamente – di essere esonerato dall’obbligo di rinvio, per il che il controllo che l’art. 111 Cost., c. 8, affida alla Corte di cassazione non include il sindacato sulle scelte interpretative del giudice amministrativo implicanti errori di giudizio o processuali³¹.

Sul punto già il precedente intervento della Consulta con la sentenza del 18 gennaio 2018, n. 6, aveva escluso dal perimetro del motivo attinente alla giurisdizione le questioni relative al rispetto dei principi di primazia del diritto comunitario, di effettività della tutela, del giusto processo e dell’unità funzionale della giurisdizione, così come il sindacato sugli *errores in procedendo* o *in iudicando*³².

²⁹ Secondo A. TRAVI, *I motivi inerenti alla giurisdizione e il diritto dell’Unione europea in una recente ordinanza delle Sezioni Unite*, in *Foro it.*, 2020; p. 3415 ss., «La circostanza che l’ordinamento nazionale non avesse prodotto una decisione giurisdizionale conforme al diritto dell’Unione può costituire un titolo di responsabilità, ma non può introdurre un grado di giudizio non ammesso dall’ordinamento interno, anzi, nel nostro caso, non ammesso da una norma costituzionale».

³⁰ Corte cass., ss.uu., del 3 novembre 2021, n. 31311, in www.cortedicassazione.it.

³¹ Corte cass., ss.uu., del 30 ottobre 2020, n. 24107, in *Foro amm.*, 2021, p. 239.

³² Secondo la Corte costituzionale, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici. Per un commento alla pronuncia si rinvia a A. TRAVI, *Un intervento della Corte costituzionale sulla concezione ‘funzionale’ delle questioni di giurisdizione accolta dalla Corte di cassazione*, in *Dir. Proc. Amm.*, 2018, p. 1111 ss.; A. POLICE - F. CHIRICO, *I «soli motivi inerenti la giurisdizione» nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Il processo*, 2019, p. 113 ss.; G. SIGISMONDI, *Questioni di legittimità costituzionale per contrasto con le sentenze della Corte EDU e ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione contro le sentenze dei giudici speciali: la Corte costituzionale pone altri punti fermi*, in *Giur. cost.*, 2018, p. 122 ss.; M. BRANCA, *L’esecuzione della sentenza CEDU e la riapertura del processo civile o amministrativo: Corte cost. n. 123 del 2017, n. 6 e n. 23 del 2018*, *ivi*, p. 1521 ss.; F. DAL CANTO, *Il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione dinanzi alla Corte costituzionale*, *Giurisprudenza costituzionale*, *ivi*, p. 1537 ss.; M.

La Corte di giustizia UE³³, cui la questione era stata rimessa dalle Sezioni Unite con la precitata ordinanza, ha statuito che l'art. 111, c. 8, Cost., per come interpretato dalla Corte costituzionale, non viola né il principio di equivalenza, in quanto la disposizione si applica, con le medesime modalità, sia per i ricorsi basati su disposizioni di diritto nazionale che su disposizioni di diritto dell'Unione, né il principio di effettività, dal momento che nessun elemento induce a ritenere *a priori* che il diritto processuale italiano abbia, di per sé, l'effetto di rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione.

Esclusa l'estensione del ricorso per cassazione per soli motivi attinenti alla giurisdizione, rimane tuttavia sul campo il tema dei rimedi previsti per l'ipotesi di violazione dell'obbligo di rinvio pregiudiziale e della loro efficacia. L'ordinanza n. 19598 pone la questione dell'inadeguatezza del rimedio risarcitorio (*ex post*) per responsabilità dello Stato di cui alla l. n. 117/1988, essendo «indiretto» e «succedaneo»³⁴, e come tale inidoneo a garantire una tutela in forma specifica.

Volendo dunque verificare l'esperibilità di rimedi a carattere preventivo/impugnatorio e non risultando praticabile la dilatazione del ricorso per cassazione, assume centrale importanza lo strumento della revocazione, che la decisione qui in commento ha ritenuto non ammissibile, con motivazioni suscettibili di rimeditazione.

Sebbene nel caso esaminato il Consiglio di Stato abbia escluso la ricorrenza di un errore di fatto ad attitudine revocatoria – da distinguere dall'errore di diritto, non potendo l'istituto della revocazione essere impiegato come terzo grado di giudizio – in quanto la sentenza gravata non aveva ommesso di vagliare ed apprezzare le ragioni di doglianza formulate dalla appellante, ma aveva semplicemente disatteso motivatamente l'istanza di rinvio pregiudiziale (per insussistenza di

MAZZAMUTO, *Motivi inerenti alla giurisdizione - Il giudice delle leggi conferma il pluralismo delle giurisdizioni*, in *Giur. it.*, 2018, p. 704 ss.; F. DEODATO, *Nota a Corte Costituzionale sentenza 24 gennaio 2018, n. 6 e Corte di Cassazione - S. U. sentenza 29 dicembre 2017, n. 31226*, in www.ildirittoamministrativo.it, 2018.

³³ Corte di giustizia, Grande Sezione, del 21 dicembre 2021 in causa n. C-497/20, *Randstad Italia s.p.a.*, ECLI:EU:C:2021:1037.

³⁴ Sulla funzione riparatoria e compensativo-satisfattoria ed allo stesso tempo preventivo-punitiva della responsabilità dello Stato-giudice per violazione del diritto UE ai sensi della legge della l. n. 117/1988, A. BARONE, *Nomofilachia, corti sovranazionali e sicurezza giuridica*, in *Dir. Proc. Amm.*, 2020, p. 557 ss.

dubbi in ordine alla esatta interpretazione della normativa unionale invocata), non ha mancato di soggiungere, ad avviso di chi scrive in maniera discutibile, che il rimedio revocatorio non appare esperibile nei casi in cui il giudice (quand'anche, come quello di ultima istanza, gravato dal relativo obbligo) abbia "omesso" di vagliare l'istanza di parte con cui si solleva questione interpretativa, non disponendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Se appare condivisibile l'incensurabilità del ragionamento logico-giuridico, frutto di eventuale errata interpretazione di diritto o di una errata valutazione della censura, che porta il giudice a non rimettere la questione pregiudiziale alla Corte, risulta invece opinabile che il mancato esame della questione pregiudiziale posta, frutto di palese mancata percezione o errata lettura materiale degli atti processuali, sia insuscettibile di revocazione.

Già l'Adunanza Plenaria n. 3/1997 ritenne di far rientrare nell'errore di fatto revocatorio anche l'omessa pronuncia su domande od eccezioni di parte, per cui, accedendo all'interpretazione sopra delineata che qualifica l'istanza di rimessione come una domanda in senso tecnico³⁵, l'omissione di pronuncia sul punto ben può integrare errore di fatto revocatorio³⁶.

Tale conclusione trova robusto sostegno anche nella giurisprudenza più recente, secondo cui l'errore di fatto revocatorio è configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dal ri-

³⁵ «...altro non essendo – l'istanza di rimessione – che una domanda rivolta al giudice interno di rimettere la valutazione di una questione all'unico organo giurisdizionale deputato secondo il Trattato istitutivo a fornire l'esatta e uniforme interpretazione del diritto europeo»: in termini, Consiglio di Stato, Sez. IV, del 26 aprile 2018, n. 2532, in www.giustizia-amministrativa.it.

³⁶ Tra le più recenti Consiglio di Stato, Sez. IV, del 6 agosto 2020, n. 4955, in www.giustizia-amministrativa.it: «si versa pertanto nell'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronuncia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo; se ne esula allorché si contesti l'erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita». *Adde*, Consiglio di Stato, Sez. IV, del 22 gennaio 2018, n. 406; Consiglio di Stato, Sez. V, del 25 ottobre 2017, n. 4928; Consiglio di Stato, Sez. V, del 6 aprile 2017, n. 1610, tutte reperibili in www.giustizia-amministrativa.it.

corrente – tale è la questione di rinvio pregiudiziale – purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima: «si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo e non di un difetto di motivazione della decisione»³⁷.

A fronte di omesso esame totalmente immotivato della richiesta di rinvio pregiudiziale risulta dunque proficuamente esperibile il rimedio revocatorio, da escludersi solo nell'ipotesi di pronuncia "implicita", ovvero sia laddove la sentenza menzioni nella parte in fatto il motivo di censura – escludendo dunque un errore sensoperceptivo del giudice riguardo all'attività ricognitiva di lettura degli atti processuali (quanto a loro esistenza e significato) – pur omettendo di pronunciarsi espressamente su di esso nella parte motiva, dovendosi considerare la pronuncia sul punto implicita nella statuizione complessiva della sentenza³⁸.

La centralità dell'obbligo di motivazione in ordine all'omissione di rinvio pregiudiziale, senza dover ipotizzare uno «scardinamento, incostituzionale, del sistema di giustizia amministrativa»³⁹, può trovare, pertanto, un per lo meno parziale presidio difensivo (a carattere impugnatorio) a fronte di episodici, ma non escludibili, errori del giudice nazionale di ultima istanza, nei vigenti strumenti nomofilattici interni, attraverso un impiego "ortopedico" dello strumento revocatorio⁴⁰.

Andrea Gandino

³⁷ Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, del 22 agosto 2017, n. 4055; Consiglio di Stato, Sez. V, del 12 maggio 2017, n. 2229; Consiglio di Stato, Sez. V, del 5 aprile 2016, n. 1331, reperibili in www.giustizia-amministrativa.it.

³⁸ Consiglio di Stato, Sez. V, del 19 ottobre 2017, n. 4842, in www.giustizia-amministrativa.it.

³⁹ S. FOÀ, *Giustizia amministrativa e rinvio pregiudiziale alla CGUE*, cit. *supra*, nota 17, p. 157.

⁴⁰ Concordemente, M. LIPARI, *L'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia*, cit. *supra*, nota 24, par. 25. Non è di secondario rilievo che la l. 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», abbia inteso potenziare lo strumento revocatorio, prevedendone l'esperibilità nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli.

ABSTRACT:

Il vizio dell'atto interno per contrasto con la normativa eurounitaria costituisce vizio di legittimità ed è pertanto deducibile come ordinario motivo di ricorso, soggetto alle ordinarie preclusioni processuali, per cui il giudice nazionale di ultima istanza ha l'obbligo di motivare espressamente il rifiuto di rinvio pregiudiziale in maniera non dissimile dall'obbligo di motivare il rigetto del relativo motivo, in osservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Costituendo l'istanza di rimessione una domanda in senso tecnico, a dispetto di quanto ritenuto dalla pronuncia in commento, l'omissione immotivata di pronuncia sul punto integra errore di fatto revocatorio.

EN:

The defect in the internal act inasmuch as it infringes European Union law constitutes a defect in legitimacy and may therefore be invoked as an ordinary ground of appeal, subject to the ordinary procedural restrictions, with the result that the national court of last instance is obliged to expressly state the reasons for refusing a prejudicial reference in a manner not dissimilar to the obligation to state the reasons for rejecting the relevant plea, in accordance with the principle of correspondence between the request and the ruling. Since the application for reference is a request in the technical sense, and notwithstanding the ruling in the commentary, an unmotivated failure to rule on the point constitutes an error of revocatory fact.

PAROLE CHIAVE:

Omesso rinvio pregiudiziale - domanda in senso tecnico - errore di fatto - revocazione - corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Failure to make a pre-judicial reference - request in the technical sense - error of fact - revocation - correspondence between the request and the ruling

Giurisprudenza annotata.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Sentenza del 09 settembre 2021 nella causa C-783/19*

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. GB

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche – Carattere uniforme ed esaustivo – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii) – Articolo 103, paragrafo 2, lettera b) – Evocazione – Denominazione di origine protetta (DOP) “Champagne” – Servizi – Comparabilità dei prodotti – Uso della denominazione commerciale “Champanillo”.

L'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, protegge le denominazioni di origine protetta (DOP) da condotte evocative relative sia ai prodotti che ai servizi.

L'«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno contestato siano identici o simili e, dall'altro, si configura quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denomina-

* Il testo integrale della sentenza è reperibile sul sito internet www.curia.eu. In argomento v. *infra*, il commento di ALBERTA MARTINI BARZOLAI.

zione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione.

Ai fini della configurabilità dell'«evocazione» non è necessario che la condotta censurata configuri anche un atto di concorrenza sleale.

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 103 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (in prosieguo: il «CIVC») e GB, in merito a una violazione della denominazione d'origine protetta (DOP) «Champagne».

Contesto normativo

omissis

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15 GB possiede bar di tapas in Spagna e utilizza il segno CHAMPANILLO per designarli e promuoverli sui social network nonché attraverso volantini pubblicitari. Esso associa a tale segno, segnatamente, un supporto grafico raffigurante due coppe, riempite di una bevanda spumante, che si toccano.

16 In due occasioni, nel 2011 e nel 2015, l'Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi ha accolto l'opposizione proposta dal CIVC, organismo per la tutela degli interessi dei produttori di champagne, alle domande di registrazione del marchio CHAMPANILLO presentate da GB, sulla base del rilievo che la registrazione di detto segno come

marchio è incompatibile con la DOP «Champagne», la quale gode di una protezione internazionale.

17 Fino al 2015 GB commercializzava una bevanda spumante denominata Champanillo e ha cessato tale commercializzazione su richiesta del CIVC.

18 Ritenendo che l'uso del segno CHAMPANILLO costituisca una violazione della DOP «Champagne», il CIVC ha proposto ricorso dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Tribunale di commercio di Barcellona, Spagna) diretto a ottenere la condanna di GB a cessare l'uso del segno CHAMPANILLO, anche sui social network (Instagram e Facebook), a ritirare dal mercato e da Internet tutte le insegne e i documenti pubblicitari o commerciali su cui appare tale segno e di cancellare il nome di dominio «champanillo.es».

19 In sua difesa, GB ha sostenuto che l'uso del segno CHAMPANILLO come denominazione commerciale di esercizi destinati alla ristorazione non comporta alcun rischio di confusione con i prodotti protetti dalla DOP «Champagne» e che non ha alcuna intenzione di sfruttare la notorietà di detta DOP.

20 Lo Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Tribunale di commercio di Barcellona) ha respinto il ricorso del CIVC.

21 Il Tribunale ha ritenuto che l'uso del segno CHAMPANILLO da parte di GB non richiamasse la DOP «Champagne», in quanto tale segno non si riferiva a una bevanda alcolica, ma a locali di ristorazione – in cui non si commercializza champagne – e, quindi, a prodotti diversi da quelli protetti dalla DOP, destinati ad un pubblico diverso, e, pertanto, non violava tale denominazione.

22 Lo Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Tribunale di commercio di Barcellona) si è basato su una sentenza del 1° marzo 2016 del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), con la quale quest'ultimo ha escluso che l'uso del termine Champín per commercializzare una bevanda gassata senza alcol a base di frutta, destinata al

consumo in occasione di feste per bambini, violasse la DOP «Champagne», data la differenza tra i prodotti interessati e il pubblico cui erano destinati e nonostante la somiglianza fonetica tra i due segni.

23 Il CIVC ha impugnato la sentenza dello Juzgado de lo Mercantil de Barcelona (Tribunale di commercio di Barcellona) dinanzi all'Audiencia provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona, Spagna).

24 Il giudice del rinvio si interroga sull'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 510/2006, nonché dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, in particolare sulla questione se tali disposizioni tutelino le DOP dall'uso nel commercio di segni che non designano prodotti ma servizi.

25 È in tale contesto che l'Audiencia Provincial de Barcelona (Corte provinciale di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la portata della protezione di una denominazione di origine consenta di tutelarla non solo rispetto a prodotti simili, ma anche nei confronti di servizi che potrebbero essere connessi alla distribuzione diretta o indiretta di tali prodotti.

2) Se il rischio di violazione per evocazione di cui ai citati articoli dei regolamenti dell'Unione richieda che si esegua principalmente un'analisi della denominazione utilizzata[,] per determinarne l'effetto sul consumatore medio, o s[e], al fine di esaminare tale rischio di violazione per evocazione[,] occorra determinare in via preliminare se si tratti di prodotti uguali, prodotti simili o prodotti complessi che contengano, fra i loro componenti, un prodotto tutelato da una denominazione di origine.

3) Se il rischio di violazione per evocazione debba essere stabilito con parametri oggettivi quando sussista una coincidenza totale o molto elevata fra i nomi, o se debba essere graduato in considerazione dei

prodotti e servizi evocativi ed evocati al fine di concludere che il rischio di evocazione è lieve o irrilevante.

4) Se la protezione prevista dalla normativa di riferimento nei casi di rischio di evocazione o sfruttamento sia una protezione specifica, propria delle peculiarità di questi prodotti, o se la protezione debba necessariamente essere collegata alle norme sulla concorrenza sleale».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

26 In primo luogo, occorre rilevare che il giudice del rinvio considera che le norme del diritto dell'Unione in materia di protezione delle DOP dovrebbero essere applicate congiuntamente a quelle della convenzione tra la Repubblica francese e lo Stato spagnolo sulla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di taluni prodotti, firmata a Madrid il 27 giugno 1973 (JORF del 18 aprile 1975, pag. 4011), e dell'articolo L. 643-1 del code rural (codice rurale francese).

27 Orbene, la Corte ha dichiarato, riguardo all'applicazione del regolamento n. 1234/2007, che il regime di protezione delle DOP presenta un carattere uniforme ed esaustivo, di modo che esso osta sia all'applicazione di un regime di protezione nazionale delle denominazioni o delle indicazioni geografiche sia a quella di un regime di protezione previsto da trattati che vincolano due Stati membri diretto a conferire a una denominazione, riconosciuta secondo il diritto di uno Stato membro come una denominazione di origine, una protezione in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenze dell'8 settembre 2009, *Budějovický Budvar*, C-478/07, EU:C:2009:521, punti 114 e 129, nonché del 14 settembre 2017, *EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto*, C-56/16 P, EU:C:2017:693, punti da 100 a 103).

28 Ne consegue che, in una controversia come quella oggetto del procedimento principale, in cui si discute della protezione di una DOP, il giudice del rinvio è tenuto ad applicare esclusivamente la normativa dell'Unione applicabile in materia.

29 In secondo luogo, conformemente a costante giurisprudenza, nell'ambito della procedura di cooperazione con i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. A tale riguardo, la Corte può ricavare dal complesso degli elementi forniti dal giudice del rinvio, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, le norme e i principi di diritto dell'Unione che richiedono un'interpretazione tenuto conto dell'oggetto della controversia di cui al procedimento principale, persino qualora queste disposizioni non siano espressamente menzionate nelle questioni rivolte da tale giudice (sentenza dell'11 novembre 2020, DenizBank, C-287/19, EU:C:2020:897, punto 59 e giurisprudenza ivi citata).

30 Il giudice del rinvio si interroga sull'interpretazione dell'articolo 13 del regolamento n. 510/2006 e dell'articolo 103 del regolamento n. 1308/2013.

31 Tuttavia, occorre constatare che né il regolamento n. 510/2006 né il regolamento n. 1151/2012, che lo ha abrogato e sostituito, sono applicabili alla controversia oggetto del procedimento principale. Infatti, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 510/2006 e dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012, tali regolamenti non si applicano ai prodotti vitivinicoli.

32 Tale constatazione non è tuttavia tale da incidere sul contenuto della risposta da fornire al giudice del rinvio. Infatti, da un lato, come menzionato al punto 14 della presente sentenza, le disposizioni pertinenti del regolamento n. 1151/2012 e del regolamento n. 1308/2013 sono analoghe. Dall'altro, la Corte riconosce ai principi elaborati nell'ambito di ciascun regime di protezione un'applicazione trasversale, in modo da garantire un'applicazione coerente delle disposizioni del diritto dell'Unione relative alla tutela delle denominazioni e delle indicazioni geografiche (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-393/16, EU:C:2017:991, punto 32).

33 In terzo luogo, occorre altresì rilevare che, per quanto riguarda l'applicazione *ratione temporis* del regolamento n. 1308/2013, che ha abrogato il regolamento n. 1234/2007 ed è applicabile dal 1° gennaio 2014, gli elementi forniti dal giudice del rinvio non consentono di stabilire se quest'ultimo sia parimenti applicabile ai fatti oggetto del procedimento principale.

34 Tuttavia, poiché l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 è formulato in termini analoghi a quelli dell'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007, l'interpretazione di detta prima disposizione è applicabile alla seconda.

35 Infine, in quarto luogo, occorre rilevare che, sebbene il giudice del rinvio si interroghi sull'interpretazione dell'articolo 103 del regolamento n. 1308/2013, in particolare del paragrafo 2, lettera b), di tale articolo, risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che sono stati sollevati dubbi sull'applicabilità dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), di detto regolamento.

36 A tal riguardo, occorre rilevare che l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 contiene una serie graduata di condotte vietate, che si basa sulla natura delle stesse (v., per analogia, sentenza del 2 maggio 2019, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego*, C-614/17, EU:C:2019:344, punti 25 e 27). Pertanto, l'ambito di applicazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 deve essere necessariamente distinto da quello dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento (v., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2020, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier*, C-490/19, EU:C:2020:1043, punto 25).

37 Orbene, l'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1308/2013 è inteso a vietare ogni uso diretto o indiretto di una denominazione registrata che sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica protetta mediante la registrazione, in una forma che, da un punto di vista fonetico e visi-

vo, sia identica o, almeno, fortemente simile a tale denominazione (v., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2020, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier*, C-490/19, EU:C:2020:1043, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

38 Ciò implica, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, che la nozione di «uso» della DOP, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, sussiste quando il grado di somiglianza tra i segni in conflitto sia particolarmente elevato e prossimo all'identità, da un punto di vista visivo e/o fonetico, cosicché l'uso dell'indicazione geografica protetta avviene in una forma che presenta collegamenti così stretti con quest'ultima che il segno controverso risulta evidentemente legato ad essa in modo inscindibile.

39 A differenza delle condotte di cui all'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento n. 1308/2013 non utilizzano né direttamente né indirettamente la denominazione protetta stessa, ma la suggeriscono in modo tale che il consumatore sia indotto a stabilire un sufficiente nesso di vicinanza con detta denominazione (v., per analogia, sentenze del 7 giugno 2018, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, EU:C:2018:415, punto 33, e del 17 dicembre 2020, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier*, C-490/19, EU:C:2020:1043, punto 25).

40 Ne consegue che la nozione di «uso», ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, deve essere interpretata restrittivamente, salvo privare di oggetto la distinzione tra tale nozione e, in particolare, quella di «evocazione», ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, il che sarebbe contrario alla volontà del legislatore dell'Unione.

41 Nel procedimento principale, e fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, si pone la questione di sapere se il segno CHAMPANILLO di cui trattasi, che risulta dalla combinazione del

termine champagne in spagnolo (champán), senza accento tonico sulla vocale «a», con il suffisso diminutivo «illo», e che significa quindi, in spagnolo, «piccolo champagne», sia o meno comparabile alla DOP «Champagne». Appare che tale segno, pur suggerendo tale denominazione, se ne allontani significativamente da un punto di vista visivo e/o fonetico. Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza menzionata ai punti da 36 a 39 della presente sentenza, l'uso di un segno siffatto non sembra rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013.

42 Alla luce di quanto precede, nell'ambito della risposta da fornire alle questioni pregiudiziali, occorre procedere all'interpretazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013.

Sulla prima questione

43 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che protegge le DOP da condotte vietate relative sia ai prodotti che ai servizi.

44 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, per interpretare una norma di diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto della formulazione della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., segnatamente, sentenza del 6 ottobre 2020, Jobcenter Krefeld, C-181/19, EU:C:2020:794, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

45 Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, occorre rilevare che tale disposizione prevede che una DOP sia protetta contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è indicata l'origine vera del prodotto «o servizio».

46 Ne consegue che, se è vero che solo i prodotti possono, in forza dell'articolo 92 e dell'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), di tale rego-

lamento, beneficiare di una DOP, nell'ambito di applicazione della protezione conferita da tale denominazione rientra tuttavia qualsiasi uso della stessa da parte di prodotti o servizi.

47 Una siffatta interpretazione derivante dalla formulazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 è confermata dal contesto nel quale si inserisce tale disposizione. Infatti, da un lato, dal considerando 97 del regolamento n. 1308/2013 emerge che l'intenzione del legislatore dell'Unione è stata quella di istituire, tramite lo stesso regolamento, una protezione delle DOP nei confronti di qualsiasi uso che ne sia fatto mediante prodotti e servizi che non rientrano nell'ambito di tale regolamento. Dall'altro lato, il considerando 32 del regolamento n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, le cui disposizioni pertinenti, come rilevato al punto 32 della presente sentenza, sono analoghe a quelle del regolamento n. 1308/2013, enuncia altresì che la tutela delle DOP da usurpazioni, imitazioni ed evocazioni delle denominazioni registrate deve essere estesa ai servizi, onde garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo.

48 Tale interpretazione è anche coerente con gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1308/2013.

49 Occorre ricordare, infatti, che detto regolamento costituisce uno strumento della politica agricola comune diretto essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un'indicazione geografica registrata in forza di detto regolamento presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari e, pertanto, offrano una garanzia di qualità dovuta alla loro provenienza geografica, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della notorietà discendente dalla qualità di tali prodotti (sentenza del 20 dicembre 2017, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, C-393/16, EU:C:2017:991, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

50 Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 36 e 37 delle sue conclusioni, l'articolo 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 predispone dunque una protezione ad ampio raggio destinata ad estendersi a tutti gli usi che sfruttano la notorietà associata ai prodotti protetti da una di tali indicazioni.

51 In tali circostanze, un'interpretazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 che non consenta di proteggere una DOP quando il segno controverso designa un servizio non solo non sarebbe coerente con l'ampia portata riconosciuta alla protezione delle indicazioni geografiche registrate, ma, inoltre, non consentirebbe di conseguire pienamente tale obiettivo di protezione, dal momento che la notorietà di un prodotto DOP può essere indebitamente sfruttata anche quando la pratica prevista da tale disposizione riguarda un servizio.

52 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che protegge le DOP da condotte relative sia ai prodotti che ai servizi.

Sulle questioni seconda e terza

53 Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che l'«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili e, dall'altro, deve essere determinata mediante il ricorso a fattori oggettivi al fine di dimostrare un'incidenza significativa su un consumatore medio.

54 A tal riguardo, occorre rilevare, al pari dell'avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, che, se l'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1308/2013 precisa che l'uso diretto o indiretto di una DOP è vietato sia laddove riguardi «prodotti comparabili» non conformi al disciplinare di quest'ultima, sia nella misura in

cui tale uso sfrutti la notorietà della DOP, il paragrafo 2, lettera b), di tale articolo non contiene nessuna indicazione né nel senso di una limitazione della protezione contro qualsiasi evocazione alle sole ipotesi in cui i prodotti contraddistinti dalla DOP e i prodotti o i servizi per i quali è utilizzato il segno controverso siano «comparabili» o «simili», né nel senso di un'estensione di tale protezione ai casi in cui il segno si riferisca a prodotti o servizi non simili a quelli che beneficiano della DOP.

55 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la nozione di «evocazione» si estende all'ipotesi in cui il segno utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una indicazione geografica protetta o di una DOP, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto di cui trattasi, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di detta indicazione o denominazione (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, EU:C:2018:415, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

56 Inoltre, può sussistere evocazione di un'indicazione geografica protetta o di una DOP qualora, trattandosi di prodotti di apparenza analoga, vi sia un'affinità fonetica e visiva tra l'indicazione geografica protetta o la DOP e il segno contestato (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, EU:C:2018:415, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

57 Tuttavia, né la parziale incorporazione di una DOP in un segno che contraddistingue prodotti o servizi non protetti da tale denominazione, né l'identificazione di una similarità fonetica e visiva di tale segno con detta denominazione costituiscono condizioni che devono essere obbligatoriamente soddisfatte per accertare l'esistenza di un'evocazione di tale medesima denominazione. L'evocazione può infatti risultare anche da una «vicinanza concettuale» tra la denominazione protetta e il segno di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, EU:C:2018:415, punti 46, 49 e 50).

58 Ne consegue che, per quanto riguarda la nozione di «evocazione», il criterio determinante è quello di accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce protetta dalla DOP, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare tenendo conto, se del caso, dell'incorporazione parziale di una DOP nella denominazione contestata, di un'affinità fonetica e/o visiva di tale denominazione con tale DOP, o ancora di una vicinanza concettuale tra detta denominazione e detta DOP (v., in tal senso, sentenze del 7 giugno 2018, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, EU:C:2018:415, punto 51, e del 17 dicembre 2020, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier*, C-490/19, EU:C:2020:1043, punto 26).

59 In ogni caso, la Corte ha chiarito che per accertare l'esistenza di un'evocazione è essenziale che il consumatore stabilisca un nesso tra il termine utilizzato per designare il prodotto in questione e l'indicazione geografica protetta. Detto nesso deve essere sufficientemente diretto e univoco (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, EU:C:2018:415, punti 45 e 53 e giurisprudenza ivi citata).

60 Ne consegue che l'evocazione, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, può essere accertata solo mediante una valutazione globale del giudice del rinvio che comprenda l'insieme degli elementi rilevanti della causa.

61 Di conseguenza, la nozione di «evocazione», ai sensi del regolamento n. 1308/2013, non esige che il prodotto protetto dalla DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata siano identici o simili.

62 La Corte ha precisato che, nel valutare l'esistenza di una tale evocazione, si deve fare riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2018, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, EU:C:2018:415, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

63 Tale nozione di consumatore europeo medio deve essere interpretata in modo da garantire una protezione effettiva e uniforme delle denominazioni registrate contro qualsiasi evocazione di queste ultime nel territorio dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2019, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego*, C-614/17, EU:C:2019:344, punto 47).

64 Secondo la giurisprudenza della Corte, la protezione effettiva e uniforme delle denominazioni protette su tutto il territorio esige che non si tenga conto delle circostanze che possano escludere l'esistenza di un'evocazione per i consumatori di un solo Stato membro. Resta comunque il fatto che, per attuare la protezione di cui all'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, l'esistenza di un'evocazione può essere valutata anche con riferimento ai consumatori di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2019, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego*, C-614/17, EU:C:2019:344, punto 48).

65 Nella causa oggetto del procedimento principale, spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto dell'insieme degli elementi pertinenti che caratterizzano l'uso della DOP in questione e del contesto in cui tale uso avviene, se la denominazione CHAMPANILLO sia tale da creare una confusione nella mente del consumatore medio europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco con lo champagne, affinché detto giudice possa poi esaminare se sussista nel caso di specie un'evocazione, ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, di detta DOP. Nell'ambito di questa valutazione, il giudice del rinvio dovrà prendere in considerazione diversi elementi, tra i quali, in particolare, la forte somiglianza, sia visiva che fonetica, tra la denominazione contestata e la denominazione protetta, nonché l'uso della denominazione contestata per designare servizi di ristorazione e a scopo pubblicitario.

66 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso

che l'«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili e, dall'altro, si configura quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione. Nell'effettuare tale valutazione, spetta al giudice del rinvio prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti connessi all'uso della denominazione di cui trattasi.

Sulla quarta questione

67 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «evocazione», ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 debba essere interpretata nel senso che l'«evocazione», di cui a tale disposizione è subordinata all'accertamento dell'esistenza di un atto di concorrenza sleale.

68 Come risulta dai punti da 56 a 60 della presente sentenza, il regime di protezione contro l'evocazione di una DOP quale prevista all'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 è un regime di protezione oggettivo, dal momento che la sua attuazione non richiede di dimostrare l'esistenza di dolo o colpa. Inoltre, la protezione istituita da tale disposizione non è subordinata all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di concorrenza tra i prodotti protetti dalla denominazione registrata e i prodotti o i servizi per i quali il segno contestato è utilizzato o a quello di un rischio di confusione per il consumatore in relazione a tali prodotti e/o servizi.

69 Ne consegue che, sebbene, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 75 delle sue conclusioni, non si possa escludere che una stessa condotta possa integrare al contempo gli estremi di una pratica vietata dall'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 e di un atto di concorrenza sleale ai sensi del diritto nazionale applicabile in materia, l'ambito di applicazione di tale disposizione è più ampio di quest'ultimo.

70 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l'«evocazione» di cui a tale disposizione non è subordinata all'accertamento dell'esistenza di un atto di concorrenza sleale, dal momento che tale disposizione istituisce una protezione specifica e propria che si applica indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale in materia di concorrenza sleale.

[Omissis]

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) L'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che protegge le denominazioni di origine protetta (DOP) da condotte relative sia ai prodotti che ai servizi.

2) L'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l'«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno contestato siano identici o simili e, dall'altro, si configura quando l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L'esistenza di un tale nesso può ri-

sultare da diversi elementi, in particolare, dall'incorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione.

3) L'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l'«evocazione» di cui a tale disposizione non è subordinata all'accertamento dell'esistenza di un atto di concorrenza sleale, dal momento che tale disposizione istituisce una protezione specifica e propria che si applica indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale in materia di concorrenza sleale.

[omissis].

IL CASO «CHAMPANILLO»: L'EVOCAZIONE SI ESTENDE ANCHE AI SERVIZI

Sommario: 1. Il caso. – 2. Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia. – 3. Le coordinate ermeneutiche della materia. – 4. La decisione. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Il caso.

Con la sentenza *Champanillo* del 9 settembre 2021 (C-783/19)¹, la Corte di giustizia si pronuncia nuovamente sul tema dell'evocazione di una D.O.P., chiarendo per la prima volta come debba essere intesa tale pratica laddove l'accostamento alla denominazione d'origine riguardi un servizio.

La controversia da cui origina il rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo ha quali protagonisti il *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne* (d'ora in avanti CIVC), organismo incaricato di tutelare gli interessi dei produttori di champagne, e una società spagnola GB (d'ora in poi GB). Quest'ultima possiede dei locali di ristorazione e da decenni usa l'insegna "*Champanillo*" accompagnata da un'immagine raffigurativa di due coppe, contenenti una bevanda di colore rosso, che si toccano simulando un brindisi. La medesima società spagnola promuove altresì tale servizio di ristorazione denominato "*Champanillo*" attraverso volantini pubblicitari e i principali social network e risulta proprietaria del nome a dominio "*champanillo.es*".

In ragione di ciò, il CIVC, ritenendo che l'uso del predetto nome commerciale sfrutti indebitamente la reputazione della D.O.P. *Champagne*, agisce avanti al Tribunale di Barcellona (*Juzgado mercantil de Barcelona*) al fine di ottenere la cessazione dell'uso del segno "*Champanillo*" e la soppressione del dominio "*champanillo.es*". Il CIVC sottolinea che, nella condotta tenuta per lungo tempo dalla GB, vi sono

¹ V. sentenza della Corte di giustizia del 09 settembre 2021, C-783/19, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contro GB*, ECLI:EU:C:2021:713, in www.curia.europa.eu.

chiari indici della volontà della convenuta di sfruttare indebitamente la notorietà della D.O.P. *Champagne*: infatti, oltre ad utilizzare un nome e un supporto grafico chiaramente evocativo della D.O.P., la GB aveva avanzato all'ufficio brevetti spagnolo ben due domande di registrazione del marchio "*Champanillo*" ed entrambe erano state respinte in ragione dell'incompatibilità del marchio con la D.O.P. *Champagne*. Inoltre, nei *tapas* bar "*Champanillo*" in passato era stato commercializzato un vino spumante di qualità, denominato *Champanillo*, la cui somministrazione era stata interrotta nel 2015 a seguito di opposizione del medesimo CIVC. A fronte di ciò era pressoché impossibile, ad avviso del CIVC, che la convenuta potesse contestare la sussistenza di un intento parassitario della rinomata D.O.P. *Champagne*.

Il Giudice spagnolo di primo grado, tuttavia, respinge le domande del CIVC ritenendo dirimente, al fine di escludere la sussistenza di un'evocazione della D.O.P. *Champagne*, il fatto che la società GB non commercializzasse tale spumante e si rivolgesse a un pubblico diverso da quello di riferimento per la D.O.P. in questione.

A seguito dell'impugnazione della sentenza avanti all'*Audiencia Provincial de Barcelona*, il giudice d'appello spagnolo reputa indispensabile ai fini del decidere sottoporre alla Corte di giustizia una domanda pregiudiziale volta all'interpretazione dell'art. 103 del Regolamento UE n. 1308/2013², che si occupa di delineare il regime di tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette in riferimento al settore vitivinicolo³.

² Trattasi del Reg. UE, n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti CEE n. 922/752, CEE n. 234/79, CE n. 1037/2001 e CE n. 1234/2007 del Consiglio, in GUUE, 2013, L 347, p. 671 ss.

³ Come specificato anche nella sentenza in commento al fine di chiarire quali norme dovessero essere oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia, si precisa che il regime di protezione delle denominazioni registrate si rinvia in tre normative differenti: il Reg. UE n. 1308/2013 delinea il regime di tutela per il settore vitivinicolo, il Reg. CE n. 110/2008 si riferisce alle bevande spiritose, mentre il Reg. UE n. 1151/2012 è dedicato ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari diversi dai vini e dalle bevande spiritose. Poiché la formulazione delle norme appartenenti ai diversi settori è in larga parte coincidente, la Corte di giustizia ha più volte affermato che i principi giurisprudenziali espressi in materia sono estensibili a tutti i prodotti agro-alimentari ed hanno portata trasversale. Così espressamente sentenza della Corte di giustizia del 09 settembre 2021, C-783/19, *Champanillo*, cit. punto 32 e, altresì, sen-

2. Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia.

Il giudice del rinvio sottopone alla Corte di Lussemburgo quattro questioni pregiudiziali, tra loro strettamente connesse, intese a chiarire se nella fattispecie controversa possa configurarsi un'ipotesi di evocazione di una denominazione di origine, destinata a ricadere nella sfera di protezione di cui all'art. 103, paragrafo 2, lettera *b*) del Regolamento UE, n. 1308/2013, nonostante la denominazione commerciale *Champanillo* sia riferibile a un servizio e non a un prodotto uguale o comparabile alla D.O.P. *Champagne*.

Con la seconda questione si chiede alla Corte europea se, ai fini della configurazione di una fattispecie evocativa, sia indispensabile che il prodotto D.O.P. e il bene o servizio contrassegnato dal nome controverso siano identici o simili.

La terza richiesta interpretativa concerne i presupposti costitutivi dell'evocazione disciplinata dall'art. 103, par. 2, lettera *b*) del Regolamento UE, n. 1308/2013 e la possibilità di escludere la sussistenza di tale condotta illecita qualora il rischio di evocazione sia particolarmente lieve o irrilevante. Tale domanda impone alla Corte di giustizia di precisare se vi sia evocazione solo in presenza di parametri oggettivi che inducano a ritenere sussistente una coincidenza totale o molto elevata tra il nome della D.O.P. e il segno controverso, oppure se debba essere valutato il rischio di confusione del consumatore e, conseguentemente, possa essere esclusa la sussistenza di un'evocazione se il rischio di generare l'associazione di idee tipica della condotta *de qua* è particolarmente lieve.

Si richiede infine un intervento della Corte inteso a precisare se, affinché sussista un'ipotesi di evocazione, è necessario che siano al contempo integrati anche gli estremi di un atto di concorrenza sleale.

3. Le coordinate ermeneutiche della materia.

Le questioni pregiudiziali sottoposte offrono alla Corte l'occasione

tenza della Corte di giustizia del 20 dicembre 2017, C-393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG (Champagner Sorbet)*, ECLI:EU:C:2017:991, punto 32.

di ripercorrere l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di protezione delle denominazioni di origine dalle condotte evocative, estendendo la configurabilità dell'evocazione anche ai servizi che si richiamino indebitamente a una D.O.P. o I.G.P..

Nel caso di specie, essendo in questione una possibile evocazione di una D.O.P. riferita ad un vino spumante di qualità esistente prima dell'entrata in vigore del Regolamento UE n. 1308/2013⁴, la Corte muove dalla considerazione per cui, contrariamente a quanto richiesto dal Giudice del rinvio⁵, oggetto di interpretazione deve essere l'art. 103 del medesimo Regolamento UE n. 1308/2013, che delinea un elenco graduato di comportamenti vietati in quanto lesivi in diversa misura del prodotto a denominazione di origine o indicazione geografica protetta⁶.

⁴ L'art. 107, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 1308/2013 prevede infatti che le denominazioni dei vini esistenti prima dell'entrata in vigore del Reg. UE n. 1308/2013 sono automaticamente protette e iscritte nel registro di cui all'art. 104 del medesimo Regolamento.

⁵ Il giudice spagnolo rappresentava alla Corte di Lussemburgo come nella controversia in questione venissero in rilievo quali norme applicabili una convenzione bilaterale tra la Repubblica Francese e lo Stato spagnolo, due normative interne francesi e, quanto al diritto dell'Unione europea, sia il Reg. UE n. 1308/2013 (e il precedente Reg. CE n. 1234/2007), sia il Reg. UE n. 510/2006. La Corte di giustizia, prima di entrare nel merito del quesito interpretativo, rammenta che il regime europeo di protezione delle denominazioni registrate è uniforme ed esclusivo e, pertanto, osta all'applicazione di norme nazionali o convenzionali in materia. Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 09 settembre 2021, C-783/19, *Champanillo*, cit. punti 27-28 e, in precedenza, sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2009, C-478/07, *Budějovický Budvar*, ECLI:EU:C:2009:521, punti 114, 129 e sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2017, C-56/16, *EUIPO C. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto*, ECLI:EU:C:2017:693, punti 100-103. La Corte precisa, inoltre, che la normativa europea di riferimento nel settore vitivinicolo è il solo art. 103 del Reg. UE n. 1308/2013, per le ragioni già esposte *supra* in nota 3.

⁶ Per tutti i regimi di protezione delle D.O.P. / I.G.P. la Corte ha avuto modo di chiarire a più riprese che i comportamenti illeciti sono graduati e tra loro distinti in ragione della tipologia di condotta e dell'interesse sotteso. Cfr. in proposito sentenza della Corte di giustizia del 07 giugno 2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association c. Michael Klotz*, in *Dir. ind.* 2018, 5, p. 435 ss., punti 29, 31, 39 e, altresì, sentenza della Corte di giustizia del 02 maggio 2019 C-614/17, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego c. Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud*, in *DCSCI*, 2019, 3-4, p. 361 ss., punto 27 e, di recente, sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, C-490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier c. Société Fromagère du Livradois SAS*, in *Riv. dir. agr.*, 2021, II, p. 37 ss., punto 24.

L'art. 103, par. 2, Regolamento UE n. 1308/2013 tutela le D.O.P. e le I.G.P. contro quattro tipologie di comportamento: la lettera *a*) considera il caso dell'impiego diretto o indiretto della denominazione registrata per prodotti comparabili, ma non conformi al disciplinare, oppure per prodotti che comunque sfruttino la notorietà del segno geografico⁷; la lettera *b*) sanziona l'agganciamento parassitario al segno geografico attuato tramite usurpazione, imitazione o evocazione dello stesso e che si configura anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una trascrizione, o una traslitterazione, o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili.

Queste prime due fattispecie tutelano il segno geografico in sé, quale titolo formale, la cui acquisizione presuppone per l'imprenditore un notevole dispendio di tempo, investimenti economici e organizzativi, nonché costante sottoposizione a controlli rigorosi e, dunque, rispondono al duplice obiettivo di garantire una remunerazione corrispondente alla qualità del prodotto e di accordare una protezione uniforme alle D.O.P. e I.G.P. in quanto diritti di proprietà intellettuale "speciali", aventi una natura di stampo anche pubblicistico, in ragione delle peculiarità della filiera agro-alimentare⁸.

In ragione di ciò le fattispecie in questione si distinguono dalle successive in quanto si configurano per il solo fatto che il prodotto simile richiami direttamente o indirettamente, oppure evochi i pregi della D.O.P. o I.G.P., a prescindere dalla sussistenza di un concreto rischio di confusione per il consumatore.

⁷ Anche nella sentenza in commento, la Corte di giustizia precisa che si è in presenza di un «uso» della D.O.P., ai sensi dell'art. 103, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE n. 1308/2013 quando «il grado di somiglianza tra i segni in conflitto sia particolarmente elevato e prossimo all'identità, da un punto di vista visivo e/o fonetico, cosicché l'uso dell'indicazione geografica protetta avviene in una forma che presenta collegamenti così stretti con quest'ultima che il segno controverso risulta evidentemente legato ad essa in modo inscindibile». Così espressamente Corte di giustizia UE, 09 settembre 2021, C-783/19, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne contro GB*, punto 38.

⁸ In riferimento alle *rationes* sottese al sistema di qualità dei prodotti agroalimentari dell'Unione europea cfr. diffusamente I. CANFORA, *La politica della qualità dei prodotti agroalimentari dell'UE*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, a cura di P. BORGHI, I. CANFORA, A. DI LAURO, L. RUSSO, Milano, 2021, p. 425 ss.

Tale considerazione ha ricadute notevoli anche dal punto di vista dell'onere probatorio poiché, ove sia provata la sussistenza di una delle condotte di impiego diretto o indiretto della denominazione registrata, oppure un agganciamento parassitario per usurpazione, imitazione o evocazione, non occorrerà dimostrare che il comportamento sia anche ingannevole per il consumatore, né avrà alcun rilievo che, in concreto, chi pone in vendita il prodotto simile abbia adottato accorgimenti tali da rendere nota la reale origine del bene o chiarire la differenza dello stesso rispetto al prodotto a denominazione registrata⁹.

Al contrario, le ipotesi di cui alle lettere successive paiono costituire una specificazione (per i prodotti di qualità) del più generale obbligo di "lealtà" dell'informazione imposto dall'art. 7 del Regolamento UE n. 1169/2011: le condotte di cui alle lettere *c*) e *d*), infatti, si configurano solo laddove il richiamo indebito alla denominazione registrata sia anche ingannevole o idoneo ad indurre in errore il consumatore¹⁰. La lettera *c*) considera, infatti, illecita qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali; la lettera *d*) reca, invece, una clausola di chiusura che permette di sanzionare qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto¹¹.

Sotto il profilo probatorio, dunque, per ritenere integrata una delle due fattispecie in questione, dovrà darsi rigorosa dimostrazione sia della condotta illecita di richiamo alla denominazione registrata, sia della sua falsità o ingannevolezza in relazione all'origine del prodotto. Mentre nelle prime due condotte viene in considerazione il solo interesse del produttore a denominazione registrata a vedere distinto e remunerato il suo prodotto di qualità, nelle seconde, infatti, entra in gioco anche il diritto del consumatore a che l'informazione sull'origine sia attendibile e veritiera.

Se la distinzione delle condotte e dei conseguenti oneri probatori

⁹ Cfr. in proposito, in riferimento alla disciplina di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012, V. RUBINO, *From "Cambozola" to "Toscoro"*, in *EFFLR*, 2017, 4, p. 326 ss. (specificamente p. 327).

¹⁰ Così V. RUBINO, *From "Cambozola" to "Toscoro"*, *cit.*, p. 331.

¹¹ In ordine all'interpretazione della condotta di cui alla lett. d), in riferimento all'analogo art. 13, Reg. UE n. 1151/2012 v. di recente la sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, C-490/19, *Morbier*, *cit.*

appare sufficientemente chiara in linea teorica, tuttavia, così non è nell'applicazione concreta: infatti, vista la prossimità di tali condotte, l'assenza di specifiche definizioni normative di ciascuna e la tendenza della giurisprudenza a dare una lettura sempre più estensiva del concetto di «evocazione», da sempre è risultato particolarmente arduo delineare i tratti distintivi tra le varie fattispecie e, in particolare, tra le condotte di imitazione, usurpazione ed evocazione considerate dalla lettera *b*) dell'art. 103 del Regolamento UE n. 1308/2013.

In relazione a queste ultime condotte, dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che esse vanno considerate in ordine di gravità ed evidenza decrescente, poiché per «usurpazione» dobbiamo intendere una vera e propria appropriazione dei pregi della D.O.P./I.G.P., mentre il concetto di «imitazione» si riferisce ad una riproduzione con plagio del prodotto a denominazione registrata; l'evocazione, invece, si richiama ad un concetto molto più ambiguo e sfuggente ove la pratica commerciale complessiva è suscettibile di richiamare alla mente del consumatore il prodotto a denominazione registrata¹².

L'ambiguità del concetto dell'evocazione è confermata anche dalla copiosa produzione giurisprudenziale della Corte di Lussemburgo, nella quale si registra un'interpretazione via via sempre più estesa delle condotte evocative con il chiaro scopo di accordare una protezione forte e sempre più ampia ai prodotti a denominazione protetta e, soprattutto, di garantire che gli investimenti economici, di tempo ed organizzativi e il rispetto del disciplinare da parte dei produttori non siano vanificate da condotte di agganciamento parassitario di imprenditori che producono e commercializzano beni non conformi al disciplinare e al di fuori del rigoroso circuito dei prodotti “di qualità”¹³.

¹² Sulla differenziazione tra le condotte vedasi F. GUALTIERI – S. VACCARI – B. CATIZZONE, La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione, in *Riv. dir. alim.*, 2017, 2, p. 16; S. FRANCAZI, *DOP e IGP. Tra divieto di evocazione alla luce del Queso Manchego, presidi penali attuali e prospettive di riforma nel progetto Caselli*, in *DGAAA*, 2019, 4, p. 13.

¹³ In questo senso e, da ultimo nell'ottica di una netta prevalenza della finalità di tutelare gli sforzi dei produttori D.O.P. / I.G.P. da forme di sfruttamento parassitario attuate da produttori estranei al circuito di qualità, v. sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, C-490/19, *Morbier*, cit. punto 35; sentenza della Corte di giustizia del 07 giugno 2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association*, cit., punti 38, 69 e, altresì, sentenza della Corte di giustizia del 20 dicembre 2017, C-393/16, *Comité Interprofes-*

A riprova di ciò, non potendo dar conto nel dettaglio di tutte le pronunce della Corte di giustizia, si ricordano le più significative ed emblematiche di un'interpretazione del concetto di evocazione, via via sempre più estensiva e – come conferma la sentenza in commento – che pare ancora in espansione¹⁴.

Una prima definizione giurisprudenziale della condotta evocativa si rinviene nella sentenza “*Cambozola*” nella quale la Corte di Giustizia ha ritenuto che il marchio “*Cambozola*”, registrato prima della denominazione “*Gorgonzola*”, sia evocativo della D.O.P. nella misura in cui il marchio in questione incorpora parzialmente la denominazione, con conseguente affinità visiva e fonetica, così da indurre il consumatore, in presenza del prodotto controverso, ad avere in mente l'alimento D.O.P., anche in mancanza di un concreto rischio di confusione tra i prodotti¹⁵.

Un ulteriore passo avanti nella precisazione del concetto è compiuto con la pronuncia “*Viiniverla*” decisa in riferimento ad un'acquavite

sionnell du Vin de Champagne c. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG (Champagner Sorbet), ECLI:EU:C:2017:991, punto 38.

¹⁴ Per approfondimenti in ordine al concetto di evocazione e all'evoluzione giurisprudenziale in materia si vedano F. PRETE, *Le nuove frontiere delle indicazioni geografiche tra evocazione suggestiva dei luoghi legati ad una DOP e vera origine del prodotto*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, I, p. 81 ss.; F. GUALTIERI – S. VACCARI – B. CATIZZONE, cit., p. 15 ss.; V. RUBINO, *From “Cambozola” to “Toscoro”*, cit., p. 326 ss.; A. GERMANÒ, “Evocazione”: l'approfittamento della fama altrui nel commercio dei prodotti agricoli, in *Riv. dir. agr.*, 2016, II, p. 177 ss.

¹⁵ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 04 marzo 1999, C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola c. Käserai Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG e Eduard Bracharz GmbH*, in *Riv. dir. agr.*, 1999, II, p. 123 ss. con nota di L. COSTATO - A. DI LAURO. V. in particolare punti 24 – 26. Le medesime considerazioni sono confermate anche per le denominazioni che costituiscono traduzione della D.O.P. nella sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2008, C-132/05, *Commissione delle Comunità europee c. Repubblica federale di Germania*, in *Racc.*, 2008, p. I-00957, su cui si vedano i commenti di I. CANFORA, *Il caso “Parmigiano Reggiano”*: denominazioni di origine composte e strumenti di tutela tra competenze nazionali e diritto comunitario, in *Riv. dir. agr.*, 2008, I, p. 16 ss.; N. LUCIFERO, *Denominazioni composte, denominazioni generiche e la tutela delle denominazioni di origine protette. Il caso “parmigiano”*, in *Giur. it.*, 2009, p. 584 ss. Analogo ragionamento si rinviene nella sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2011, cause riunite C-4/10 e C-27/10, *Bureau national interprofessionnel du Cognac c. Gust. Ranin Oy*, in *Giur. it.*, 2011, con nota di L. COSTANTINO, *Indicazioni geografiche delle bevande spiritose e diritto dei marchi*, nota a *Corte di giustizia UE*, I sez., 14/07/2011, cause riunite C-4/10 e C-27/10.

di sidro di mele finlandese, denominata “Verlados” che si assumeva evocativa della I.G.P. francese “Calvados”. In questo caso la Corte di giustizia ha chiarito che, nel verificare se il segno controverso richiami la denominazione registrata, occorre assumere a parametro di riferimento il consumatore medio europeo, normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto e non il consumatore dello specifico Stato membro¹⁶. La Corte ha, inoltre, confermato che vi è evocazione quando il segno controverso incorpora parte della denominazione registrata, a maggior ragione quando i prodotti sono simili¹⁷.

Nelle sentenze più recenti la Corte di giustizia ha ampliato ulteriormente il novero delle condotte suscettibili di configurare un’evocazione rilevante ai sensi della normativa europea: nel caso “*Scotch Whisky Association*” si precisa che né l’incorporazione totale o parziale della D.O.P./I.G.P. nel segno controverso, né l’affinità visiva o fonetica costituiscono presupposti indispensabili, essendo sufficiente anche la sola prossimità concettuale tra la denominazione registrata e il nome del prodotto controverso¹⁸.

Ancor più marcato e controverso è il ragionamento sotteso alla sentenza “*Queso Manchego*” nella quale la Corte di giustizia giunge ad affermare che può aversi evocazione anche quando il prodotto contro-

¹⁶ Sulla nozione giurisprudenziale di «consumatore medio» cfr. sentenza della Corte di giustizia, *Benincasa c. Soc. Dentalkit*, C-269/95, EU:C:1997:337, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, p. 57 ss. con nota di S. BASTIANON, *Consumatore ed imprenditore (... futuro) nel diritto comunitario: luci ed ombre di due nozioni dai confini incerti*; sentenza *Shearson Lehman Hutton c. TvB Gmbh*, C-89/91, EU:C:1993:15, in *Contratti*, 1993, p. 249 ss., con nota di F. CAPELLI, «Consumatore» e cessione dei diritti nella convenzione di Bruxelles; sentenza della Corte di giustizia *Lidl Belgium Gmbh & Co. KG c. Etablissements Franz Colruyt NV*, C-356/04, EU:C:2006:585, in *Giur. it.*, 2007, p. 2168 ss., con nota di MAGRI, *Pubblicità comparativa e diritto del consumatore a ricevere informazioni veritiere*.

¹⁷ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2016, C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaalija terveysalan lupa-ja valvontavirasto*, in *Racc.*, 2011, p. I-06131, su cui si vedano le note di F. PRETE, *Evocazione di indicazione geografica di bevande spiritose: la nozione eurocomunitaria di consumatore e il ruolo della Corte di giustizia nel processo di uniformazione dei principi del settore alimentare*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, II, p. 180 ss.; A. GERMANÒ, “Evocazione”: *l’appropriamento della fama altrui*, cit., p. 177 ss.

¹⁸ Vedasi la sentenza della Corte di giustizia del 07 giugno 2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association*, cit. in *Dir. ind.* 2018, 5, p. 435 ss. con nota di PISTILLI, *Il “country sounding”: l’interpretazione della Corte di giustizia fra protezione delle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche ed ingannevolezza della pratica commerciale*.

verso si richiami alla D.O.P. attraverso meri simboli o immagini suscettibili di far riferimento – attraverso un percorso piuttosto tortuoso che si dubita possa essere proprio del consumatore medio – all’origine del prodotto a denominazione registrata.

Nel caso in questione, si è ritenuto evocativo della D.O.P. *Queso Manchego* un prodotto proveniente dalla medesima regione della Mancha, ma non D.O.P., il cui imballaggio recava delle immagini e un nome astrattamente riconducibile – anche considerando la particolare sensibilità del consumatore spagnolo – all’opera letteraria *Don Chisciotte de La Mancha*.

Il tutto considerando dunque rilevante un’evocazione meramente concettuale¹⁹.

4. La decisione.

La sentenza in commento appare coerente all’evoluzione giurisprudenziale della materia, della quale ripercorre i passaggi più significativi al fine di chiarire quando possa ritenersi configurabile una fattispecie evocativa rilevante ai sensi dell’art. 103, par. 2 del Regolamento UE n. 1308/2013, ma compie un ulteriore passo avanti specificando che l’ambito applicativo di tale disposizione può senza dubbio essere riferita anche ai servizi.

Nel rispondere alla prima questione pregiudiziale, la Corte di giustizia, precisa anzitutto che il caso sottoposto non sembra ricadere nell’ombrello applicativo dell’art. 103, par. 2, lettera a) del Regolamento UE n. 1308/2013 perché la D.O.P. “*Champagne*” non è utilizzata direttamente o indirettamente, ma è solo suggerita dal termine “*Champanillo*”, che pur significando “*piccolo champagne*”²⁰, si allonta-

¹⁹ Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 02 maggio 2019, C-614/17, *Queso Manchego*, cit., in *DCSCI*, 2019, 3-4, p. 361 ss. con nota di B. KLAUS, *Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine: l’evocazione nel caso Queso Manchego*. In riferimento ad una delle molte problematiche sollevate dalla pronuncia “*Queso Manchego*” v. altresì le considerazioni critiche di F. PRETE, *Le nuove frontiere delle indicazioni geografiche*, cit., p. 81 ss.

²⁰ La circostanza è riportata in termini dubitativi nelle Conclusioni dell’Avvocato generale alla sentenza in commento, punto 29.

na significativamente dalla denominazione registrata da un punto di vista visivo e fonetico.

Chiarito, dunque, che la fattispecie è attratta dalla lettera *b*) della medesima disposizione normativa, la Corte precisa che, senza ombra di dubbio, l'evocazione costituisce condotta illecita anche quando posta in essere tramite un servizio. Un tanto è confermato sia dalla lettera della norma, la quale espressamente estende la tutela delle denominazioni registrate contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se è indicata l'origine vera del prodotto «o servizio», ma anche dal contesto in cui si inserisce la disposizione²¹ e dagli obiettivi del regime di tutela delle D.O.P. e I.G.P. delineato a livello europeo. Infatti, se è vero che lo scopo della normativa in questione è quella di fornire ai consumatori una garanzia di qualità del prodotto in ragione della provenienza geografica e, al contempo, migliori redditi per i produttori a denominazione registrata che abbiano compiuto maggior sforzi qualitativi, nonché impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della rinomanza connessa ai prodotti a denominazione registrata, la protezione non può che estendersi a qualsiasi uso che sfrutti la notorietà di un prodotto che si fregia di una indicazione geografica protetta.

Nell'esaminare la seconda e terza questione pregiudiziale, la Corte di giustizia ripercorre quali sono gli indici rilevanti al fine di poter considerare una pratica evocativa di un prodotto a denominazione registrata, sottolineando tuttavia chiaramente che, ai fini della configurabilità della fattispecie vietata, non è necessario che siano sussistenti tutti gli elementi considerati.

Secondo quanto già affermato in precedenza, si è in presenza di un'evocazione quando, anche alternativamente:

- il segno controverso incorpori in tutto o in parte il nome di una D.O.P. o una I.G.P.²²;
- vi sia affinità fonetica e/o visiva tra la denominazione protetta e il segno contestato²³;

²¹ La Corte richiama espressamente i considerando 97 del Regolamento UE n. 1308/2013 e il considerando 32 del Regolamento UE n. 1151/2012 nella misura in cui entrambi estendono il regime di tutela delle D.O.P. e I.G.P. anche ai servizi non conformi al disciplinare. V. Corte Giust. UE, 09 settembre 2021, C-783/19, *Champanillo*, cit., punto 47.

²² Cfr punto 57.

²³ Cfr. punto 58 e la giurisprudenza ivi richiamata.

- vi sia vicinanza concettuale tra la denominazione protetta e il segno che identifica il prodotto servile, anche qualora la prossimità riguardi un segno figurativo, oppure l'aspetto del prodotto o la sua modalità di presentazione²⁴.

L'unico indice che, viceversa, deve sempre sussistere, poiché in difetto l'evocazione va esclusa, attiene al fatto che il segno controverso deve richiamare alla mente del consumatore medio il prodotto a denominazione registrata in maniera "sufficientemente diretta e univoca"²⁵. Tale «nesso sufficientemente diretto e univoco» tra il segno controverso e la D.O.P. si ricava dalla valutazione di elementi, in parte sovrapponibili agli indici sopra descritti, consistenti nell'incorporazione parziale della D.O.P./I.G.P., nell'affinità fonetica o visiva, nella vicinanza concettuale del segno – anche figurativo – che identifica il prodotto controverso e la denominazione registrata, nell'intenzionalità dell'accostamento e, infine, nella somiglianza tra il prodotto servile e quello protetto, anche in termini di imballaggio, presentazione al pubblico, modalità di commercializzazione, occasioni di consumo identiche, ecc²⁶.

Conseguentemente, ai fini della configurabilità di un'evocazione non è necessario che il prodotto che si fregia della D.O.P. e quello controverso siano identici o simili, come è invece richiesto ai fini dell'applicazione dell'art. 103, lettera a) Regolamento UE n. 1308/2013, poiché la comparabilità dei prodotti è semmai uno degli elementi che rende più probabile e diretta l'associazione mentale tra il bene a denominazione registrata e quello servile da parte del consumatore²⁷.

Dal tale considerazione, discende altresì che appare fallace l'interpretazione offerta dal Tribunale di Barcellona, secondo cui an-

²⁴ In tal senso, come visto *supra*, sono emblematiche le sentenze della Corte di giustizia del 07 giugno 2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association*, cit., punto 51 e del 02 maggio 2019, C-614/17, *Queso Manchego*, cit., in *DCSCI*, 2019, 3-4, p. 361 ss.

²⁵ Cfr. espressamente le sentenze della Corte di giustizia del 07 giugno 2018, C-44/17, *Scotch Whisky Association*, cit., punto 51 e del 02 maggio 2019, C-614/17, *Queso Manchego*, cit., in *DCSCI*, 2019, 3-4, p. 361 ss., punto 20.

²⁶ Vedasi in proposito le argomentazioni esposte nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale Pitruzzella presentate il 29 aprile 2021 nella causa in commento, punti 53-56.

²⁷ Così espressamente sentenza della Corte di giustizia del 21 gennaio 2016, C-75/15, *Viiniverla Oy c. Sosiaali-ja terveystalantupa-ja valvontavirasto*, cit., punti 33 e 35.

drebbe esclusa l'evocazione in assenza di un concreto rischio di confusione e del fatto che il pubblico di riferimento per il prodotto D.O.P./I.G.P. e per il prodotto/servizio controverso sia diverso. A tal proposito, la Corte di giustizia ribadisce che la tutela per evocazione costituisce una forma di protezione *sui generis* che prescinde dal criterio dell'ingannevolezza per il consumatore e richiede che la verifica circa il richiamo indebito alla D.O.P./I.G.P. sia effettuato assumendo a parametro di riferimento il consumatore medio, normalmente informato, ragionevolmente attento e avveduto e non uno specifico destinatario di quel determinato servizio o prodotto non conforme al disciplinare²⁸.

Per l'effetto, se si ritiene che, alla luce degli indici esaminati, in presenza del segno controverso il consumatore medio sia indotto "ad avere in mente direttamente" la merce protetta, si configurerà la fattispecie considerata dall'art. 103, par. 2, lettera *b*) del Regolamento UE n. 1308/2013 e sarà, dunque, del tutto irrilevante un eventuale rischio lieve di evocazione o una scarsa comparabilità dei prodotti in questione.

Infine, in risposta all'ultima questione giurisprudenziale sottoposta, la Corte di giustizia specifica che, in presenza di elementi tali da far ritenere sussistente un'evocazione e, in particolare, del nesso diretto e univoco nella mente del consumatore, non è necessario accertare che il comportamento parassitario costituisca al contempo un atto di concorrenza sleale.

Infatti, le fattispecie di cui all'art. 103, par. 2, lettera *b*) del Regolamento UE n. 1308/2013 sono riconducibili a un regime di tutela autonomo che prescinde dall'esistenza di un rapporto concorrenziale tra le imprese coinvolte e che si configura anche in mancanza di dolo o colpa in capo all'operatore che commercializza il prodotto controverso.

Pertanto, sebbene la condotta evocativa possa integrare contestualmente anche un comportamento rilevante ai fini della normativa nazionale in materia di concorrenza sleale, ciò non è necessario al fine dell'applicazione delle ampie tutele delle D.O.P./I.G.P. di cui all'art. 103, Regolamento UE n. 1308/2013.

²⁸ Il concetto è ribadito con forza nelle Conclusioni dell'Avvocato Generale Pitruzzella presentate il 29 aprile 2021 nella causa C-783/19 in commento, cfr. punti 47, 58-59.

5. Considerazioni conclusive.

La sentenza in commento si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale nutrito in tema di evocazione e si dimostra coerente alla tendenza europea ad accordare una tutela molto ampia ai prodotti a denominazione registrata. Merita osservare al riguardo come la Corte di Giustizia sia giunta ad accordare tale protezione sempre più ampia attraverso una lettura estensiva della fattispecie dell'evocazione, a scapito delle altre fattispecie considerate dall'art. 13 del Regolamento UE n. 1151/2012 e dell'analogo art. 103 del Regolamento UE n. 1308/2013, che viene in considerazione nel caso di specie.

In altri termini, l'estensione del concetto di evocazione è avvenuta senza tenere in adeguata considerazione il dato letterale delle disposizioni poc'anzi richiamate e il rapporto che intercorre tra le fattispecie, anche in termini di onere probatorio: l'interpretazione della Corte di Giustizia ha infatti esteso a dismisura le ipotesi in cui, anche in mancanza di un'ingannevolezza del richiamo alla D.O.P. per il consumatore, l'informazione *latu sensu* intesa deve essere considerata illecita perché evocativa della D.O.P.²⁹.

La pronuncia in commento è, tuttavia, anche innovativa nella misura in cui compie un ulteriore passo avanti estendendo la portata dell'evocazione anche ai servizi che richiamino indebitamente ad un prodotto a denominazione di origine protetta, mentre sino ad ora la giurisprudenza europea aveva valutato le fattispecie evocative in relazione a prodotti servili comparabili agli alimenti a denominazione registrata³⁰. Tale affermazione ha notevole importanza poiché conferma la tendenza della giurisprudenza europea a tutelare il prodotto a denominazione registrata dal bene o dal servizio che sfrutti indebitamente la notorietà della D.O.P., anche in mancanza di un reale rischio di

²⁹ Risulta emblematica in questo senso la sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020, C-490/19, *Morbier*, cit., ove, pur dovendo interpretare la clausola di chiusura di cui all'art. 13, lettera *d*) del Regolamento UE n. 1151/2012, la Corte di Giustizia compie un'ampia ricognizione della giurisprudenza in tema di evocazione e giunge (con difficoltà) a definire la condotta in questione per differenza rispetto alle pratiche già ricondotte in precedenza sotto l'ombrello della lettera *b*) della disposizione sopra richiamata.

³⁰ Così espressamente Conclusioni dell'Avvocato Generale Pitruzzella, presentate il 29 aprile 2021 nella causa in commento, punto 52.

confusione del consumatore e, dunque, nella materia che ci occupa si assiste a una tendenziale prevalenza della tutela formale del segno distintivo, rispetto alla finalità pubblicitaria che vorrebbe garantire lealtà ed affidabilità dell'informazione resa al consumatore.

In questo senso, la sentenza in commento si inserisce nel solco di un'interpretazione che accorda al prodotto D.O.P. o I.G.P. una tutela extra-merceologica forte, contro qualsiasi tipo di agganciamento parassitario, anche non ingannevole, in tutto e per tutto assimilabile a quella offerta ai marchi celebri (o che godano di rinomanza)³¹. Per questi ultimi, come noto, è sufficiente anche un livello molto debole di somiglianza del segno che identifica il prodotto servile, con indebito vantaggio per il concorrente, per far sì che il titolare del marchio celebre possa vietarne l'uso.

E se è vero che con riferimento alla DOP *Champagne* si è indiscutibilmente in presenza di un prodotto notoriamente ricercato e prestigioso, che ha una valenza simbolica connessa a speciali occasioni, non v'è chi non veda come altri segni distintivi non siano altrettanto rinomati e godano di una speciale protezione in virtù della sola registrazione, che è funzionale ad assicurare la protezione del patrimonio qualitativo nella filiera agroalimentare, anche in termini di attendibilità delle informazioni rese a tale proposito al consumatore. L'assimilazione della tutela delle denominazioni registrate proprie della filiera agroalimentare e dei marchi, tuttavia, non tiene conto delle peculiarità del settore che ci occupa e dei tratti distintivi che intercorrono tra il marchio e le indicazioni geografiche che, invece, presentano una duplice anima pubblicitaria e privatistica³².

³¹ Cfr. in proposito C. GALLI, Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, in *Riv. dir. ind.*, 2004, 2, p. 60 ss.; ID., Rinomanza del marchio e tutela oltre il limite del pericolo di confusione, in *Dir. ind.*, 2007, 1, p. 83; nonché espressamente in questo senso M. CIAN, *Le indicazioni di qualità dei cibi nella Ue: il contenuto della tutela*, in *Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale ed europeo*, a cura di E.M. ESPADA e B. UBERTAZZI, Milano, Giuffrè, 2009, p. 191 ss. (specificamente pag. 197).

³² In riferimento alle differenze tra DOP e IGP e marchi cfr. A. DI LAURO, *Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP)*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 441 ss.; F. ALBISINNI, *Marchi e prodotti alimentari*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 464 ss. Per una riflessione sulla tendenza delle DOP ed IGP ad essere piegate

Ebbene, l'ulteriore estensione dell'interpretazione di una delle fattispecie più controverse in materia di condotte "lesive" di beni a denominazione registrata attuata anche dalla pronuncia in esame, rende l'idea di come il concetto di evocazione continui ad essere ambiguo, sfuggente e ancora non abbia trovato un assetto definitivo.

Nel merito dell'interpretazione della nozione di evocazione offerta, sebbene la sentenza "*Champanillo*" si richiami agli indici rilevanti già delineati dalla precedente giurisprudenza per ritenere o meno configurabile un'ipotesi evocativa, anche la pronuncia in commento rende bene l'idea di quanto sia arduo concretizzare, anche in un'ottica preventiva, se si sia o meno in presenza di un'evocazione illecita di una D.O.P. o I.G.P.

Infatti, sebbene la decisione definitiva sia rimessa al Giudice nazionale, anche nel caso di specie pare di essere in presenza di un rinvio pregiudiziale del tutto atipico, nel quale la Corte di giustizia lungi dal soffermarsi sull'interpretazione astratta della norma europea, entra nel dettaglio della valutazione che il Giudice *a quo* dovrebbe compiere. Il Giudice europeo, invero, si dimostra convinto del fatto che la denominazione *Champanillo* integri un'evocazione illecita della D.O.P. *Champagne*, senza considerare, però, che gli indici da valutare ai fini della sussistenza della fattispecie risultano particolarmente ambigui e presentano un elevato margine di discrezionalità tanto per il Giudice *a quo*, quanto per l'operatore che voglia commercializzare un prodotto evitando di incorrere nel rischio di evocare una denominazione registrata. E se nel caso concreto sottoposto all'attenzione della Corte di Lussemburgo la denominazione *Champanillo* appare effettivamente molto prossima, da un punto di vista fonetico e visivo, alla D.O.P. *Champagne*, non v'è chi non veda come in altre fattispecie³³ – sulle quali la Corte ugualmente non pare aver avuto alcun dubbio – sia assai più difficile avere la certezza di quale sia il consumatore medio di rife-

ad una logica privatistica che snatura la loro duplice anima vedasi E. ROOK BASILE, Marchi e certificazione dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, in *Riv. dir. agr.*, 1993, I, p. 325 ss.; C. F. CODUTI, Indicazioni geografiche e marchi. Note a margine del caso Toscoro, in *Riv. dir. alim.*, 2017, 4, p. 65 ss.

³³ Emblematica in tal senso la sentenza della Corte di giustizia del 02 maggio 2019, C-614/17, *Queso Manchego*, cit., in *DCSCI*, 2019, 3-4, p. 361 ss.

rimento³⁴, di quando si possa dire che una determinata insegna, marchio o denominazione si richiami in maniera «sufficientemente diretta e univoca» alla D.O.P. o I.G.P. e, ancora, se vi sia una «prossimità concettuale» tra il segno controverso e il segno geografico protetto.

A fronte di un quadro così frammentato ed incerto non resta per l'operatore che opera al di fuori del circuito "di qualità" altra via che evitare ogni riferimento, anche il più velato, a qualsiasi prodotto a denominazione registrata, quand'anche si tratti di promuovere un'origine veritiera.

Alberta Martini Barzolari

ABSTRACT

La sentenza «*Champanillo*» del 9 settembre 2021 (C-783/19) afferma per la prima volta come l'evocazione illecita di una denominazione registrata possa avvenire anche per tramite di un servizio. La pronuncia in commento offre l'occasione per ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale in materia di evocazione delle D.O.P. e I.G.P., consentendo di chiarire quali siano gli indici rilevanti ai fini della configurabilità dell'evocazione e quando debba ritenersi esistente nella mente del consumatore un "nesso sufficientemente diretto e univoco" tra il prodotto servile e quello a denominazione registrata. La Corte di giustizia UE chiarisce, altresì, che, ai fini della sussistenza di un'evocazione rilevante ai sensi dell'art. 103, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento UE n. 1308/2013, non è necessario che siano accertati anche gli estremi di un atto di concorrenza sleale.

EN

The Court of justice's judgment «*Champanillo*» of 9 September 2021 (C-783/19) concludes for the first time that the unlawful evoca-

³⁴ In senso critico in merito alla nozione di consumatore medio cfr. A. DI LAURO, *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agro-alimentare*, Milano, Giuffrè, 2005, p. 328 ss.; S. BOLOGNINI, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agroalimentare europeo*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 85 ss.; S. CARMIGNANI, *La tutela del consumatore nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2010, I, p. 298.

tion of a protected designations of origin (PDO) may also take place through a service. The decision in comment offers the opportunity to retrace the development of the case law with reference to the evocation of a PDO, making it possible to clarify which elements are relevant for the evocation to take place and when a “sufficiently direct and unequivocal link” between the sign in question and the PDO is established in the mind of the average European consumer. The EU Court of Justice also clarifies that, for the purposes of existence of an evocation pursuant to art. 103, paragraph 2, letter b) of EU Regulation no. 1308/2013, it is not necessary to ascertain also if an act of unfair competition has taken place, since that provision establishes a specific protection which applies regardless of the provisions of national law concerning unfair competition.

PAROLE CHIAVE:

Denominazione di origine protetta – D.O.P. – Evocazione – Indicazioni geografiche – Consumatore medio – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Concorrenza sleale

Protected Denomination of Origin – P.D.O. – Evocation – Geographical Indications – average consumer – quality schemes of agriculture and food products – unfair competition.

TRIBUNALE DI GORIZIA
SEZIONE UNICA CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 712/2021 promosso da:

(omissis) S.p.A.
RICORRENTE

contro
(omissis) S.r.l.
RESISTENTE

I) In data 15 luglio 2021, (omissis) S.p.A. ha depositato ricorso ex artt. 669 bis e ss e 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Gorizia chiedendo al Giudice adito, previa convocazione delle parti “disporre, a carico di (omissis) S.r.l. nella persona del legale rappresentante pro tempore: 1) l’inibitoria con effetto immediato, dalla diffusione – in via diretta o indiretta dei messaggi pubblicitari ingannevoli descritti in narrativa, sia nella versione in italiano che in inglese, e veicolati su ogni canale di comunicazione, online e offline, in quanto integranti ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.; 2) fissare, a carico della resistente, le penalità monetarie di Euro 1.000,00 e di Euro 10.000,00 rispettivamente per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo o inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’adempimento di ciascuno degli ordini di fare e di non fare contenuti nell’ordinanza dal giorno della comunicazione della stessa; 3) disporre gli ulteriori provvedimenti ritenuti opportuni per eliminare gli effetti dell’attività illecita di (omissis) tra cui l’ordine a (omissis) di inviare ai propri clienti comunicazioni informative dell’esito del presente procedimento segnalando i claim ritenuti illeciti e invitando gli stessi a non più usare tali claim nella propria comunicazione pubblicitaria, e ciò previa condivisione della comunicazione con la ricorrente e fornendo a quest’ultima prova dell’invio delle comunicazioni medesime; 4) ordinare la pubblicazione dell’emanando provvedimento, a cura della ricorrente e a spese della resistente, per due volte, a caratteri doppi del normale e con i nomi delle parti in grassetto, sul quotidiano

“(omissis)” e sul quotidiano “(omissis)”, e sulle riviste “(omissis)”, “(omissis)”, “(omissis)”, “(omissis)”, “(omissis)” e “(omissis)” e sui siti (omissis), (omissis), (omissis), e (omissis) (nelle rispettive lingue), nonché per almeno 60 giorni consecutivi, sull’ho me page del sito Internet (omissis) ed entro 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento; 5) condannare la resistente a rifondere alla ricorrente spese e onorari del presente giudizio e rimborsarle le spese generali”.

Si costituiva la resistente contestando la sussistenza dei presupposti per il richiesto provvedimento. All’udienza del 06.08.2021, dopo ampia discussione, il Giudice invitava le parti a trovare un accordo poi non raggiunto.

All’udienza del 22.09.2021 le parti, dopo il deposito delle memorie autorizzate, davano atto del fallimento delle trattative volte alla conciliazione giudiziale delle parti insistevano per l’accoglimento delle rispettive conclusioni; il Giudice tratteneva la causa in decisione.

Veniva fissata nuova udienza al 10.11.2021 per tentare nuovamente la conciliazione tra le parti che sortiva esito negativo.

II) Sull’eccepita incompetenza del Tribunale di Gorizia, pare opportuno ricordare che con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, è stato istituito il c.d. Tribunale delle Imprese, cioè sezioni specializzate di Tribunale e di Corte di Appello caratterizzate da un particolare ambito di competenza territoriale e per materia.

Sul punto e più volte intervenuta la Corte di Cassazione. Con la sentenza n. 9167/2008, in particolare, si è specificato che: “l’interferenza è un criterio attributivo della competenza”, e ancora che: “Il fatto che il legislatore abbia utilizzato un’espressione atecnica e inusuale nel lessico processuale, il quale conosce piuttosto gli istituti della connessione e dell’accessorietà, deve necessariamente indurre l’interprete a individuare un ambito di operatività del concetto di interferenza che non si risolva in quelli noti al codice di rito. (omissis)”.

Quando ci si trova nell’area della concorrenza sleale c.d. “pura” (o non interferente) la competenza è del giudice ordinario, più in concreto quando vi è una lite su fattispecie che “non interferiscono neppure indirettamente con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale” e che “non presentano ragioni di connessione anche impropria” con fattispecie concernenti l’esercizio di diritti di proprietà industriale. La

concorrenza sleale “interferente” è invece di competenza delle sezioni specializzate. Si verifica una situazione di concorrenza sleale interferente quando la concorrenza viene attuata con comportamenti che interferiscano con un diritto di esclusiva in materia di proprietà industriale (marchio, brevetto) o di diritto d’autore.

Nel caso di specie non sussiste alcuna interferenza e conseguentemente deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Gorizia.

III) In diritto e in linea generale si osserva quanto segue.

Le condizioni per la concessione del provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. sono le stesse tipiche di ogni provvedimento cautelare, e cioè gli elementi del cd. *Fumus boni iuris* e del cd. *Periculum in mora*, mentre è implicitamente richiesto dal sistema delle tutele cautelari un ulteriore requisito, la cd. residualità di tutela.

Circa gli elementi costitutivi della tutela cautelare, giova analizzarli in modo separato, partendo dal *periculum*.

Esso è integrato dal timore ragionevole e fondato di temere la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile che il diritto, da farsi valere in via ordinaria, subirebbe durante il tempo a ciò occorrente. Il pregiudizio è imminente quando il danno si sta già verificando, o pure quando potrebbe ragionevolmente verificarsi da un momento all’altro, in conseguenza di un evento idoneo a ciò, tale cioè da far diventare effettivo il danno potenziale, o pure infine quando, già verificatosi in ogni sua potenzialità, potrebbe dar luogo ad ulteriori eventi lesivi. Il timore deve trarsi da elementi indicatori o indiziari di valore comunque probatorio, sia pur nei limiti della tutela cautelare, non potendo esso dedursi dalla loro mera affermazione, pena il riscontrare un *periculum in re ipsa*. Come risulta dalla definizione di cui sopra, nel procedimento per provvedimento d’urgenza il danno paventato deve connotarsi di requisiti aggravati rispetto al *periculum* tipico delle altre misure cautelari, e cioè l’irreparabilità e l’imminenza del danno.

Con riferimento alla residualità dello strumento cautelare azionato e alla sua strumentalità, presupposti peraltro non contestati da parte resistente, non possono sussistere dubbi, attesa la mancata previsione nell’ordinamento di altro strumento cautelare che possa essere azionato per ottenere l’inibitoria alla diffusione dei contestati messaggi pubblicitari e considerata l’indicazione precisa dell’azione che (omissis)

S.p.A. ritiene di esperire per veder tutelata la posizione sociale all'interno del mercato dei tessuti.

IV) Rispetto al requisito del *fumus boni iuris* pare opportuno richiamare la normativa attualmente in vigore con riferimento alla pubblicità ingannevole e nello specifico al contestato fenomeno del *green-washing*.

La base giuridica della tutela dei consumatori va rintracciata già ai tempi del Trattato istitutivo della CEE, il cui art. 153 rappresenta l'anticipazione dell'odierno articolo 169 TFUE: "al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi". Si menzionano, poi, l'art. 12 TFUE, secondo il quale l'Unione, nel definire ed attuare altre politiche o attività deve sempre tenere in considerazione le esigenze connesse alla tutela dei consumatori; e l'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale ribadisce la protezione dei consumatori accordata dall'UE, affermando che nelle politiche europee deve essere garantito sempre il massimo livello di protezione degli individui.

Nel 2007, in attuazione dell'articolo 14 della sopraggiunta Direttiva 2005/29/CE, modificante la Direttiva 84/450/CE sulla pubblicità ingannevole, venne varato il D.Lgs. 145/07, il quale, pur lasciando immutata nella sostanza la definizione di pubblicità ingannevole, introdusse significative novità, quali la possibilità per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di agire d'ufficio contro la pubblicità ingannevole e comparativa illecita; la possibilità per l'azienda scorretta di impegnarsi a risolvere l'infrazione, cessando dalla diffusione della pubblicità ingannevole o modificandola; nonché l'applicazione di sanzioni pecuniarie più elevate.

Qui, all'art. 2, lett. a), troviamo la definizione di pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi. Una pubblicità ingannevole,

dunque, è un messaggio promozionale idoneo ad alterare apprezzabilmente le decisioni commerciali dei consumatori a cui è rivolto, facendogli assumere un comportamento che, altrimenti, non avrebbe tenuto, o avrebbe assunto con contorni diversi. Un concetto fondamentale per valutare la pubblicità è “l’effetto aggancio” sul consumatore. In una comunicazione composta da più messaggi, l’interesse dell’operatore potrebbe essere quello di porre in particolare rilievo posizionale o grafico solo uno di essi, quello più positivo ed accattivante, così da catturare l’attenzione del consumatore, “al primo contatto”. Il consumatore a quel punto, affascinato dal concetto veicolato, potrebbe decidere di acquistare immediatamente il prodotto/servizio, disinteressandosi degli altri messaggi che gli avrebbero consentito di formarsi una rappresentazione completa della realtà. Si tratta di una pubblicità ingannevole. Con l’entrata in vigore dell’edizione del 27 marzo 2014, al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale è stato aggiunto un inedito art. 12, rubricato “Tutela dell’ambiente naturale”, per cui “La comunicazione commerciale che dichiara o evoca benefici di carattere ambientale e ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono”.

Analizzando la giurisprudenza autodisciplinare è possibile ricavare alcune interessanti linee di indirizzo.

Sul punto, va peraltro sottolineato che l’onere della prova incombe sull’inserzionista, giusto il disposto dell’art. 6 c.a., ai sensi del quale “Chiunque si vale della comunicazione commerciale deve essere in grado di dimostrare, a richiesta del Giurì o del Comitato di Controllo, la veridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e la consistenza delle testimonianze usate”. E così è stato evidenziato come “il mancato assolvimento dell’onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine alle affermazioni in esso contenute e determina necessariamente una presunzione di ingannevolezza delle stesse”. In altri casi, seppur in presenza di elementi documentali a supporto (es. studi scientifici), è stata comunque affermata la necessità che il claim non sia generico, poiché la ratio e il disposto dell’art. 12 c.a. richiedono

“che la comunicazione commerciale nel prospettare un beneficio ambientale debba “consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizzati i benefici vantati si riferiscono”. Ciò in ragione del fatto che la sensibilità verso i problemi ambientali è oggi molto elevata e le virtù ecologiche decantate da una impresa o da un prodotto possono influenzare le scelte di acquisto del consumatore medio. Ne consegue che non è conforme ad un’esigenza di effettiva tutela dell’ambiente che i vanti ambientali divengano frasi di uso comune, prive di concreto significato ai fini della caratterizzazione e della differenziazione dei prodotti.”. Più in generale, la giurisprudenza autodisciplinare (decisioni del Giurì e ingiunzioni definitive del Comitato di Controllo) ha posto in rilievo che la pubblicità ambientale può fare riferimento, implicitamente o esplicitamente: alla relazione tra prodotto e ambiente; alla promozione di uno stile di vita eco-compatibile; alla presentazione di un’immagine aziendale caratterizzata dall’impegno ambientale. E ciò, mediante l’utilizzo di dichiarazioni ambientali “verdi” che devono essere chiare, veritiere, accurate e non fuorvianti, basate su dati scientifici presentati in modo comprensibile. In conclusione, a fronte di un’espansione rapida del fenomeno patologico del Green-washing, si registra la convergenza di una pluralità di soggetti regolatori e di normative di riferimento, tutte accomunate dall’obiettivo di garantire il rispetto di un principio generale di verità del messaggio che abbia anche carattere pubblicitario.

Nel caso di specie i messaggi pubblicitari denunciati da parte ricorrente sono sicuramente molto generici in alcuni casi – scelta naturale, amica dell’ambiente, la prima e unica microfibra che garantisce eco – sostenibilità durante tutto il ciclo produttivo, microfibra ecologia – e sicuramente creano nel consumatore un’immagine green dell’azienda senza peraltro dar conto effettivamente di quali siano le politiche aziendali che consentono un maggior rispetto dell’ambiente e riducano fattivamente l’impatto che la produzione e commercializzazione di un tessuto di derivazione petrolifera possano determinare in senso positivo sull’ambiente e sul suo rispetto.

Ulteriormente, si deve precisare che alcuni concetti riportati nella compagna pubblicitaria trovano smentita nella stessa composizione e derivazione del tessuto, atteso che risulta difficile supporre che possa essere considerata una fibra naturale.

A non diversa conclusione si deve giungere con riferimento al messaggio relativo alla riciclabilità totale (100%) del tessuto al termine del ciclo di utilizzazione e all'utilizzo di coloranti naturali: tale comunicazione, ripresa all'interno di un servizio televisivo ed in uno scritto giornalistico, costituisce pubblicità dovendosi ritenere, seppur presuntivamente, basata su dati forniti (omissis). Inoltre, l'informazione non risulta allo stato verificata e verificabile atteso che, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, nell'EPD (omissis) S.r.l. asserisce che l'azienda sta ricercando tecnologie idonee a rendere il prodotto riciclabile nella sua totalità e che tale tecnologia al momento non è stata ancora decodificata e resa applicabile.

Con riferimento, poi, alla contestata riduzione del consumo di energia e delle emissioni di CO₂ dell'80%, secondo un sommario esame tipico della fase cautelare, appare corretto quanto affermato dalla difesa di (omissis) con riferimento al calcolo della percentuale di riduzione vantata da (omissis), posto che se il prodotto (omissis) è realizzato con una parte di materiale riciclato, la riduzione totale delle emissioni deve essere rapportata soltanto alla quota di materiale riciclato utilizzata e quindi inferiore a quella dichiarata.

In ultimo deve essere valutata l'affermazione relativa all'utilizzo di coloranti naturali.

Sul punto non può ritenersi provata l'ingannevolezza della comunicazione: essendo avvenuta all'interno di una trasmissione televisiva e facendo discendere il contrasto tra l'affermazione e l'immagine dei coloranti apparsa durante il programma, non vi è prova che la scelta di tale immagine sia da imputarsi a (omissis) e non ai responsabili del montaggio televisivo e quindi non riferibile alla resistente.

Con riferimento al periculum e con riferimento all'irreparabilità del danno si ricorda che tale presupposto deriva dalla difficoltà di recupero della quota di mercato perduta e dall'impossibilità, nel giudizio di merito, di giungere ad un'esatta quantificazione del pregiudizio patrimoniale arrecato e (omissis) ha dimostrato che alcuni clienti hanno richiesto alla ricorrente spiegazioni in merito alle politiche di sostenibilità ambientale dei suoi prodotti in riferimento ai claim diffusi da (omissis) (doc. ricorr. da 37 a 40).

A non diversa conclusione porta quanto sostenuto dalla difesa di

(omissis) con riferimento alla tardività della reazione giudiziaria di (omissis) avverso ai messaggi così pubblicati.

Seppur vero che, per come anche ammesso dalla ricorrente, sin dal febbraio 2021 quest'ultima è venuta a conoscenza di un primo utilizzo di tali claim, soltanto nel giugno del 2021 ha potuto visionare anche un comunicato di BMW che riportava i dati diffusi dalla resistente, rendendosi così conto della reale diffusione di tale forma pubblicitaria.

La reazione di (omissis) è stata quindi immediata avendo introdotto il presente procedimento il 15.07.20201.

La rimozione, inoltre, dei claim contestati non fa venir meno il requisito del periculum, Sul punto la giurisprudenza di merito è pressoché concorde nel ritenere che la cessazione spontanea dell'illecito non sarebbe sufficiente a far venir meno l'interesse all'inibitoria e il diritto di ottenere la pronuncia, salvo i casi in cui le condotte siano in grado di porre fine al comportamento illecito in modo irreversibile ovvero con modalità tali da imporre notevoli costi ed oneri laddove si decida di eliminare gli effetti del ravvedimento operoso e di riprendere nuovamente l'attività illecita; non sono invece sufficienti per escludere la sussistenza del periculum in mora rispetto alla concessione di un provvedimento di inibitoria cautelare le iniziative del resistente revocabili ad nutum e senza che sia per lui necessario sostenere alcun spesa o attività gravosa.

Conseguentemente, pur avendo parte resistente rimosso, per quanto possibile, i claim contestati, è evidente che la (omissis) ben potrebbe riutilizzarli semplicemente accedendo al sito ovvero riportandoli sui canali social, potendo ben determinare una nuova ripresa a cascata degli stessi. E non può del resto ritenersi che la sussistenza del requisito del periculum sia insussistente in considerazione di quanto dedotto dalla resistente in ordine ai destinatari dei messaggi pubblicitari della propria campagna.

Seppur può ritenersi ragionevole che la campagna pubblicitaria di (omissis) abbia come destinatari principali le case automobilistiche che utilizzano il prodotto (omissis) per la realizzazione di altri prodotti, vi è da evidenziare che la ripresa a cascata dei claim da parte dei clienti di (omissis) sicuramente può influenzare la clientela del prodotto finale realizzato anche con tessuto (omissis). È probabile che

non incida sulla scelta del consumatore in ordine all'autovettura da acquistare, ma sicuramente può indirizzare quella del materiale utilizzato per i rivestimenti interni e quindi avvantaggiare (omissis). Dovrà quindi essere inibita, con effetto immediato, in via diretta e indiretta, la diffusione dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui al documento 55 di parte ricorrente ed ogni informazione non verificabile sul contenuto di materiale riciclato nel prodotto (omissis), sia nella versione in italiano che in inglese, in qualsiasi forma ed in qualsiasi contesto e sito, a mezzo internet su qualunque sito e social media, reti televisive, quotidiani e stampa, riviste, messaggi promozionali televisivi, volantini e in ogni caso veicolati con qualsiasi canale di comunicazione, online e offline, ordinandosi l'immediata rimozione da ogni possibile contesto dei predetti messaggi pubblicitari. Dovrà poi essere fissata una penalità per il mancato adempimento all'ordine di cui sopra prevedendo un importo di Euro 1.000,00 e di Euro 10.000,00 rispettivamente per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo o inosservanza successivamente constatata, e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di ciascuno degli ordini di fare e di non fare contenuti nel presente provvedimento [omissis]

P.Q.M.

1) inibisce, con effetto immediato, in via diretta e indiretta, la diffusione dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui al documento 55 di parte ricorrente ed ogni informazione non verificabile sul contenuto di materiale riciclato nel prodotto (omissis), sia nella versione in italiano che in inglese, in qualsiasi forma ed in qualsiasi contesto e sito, a mezzo internet su qualunque sito e social media, reti televisive, quotidiani e stampa, riviste, messaggi promozionali televisivi, volantini e in ogni caso veicolati con qualsiasi canale di comunicazione, online e offline, ordinandosi l'immediata rimozione da ogni possibile contesto dei predetti messaggi pubblicitari;

2) fissa, a carico della resistente, una penalità per il mancato adempimento all'ordine di cui sopra prevedendo un importo di Euro 1.000,00 e di Euro 10.000,00 rispettivamente per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo o inosservanza successivamente constatata, e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di ciascuno degli ordini di fare e di non fare contenuti nel presente provvedimento;

3) dispone che parte resistente provveda, entro 10 giorno dalla

comunicazione dell'ordinanza, alla comunicazione del presente provvedimento ai soggetti a cui è già stata data comunicazione dell'avviato del procedimento;

4) ordina la pubblicazione del presente provvedimento sull'home page del sito Internet (omissis) per 60 giorni consecutivi ed entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

5) rigetta ogni altra domanda;

6) condanna la resistente alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite [omissis]

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2021.

IL TRIBUNALE DI GORIZIA CONTRASTA LA PUBBLICITÀ AMBIENTALE INGANNEVOLE

Sommario: 1. *Premessa.* – 2. *La questione.* – 3. *Il fatto.* – 4. *Quadro normativo e giurisprudenza autodisciplinare.* – 5. *La decisione.* – 6. *Conclusioni.*

1. **Premessa.**

L'utilizzo di dichiarazioni ambientali come "biodegradabile", "100% riciclabile", "eco friendly", "a ridotto impatto ambientale" rappresenta uno strumento pubblicitario fondamentale per gli operatori del settore alimentare (OSA) al fine di comunicare ai consumatori le scelte aziendali di business sostenibile relative al packaging, alle materie prime impiegate e ai processi produttivi del prodotto commercializzato, assecondando in tal modo le sempre più pressanti esigenze di sostenibilità e rispetto dell'ambiente da parte dei consumatori. La pratica commerciale in questione appare fortemente radicata nel settore agroalimentare ed ha contribuito alla nascita e allo sviluppo del cosiddetto "*green food*", un mercato in crescita in numerosi paesi dell'Unione europea nei quali sono sempre più numerosi i consumatori inclini a prediligere beni rispettosi dell'ambiente e, conseguentemente, sempre più diffuse le etichette ambientali sui prodotti alimentari e sulle bevande. L'uso dei *claim* ambientali¹ da parte dagli operatori del settore alimentare sugli imballaggi primari e/o secondari dei prodotti alimentari, non essendo oggetto di una disciplina *ad hoc* a livello nazionale ed europeo, è riconducibile al novero delle informazioni volontarie sugli alimenti ai sensi dell'art. 36 del Reg. n.

¹ Alla luce degli Orientamenti per l'attuazione/applicazione della direttiva n. 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali (Bruxelles, 25 maggio 2016 SWD(2016) 163 final) tali termini si riferiscono alla «pratica di suggerire o in altro modo dare l'impressione (nell'ambito di una comunicazione commerciale, del marketing o della pubblicità) che un prodotto o un servizio abbia un impatto positivo o sia privo di impatto sull'ambiente o sia meno dannoso per l'ambiente rispetto a prodotti o servizi concorrenti. Ciò può essere dovuto alla sua composizione, al modo in cui è fabbricato o prodotto, al modo in cui può essere smaltito o alla riduzione del consumo di energia o dell'inquinamento attesa dal suo impiego».

1169/2011. In base a quest'ultimo, per poter veicolare messaggi pubblicitari *green* in relazione ai prodotti alimentari reclamizzati è necessario che questi non inducano in errore il consumatore, non siano ambigui né confusi per il consumatore e che siano basati, se del caso, su dati scientifici pertinenti. A tali requisiti di carattere generale previsti dalle norme del diritto alimentare, alla luce di quanto analizzato nel prosieguo, deve aggiungersi il rispetto dei limiti di precisione, accuratezza e non ambiguità delle autodichiarazioni ambientali, nonché di verità, pertinenza e verificabilità delle informazioni veicolate a cui fa espressamente riferimento l'ordinanza in analisi. Il ricorso alla pubblicità ambientale, negli ultimi anni, è divenuto un fenomeno in via di costante sviluppo che ha superato i confini del settore agroalimentare estendendosi a numerosi comparti produttivi. Difatti, ad oggi, a livello dell'Unione europea si contano più di duecento *green claim* e più di quattrocentocinquanta a livello mondiale². In questo contesto, le dichiarazioni "verdi" costituiscono uno strumento pubblicitario sempre più importante e in grado di orientare significativamente le scelte di acquisto dei consumatori. Per tale motivo, spesso le aziende del settore agroalimentare e non fanno un uso distorto della pubblicità ambientale, noto come fenomeno *greenwashing*, utilizzando asserzioni ambientali in modo eccessivamente generico e, quindi, non attendibile né verificabile, con appropriazione di virtù ambientaliste finalizzate alla creazione di un'immagine *green* dell'impresa non corrispondente alla realtà. Nonostante la divulgazione delle dichiarazioni ambientali e il *greenwashing* si siano diffusi al di là dei confini dell'industria alimentare, quest'ultima rimane indubbiamente un settore trainante quando si parla di pubblicità ambientale, sia essa fuorviante o meno. Ciò è testimoniato dalla Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 avente ad oggetto "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", ove si prevede che «l'industria alimentare e il settore del commercio al dettaglio dovrebbero indicare la via da seguire aumentando la disponibilità e l'accessibilità economica di opzioni alimentari sane e sostenibili per ridurre l'impronta ambientale

² Per ulteriori approfondimenti si veda https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/initiative_on_green_claims.htm.

complessiva del sistema alimentare. A tal fine la Commissione elaborerà un codice di condotta dell'UE per pratiche commerciali e di marketing responsabili, che sarà accompagnato da un quadro di monitoraggio»³. La Commissione europea nella citata Comunicazione si impegna, inoltre, a valutare possibili modalità per l'armonizzazione delle dichiarazioni ambientali volontarie e per la creazione di un quadro per l'etichettatura di sostenibilità che, in sinergia con altre iniziative pertinenti, contempra gli aspetti nutrizionali, climatici, ambientali e sociali dei prodotti alimentari. Si tratta dunque di un ambizioso obiettivo, che si auspica non limitato al settore alimentare, al fine di rendere il più possibile organica la presagita disciplina in materia di *green claim* e *greenwashing*.

2. La questione.

In data 25 novembre 2021 il Tribunale di Gorizia nell'ambito del procedimento cautelare⁴ incardinato dalla società Alcantara S.p.A. contro la Miko S.r.l., entrambe attive nella produzione e commercializzazione di tessuti e rivestimenti nel settore *automotive*, ha pronunciato la prima ordinanza nel panorama giurisprudenziale italiano, in materia di *greenwashing*⁵; termine utilizzato per indicare una pratica

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (Bruxelles, 20.5.2020 COM(2020) 381), par. 2.3..

⁴ Tribunale di Gorizia, Sezione Unica Civile, nel procedimento cautelare iscritto al N. R. G. 712/2021.

⁵ Il termine "*greenwashing*", risalente alla seconda metà del secolo scorso, trae la propria origine dalla combinazione di due termini: "green", ovvero "verde" in un'accezione ecologica e del "*whitewash*" che letteralmente significa "imbiancare" e secondo un'interpretazione più ampia "nascondere". La parola "*greenwashing*" è stata originariamente utilizzata dall'ambientalista e ricercatore americano Jay Westerveld per descrivere la condotta tenuta dagli albergatori nei confronti della propria clientela nel corso degli anni 80'. Questi, sottolineando l'esigenza di evitare inutili sprechi e conseguenti impatti ambientali negativi, invitavano i propri clienti a non sostituire gli asciugamani delle stanze presso le quali alloggiavano ove ciò non fosse stato effettivamente essenziale. In realtà, ciò che animava gli albergatori non era l'attenzione nei confronti dell'ambiente ma, piuttosto, l'intenzione di ottenere un risparmio in termini economici.

commerciale sleale consistente nella diffusione di messaggi promozionali volti ad enfatizzare l'impegno delle aziende sul fronte della sostenibilità e/o a suggerire caratteristiche di minore impatto ambientale dei prodotti reclamizzati e commercializzati dalle stesse in modo generico, non attendibile e non supportato da riscontri scientifici né da un'adeguata metodologia⁶.

In un momento in cui le imprese avvertono la crescente necessità di comunicare le proprie scelte aziendali di *business* sostenibile e divengono perciò sempre più inclini al *green advertising* e al *green marketing*⁷, anche in considerazione della riscontrata maggiore disponibilità da parte dei consumatori ad acquistare prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, l'ordinanza cautelare in commento ha avuto il pregio di affermare che i messaggi diretti a suggerire che il prodotto proposto abbia un impatto positivo o meno dannoso sull'ambiente - anche noti come *green claim* o *environmental claim* - devono essere chiari, veritieri, accurati, non fuorvianti e basati su dati scientifici presentati in maniera comprensibile. La pronuncia qui esaminata, destinata a divenire un precedente giurisprudenziale rilevante, risulta particolarmente in-

⁶ La Commissione europea, negli Orientamenti per l'attuazione/applicazione della Dir. n. 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali (Bruxelles, 25 maggio 2016 SWD(2016) 163 final) nel paragrafo dedicato all'applicazione della Dir. n. 2005/29/CE ai singoli settori specifici, e in particolare, nell'ambito della disamina delle asserzioni ambientali, definisce il *greenwashing* come «l'appropriazione indebita di virtù ambientaliste finalizzata alla creazione di un'immagine "verde"», chiarendo altresì che «tale pratica può comprendere tutti i tipi di affermazioni, informazioni, simboli, loghi, elementi grafici e marchi, nonché la loro interazione con i colori, impiegati sull'imballaggio, sull'etichetta, nella pubblicità, su tutti i media (compresi i siti Internet), da qualsiasi organizzazione che si qualifichi come "professionista" e ponga in essere pratiche commerciali nei confronti dei consumatori».

⁷ Il *green marketing* è una particolare tipologia di marketing strategico finalizzato a promuovere e valorizzare sul mercato prodotti e servizi in grado di generare un ridotto impatto ambientale comparativamente alle alternative offerte da altri competitor. In argomento si veda I. ADISA, O. ADEOLA, R. E. HINSON, *Green Marketing and Management in Emerging Markets*, Springer International Publishing, 2021; R. VERMA, V. NAIDOO, *Green Marketing as a Positive Driver Toward Business Sustainability*, IGI Global, 2019; F. IRALDO, M. MELIS, *Green marketing. Come evitare il greenwashing comunicando al mercato il valore della sostenibilità*, il Sole24Ore, 2012; K. KONSTANTINOU, M. CAVALLO, P. DEGLI ESPOSTI, *Green marketing per le aree industriali. Metodologie, strumenti e pratiche*, Franco Angeli, 2012; J. GRANT, *Green marketing. Il Manifesto*, ediz. italiana a cura di A. Carù, Milano, 2007.

novativa in quanto il Giudice di prime cure, sulla scorta dei numerosi interventi del Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in materia di *green claim*⁸, in un’ottica di massima salvaguardia dei diritti dei consumatori e delle logiche di concorrenza, ha applicato per la prima volta le norme nazionali in tema di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3) c.c. all’ecologismo-ambientalismo di facciata con lo scopo di garantire il rispetto del principio di verità dei *claim* ambientali aventi carattere pubblicitario. Il Giudice, affermando che la pubblicità ambientale deve permettere di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizzata i benefici ambientali vantati facciano riferimento, ha inteso contrastare la diffusione del «fenomeno patologico del *greenwashing*»⁹, imponendo al professionista un onere informativo minimo riguardo ai vanti di minor impatto ambientale evitando di lasciarli nel vago e nel generico. La disseminazione di comunicazioni imprenditoriali che veicolano l’impegno ambientale di un’azienda in maniera poco chiara e vaga, senza essere basate su *standard* verificabili e su dati scientifici pertinenti si traduce, ormai da diversi anni, nell’utilizzo della sostenibilità come un mero espediente di *marketing* per rendere più vendibili i propri prodotti sul mercato e accaparrarsi la clientela facendo leva sulla sensibilità ambientale dei consumatori. Alla luce dell’ordinanza cautelare del Tribunale di Gorizia, il *greenwashing* viene dunque ricondotto nell’ambito della responsabilità per concorrenza sleale in quanto suscettibile di produrre effetti di sviamento della clientela a danno delle aziende che si impegnano realmente ed in maniera concreta in favore dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

⁸ AGCM, Provv. n. 23278, PS/7235 (Ferrarelle - “Impatto zero”); AGCM, Provv. n. 15104, PI/4927 (Sacchetti Coop “degradabili al 100%”); AGCM, Provv. n. 24046, PS/6302 (Sant’Anna “BIO Bottle”); AGCM, Provv. n. 24438, PS/8438 (Wellness innovation project-pannolini naturaè); AGCM, Provv. n. 26137, PS/10211 (Volkswagen-emissioni inquinanti autoveicoli diesel); AGCM, Provv. n. 16113, PI/5391 (Citroen C4 HDI FAP); AGCM, Provv. n. 21942, PB/385 (Italtelcom ECM Biodegradabili), Giurì di Autodisciplina, pronuncia n. 39/2017 del 13 giugno 2017; Giurì di Autodisciplina, pronuncia n. 40/2019 del 23 luglio 2019.

⁹ Ord. Trib. Gorizia, Sez. Unica Civile del 25 novembre 2021 nel procedimento iscritto al N. R. G. 712/2021, pag. 5.

3. Il fatto.

L'azienda milanese Alcantara S.p.A. attiva nella produzione di tessuti e materiali *carbon free* per il rivestimento di superfici di varia tipologia e di interni di automobili, in data 15 luglio 2021, ha depositato dinnanzi al Tribunale di Gorizia un ricorso, ex artt. 669 bis e ss. e 700 c.p.c., contro l'azienda friulana Miko S.r.l. Ciò in quanto quest'ultima, avente ad oggetto la produzione e commercializzazione di una particolare microfibra denominata "Dinamica®"¹⁰, reclamizzava il materiale in questione attraverso l'utilizzo di *green claim* che, a parere della ricorrente, sarebbero stati idonei a dar luogo ad una fattispecie di *greenwashing* in quanto non fondati su *standard* verificabili né su dati scientifici pertinenti. La controversia, dunque, muove dal presupposto che secondo la ricorrente i messaggi pubblicitari ambientali diffusi da Miko attraverso il proprio sito internet e altri mezzi di comunicazione online e offline, principalmente rivolti a case automobilistiche, attribuirebbero alla composizione e alla derivazione del tessuto Dinamica un beneficio ambientale nebuloso, generico, non chiaramente identificabile né verificabile, risultando in contrasto con il principio di verità, pertinenza e verificabilità delle dichiarazioni ambientali previsto dall'art. 12 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Secondo Alcantara i *claim* ambientali della controparte creerebbero nel consumatore un'immagine *green* dell'azienda concorrente senza però chiarire in che maniera la produzione di un tessuto in microfibra di derivazione petrolifera consentirebbe un maggior rispetto per l'ambiente. In altri termini, i generici *claim* ambientali utilizzata dall'azienda resistente, determinerebbero una fattispecie di pubblicità ingannevole suscettibile di alterare le decisioni commerciali dei consumatori. Più nel dettaglio, le asserzioni ambientali di Miko finite nel mirino della ricorrente, da un lato, consistono in vantii ambientali veicolati attraverso frasi di uso comune prive di concreto significato ai fini della caratterizzazione e della differen-

¹⁰ Dinamica è una microfibra dall'aspetto simile al camoscio ottenuta da un processo di recupero del poliestere, ove il contenuto di fibra riciclata varia a seconda del prodotto e della specifica applicazione. Dinamica veniva originariamente impiegata nel settore dell'arredamento e della moda ma negli ultimi anni viene impiegato principalmente nell'*automotive* dove viene scelto da alcuni tra i più importanti brand mondiali.

ziazione del prodotto, dall'altro, fanno riferimento, seppur in assenza di dati scientificamente verificabili, alla riciclabilità totale (100%) del tessuto Dinamica, alla riduzione del consumo di energia e delle emissioni di CO₂ dell'80% durante il ciclo produttivo, nonché all'utilizzo di coloranti naturali da parte dell'azienda. Alcantara, ritenendo la campagna pubblicitaria "verde" della concorrente riconducibile ad una fattispecie di *greenwashing*, in quanto idonea ad alterare apprezzabilmente le decisioni commerciali dei consumatori attivi nella transizione verso un'economia più sostenibile e rispettosa dell'ambiente, ha richiesto al Giudice competente di disporre a carico di Miko, con effetto immediato, l'inibitoria della diffusione in via diretta o indiretta dei *claim* ambientali ingannevoli veicolati su ogni canale di comunicazione, online e offline, sia nella versione in italiano che in inglese, in quanto integranti un'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c.. La ricorrente, mediante la presentazione del ricorso d'urgenza ha inoltre domandato: (i) la fissazione a carico della resistente delle penalità monetarie di euro 1.000,00 e di euro 10.000,00 per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo o inosservanza successivamente contestata e per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di ciascuno degli ordini contenuti all'interno dell'ordinanza dal giorno della comunicazione della stessa; (ii) l'emanazione di ulteriori provvedimenti necessari ed opportuni ai fini dell'eliminazione degli effetti dell'attività illecita di Miko tra cui l'ordine a Miko di inviare ai propri clienti comunicazioni informative dell'esito del procedimento cautelare segnalando i *claim* ambientali ritenuti illeciti; (iii) la pubblicazione dell'ordinanza cautelare a spese della resistente sui quotidiani "Corriere della Sera" e "Sueddeutsche" e su una pluralità di riviste quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, "Quattroruote" e "Automotor und Sport" e (iv) la condanna di Miko a rifondere le spese e gli onorari del giudizio. In seguito al fallimento delle trattative volte alla conciliazione giudiziale delle parti il Tribunale di Gorizia ha accolto il ricorso presentato da Alcantara.

4. Quadro normativo e giurisprudenza autodisciplinare.

A livello europeo e nazionale il quadro normativo di riferimento in materia di *green claim* e di *claim* ambientali scorretti generatori del

cd. *greenwashing* appare caotico, ridondante e sovrabbondante. Difatti, ad oggi, non è possibile individuare una disciplina uniforme del *green marketing*, nonostante la Commissione europea abbia manifestato, mediante la Comunicazione del 13 novembre 2020 sulla nuova agenda dei consumatori¹¹, l'intenzione di provvedere alla presentazione di una proposta legislativa volta a garantire migliori informazioni sulla sostenibilità dei prodotti e una migliore protezione dei consumatori contro determinate pratiche, come il *greenwashing*, oltre ad una proposta legislativa avente ad oggetto la fondatezza delle dichiarazioni verdi. Nell'ambito della normativa europea e di quella interna il *greenwashing*, ovvero marketing ambientale fuorviante, è vietato non già sulla base di disposizioni che disciplinano specificamente la materia dei *claim* ambientali ma, piuttosto, in forza di norme che tutelano il consumatore nei confronti di dichiarazioni decettive formulate nel contesto di pratiche commerciali sleali. In tal senso, il riferimento normativo che viene in rilievo è la Dir. n. 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori¹², ovvero tutti quegli atti o omissioni, contrari ai requisiti della diligenza professionale, che siano direttamente collegati alla promozione, alla vendita o alla fornitura di un determinato prodotto da parte di un professionista ai consumatori in grado di falsare in misura rilevante il comportamento economico di questi ultimi. Nonostante la Direttiva in questione non contenga disposizioni specifiche relative ai *green claim*, essa rappresenta il fondamento normativo per evitare che le imprese pongano in

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Nuova agenda dei consumatori - Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile (Bruxelles, 13.11.2020 COM(2020) 696). La nuova agenda dei consumatori mira a rispondere alle esigenze dei consumatori durante e dopo la pandemia di COVID-19. Definisce una visione a lungo termine fino al 2025 e introduce azioni concrete in cinque settori chiave per proteggere i consumatori e consentire loro di svolgere un ruolo attivo nella transizione verde e digitale. Tra questi vengono in rilievo: (i) la transizione verde; (ii) la trasformazione digitale; (iii) i mezzi di ricorso e l'applicazione dei diritti dei consumatori; (iv) le esigenze specifiche di determinate categorie di consumatori; (v) la cooperazione internazionale.

¹² Dir. n. 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la Dir. 84/450/CEE del Consiglio e le Dir. 97/7/CE, Dir. 98/27/CE e Dir. 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Reg. CE n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

essere strategie di comunicazione finalizzate a costruire un'immagine di sé positiva ma ingannevole sotto il profilo dell'impatto ambientale allo scopo di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica da comportamenti scorretti effettivamente posti in essere o, ancora, al fine di veicolare una performance aziendale ambientale superiore a quella realmente posta in essere. Dalla lettura degli artt. 6, 7 e 12 della Dir. n. 2005/29/CE si possono sintetizzare due principi essenziali: (i) sulla base delle disposizioni generali della Direttiva, in particolare gli articoli 6 e 7, i professionisti devono presentare le loro dichiarazioni in modo chiaro, specifico, accurato e inequivocabile, al fine di assicurare che i consumatori non siano indotti in errore; (ii) sulla base dell'articolo 12 della Direttiva, i professionisti devono disporre di prove a sostegno delle loro dichiarazioni ed essere pronti a fornirle alle autorità di vigilanza competenti in modo comprensibile qualora la dichiarazione sia contestata. Questi principi risultano direttamente applicabili anche alle dichiarazioni "verdi"/ecologiche e trovano espressione anche in alcuni documenti di orientamento e linee guida della Commissione europea in materia di asserzioni ambientali. La Direttiva esaminata, infatti, si collega a diversi atti di *soft law* a livello europeo. Anzitutto, il rispetto degli oneri di veridicità e non-ingannevolezza in relazione ai *green claim* è una priorità che è stata ribadita all'interno del Green New Deal¹³ che richiede l'utilizzo di *claim* ambientali affidabili, comparabili e verificabili in tutta l'Ue. Inoltre, il generale divieto di ingannevolezza e decettività delle dichiarazioni ambientali si rinviene anche nella Nuova agenda dei consumatori 2020 - 2025¹⁴ e nel documento intitolato "Consumer market study on environmental claims for non-food products"¹⁵ redatto dalla Commissione europea già nel 2014. La Dir. n. 2005/29/CE è poi stata oggetto degli Orientamenti¹⁶ elaborati nel 2016 dalla Commissione

¹³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il *Green Deal* europeo (Bruxelles, 11.12.2019 COM(2019) 640).

¹⁴ *Ibidem* 11.

¹⁵ Il documento è disponibile *on line* al seguente *link*: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/study_on_environmental_claims_for_non_food_products_2014_en.pdf

¹⁶ *Ibidem* 6.

europea volti a garantire l'uniforme applicazione della Direttiva medesima. I suddetti Orientamenti chiariscono che la Direttiva non scoraggia l'uso di dichiarazioni ecologiche ma semplicemente prevede, seppur indirettamente, una base giuridica per assicurare che i professionisti non presentino dichiarazioni ambientali in modo sleale per i consumatori, aiutandoli così a comunicare le iniziative ambientali intraprese e impedendo ai concorrenti di presentare asserzioni ambientali ingannevoli¹⁷. In base a quanto sinora esposto emerge che la Dir. n. 2005/29/CE rappresenta una "rete di sicurezza" per assicurare il mantenimento di un livello comune elevato di protezione dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali. Allo stesso tempo, la Direttiva coordinandosi con i documenti di orientamento europei in tema di *green claim* consente di estenderne i contenuti anche alle dichiarazioni ambientali. La disamina della cornice normativa di matrice europea non può prescindere dalla menzione della Dir. n. 2006/114/CE in tema di pubblicità ingannevole; *species* del più ampio *genus* delle pratiche commerciali sleali. Tale Direttiva vieta la pubblicità, inclusa quella di natura ambientale, che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente. A livello nazionale, l'implicito divieto delle pratiche *greenwashing* si rinviene nel combinato disposto delle disposizioni dettate in materia di comunicazioni commerciali dal d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), dal d.lgs. n. 145/2007 recante la disciplina della pubblicità ingannevole in attuazione dell'art. 14 della Dir. n. 2005/29/CE, nonché delle norme del Codice civile. A tali fonti cogenti deve, inoltre, aggiungersi l'art. 12 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale rubricato "Tutela

¹⁷ Gli Orientamenti sul punto precisano inoltre che «una dichiarazione può essere corretta e pertinente in relazione al prodotto quando viene usata per la prima volta, ma potrebbe diventare meno significativa con il passare del tempo. Per essere certi di poter fornire alle autorità nazionali la documentazione necessaria conformemente all'articolo 12 della direttiva [2005/29/CE] i professionisti dovrebbero assicurare che la documentazione relativa alle dichiarazioni sia aggiornata per tutto il periodo durante il quale esse sono utilizzate nelle attività di marketing».

dell'ambiente naturale". Più specificamente, l'art. 21, lett. b) del Codice del Consumo, in attuazione della Dir. n. 2005/29/CE, segna i confini di legittimità della pubblicità che non deve indurre in inganno il consumatore, tra l'altro, sulle caratteristiche del prodotto, sulla sua composizione, sui vantaggi che esso offre, sul metodo di fabbricazione, e sui risultati che si possono attendere dal suo uso e i risultati e controlli effettuati sul prodotto. Quanto al d.lgs. n. 145/2007, questo pur lasciando immutata nella sostanza la definizione di pubblicità ingannevole¹⁸, ha introdotto significative novità, tra le quali la possibilità per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di agire d'ufficio contro la pubblicità ingannevole. Il generale divieto di ingannevolezza viene ripreso anche dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale; fonte di autoregolamentazione del comparto pubblicitario che, rispetto alle già menzionate fonti interne, all'art. 12 prevede espressamente che «la comunicazione commerciale che dichiara o evoca benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili. Tale comunicazione deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell'attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono». Dal delineato quadro normativo possono dunque ricavarsi i seguenti criteri di conformità che governano qualsiasi comunicazione commerciale intesa a suggerire e/o evocare il minor impatto ambientale del prodotto offerto: verificabilità dell'impatto ambientale benefico; precisione, chiarezza e concretezza del *claim*; significatività dell'impatto ambientale; disponibilità di evidenze scientifiche appropriate e pertinenti a supporto dei vantati ecologici veicolati; formulazione in modo da tenere in considerazione tutti gli aspetti rilevanti del ciclo di vita del prodotto.

Tali requisiti sembrano emergere anche dalla pronuncia del Giurì di Autodisciplina n. 69/2016 che nel censurare un caso di *greenwashing* ha rilevato che «il messaggio ecologico che ai sensi dell'art. 12 del Codice deve essere valutata con particolare rigore per ciò che ri-

¹⁸ Definita dall'art. 2, lett. b) del d.lgs. n. 145/2007 come «qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente».

guarda la sua veridicità e verificabilità e ciò proprio per l'importanza che deve essere attribuita ai valori della tutela dell'ambiente, che impone di prendere in massima serietà i messaggi 'ecologici' contenuti nelle campagne pubblicitarie, affinché essi non divengano mere formule di stile, e siano invece impiegate solo per fornire ai consumatori informazioni rilevanti e scientificamente verificate». In tal senso si è pronunciata anche l'AGCM nel recente caso ENI-Diesel¹⁹ chiarendo che i *green claim* sono diventati un importante strumento pubblicitario in grado di orientare significativamente le scelte di acquisto dei consumatori, sulla base della loro accresciuta sensibilità verso tali tematiche e per tale motivo «essi devono riportare i vantaggi ambientali del prodotto in modo puntuale e non ambiguo, essere scientificamente verificabili e, infine, devono essere comunicati in modo corretto, criteri e condizioni che nel caso di specie, anche alla luce delle informazioni acquisite, non risultano rispettate».

5. La decisione.

Il Tribunale di Gorizia, verificata la sussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris* posti alla base del ricorso presentato da Alcantara, ha accolto la richiesta di inibitoria della diffusione dei *claim* ambientali ingannevoli divulgati da Miko e di ogni informazione non specificamente verificabile inerente al contenuto di materiale riciclato nel prodotto Dinamica. Ripercorrendo l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, quest'ultimo, con specifico riferimento al requisito del *fumus boni iuris*, dapprima ha ricostruito la base giuridica della tutela dei consumatori tracciata dagli artt. 12 e 169 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché dall'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, successivamente, ha richiamato le norme nazionali in materia di pubblicità ingannevole²⁰, senza trascurare l'art. 12 del Codice di Autodisciplina

¹⁹ AGCM, Provv. 28060 del 20 dicembre 2019, PS/11400 (ENI-Diesel), par. 75.

²⁰ Il riferimento è relativo al d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145, Attuazione dell'articolo 14 della Dir. n. 2005/29/CE che modifica la Dir. n. 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole, in *GURI* n. 207 del 6 settembre 2007.

della Comunicazione Commerciale. Il Tribunale, ripercorse le predette disposizioni normative ed accertata la capacità delle dichiarazioni ambientali di influenzare le scelte di acquisto del consumatore sensibile alle tematiche ambientali, ha fatto proprie le linee di indirizzo ed i principi di conformità che governano i *green claim* ricavabili dalla cornice giuridica sinora ricostruita e dalla giurisprudenza autodisciplinare citata²¹. In tal modo, è giunto ad affermare che «le dichiarazioni ambientali “verdi” devono essere chiare, veritiere, accurate e non fuorvianti, basate su dati scientifici presentati in modo comprensibile» e che l’utilizzo di *claim* ambientali imprecisi, vaghi e non “perceptibili” induce il consumatore a prefigurarsi un’immagine *green* dell’azienda «senza dar conto effettivamente di quali siano le politiche aziendali che consentono un maggior rispetto dell’ambiente». Alla luce dell’ordinanza cautelare, i messaggi ambientali veicolati dalle imprese devono evitare di generare un effetto suggestivo circa le reali caratteristiche di eco-sostenibilità dei prodotti offerti e devono consentire al consumatore di comprendere agevolmente a quale aspetto del prodotto pubblicizzato si riferiscono i benefici vantati. Diversamente, le comunicazioni commerciali “verdi” violano il principio di verità del messaggio, traducendosi in una fattispecie di *greenwashing* non adeguatamente supportata da condotte attuative orientate verso la sostenibilità; *greenwashing* che si sostanzia in un deficit di diligenza professionale e nella divulgazione di messaggi ambientali promozionali idonei ad alterare apprezzabilmente le scelte commerciali dei consumatori e riconducibili al più ampio concetto di pubblicità ingannevole che, a sua volta, rientra nel perimetro delle pratiche commerciali sleali ex art. 2598, n. 3) c.c..

Con specifico riferimento ai messaggi pubblicitari denunciati dalla ricorrente, il Tribunale nell’ordinanza cautelare afferma che molti di essi, come ad esempio “scelta naturale”, “amica dell’ambiente” “microfibra ecologica”, risultano vacui, generici e tali da non consentire al

²¹ Il Tribunale ha fatto propri anche i principi elaborati dalla normativa Comunitaria per la redazione delle asserzioni ambientali, disciplinate dalla UNI EN ISO 14021:2016 secondo cui le asserzioni possono essere effettuate attraverso dichiarazioni che devono essere accurate, pertinenti, verificabili, specifiche e non fuorvianti. Sul tema si veda A. LEONE, Advertising e tutela del consumatore verde, in *Diritto industriale* n. 1/2021.

consumatore di comprendere in che maniera Dinamica, microfibra di derivazione petrolifera, possa definirsi rispettosa dell'ambiente e sostenibile. Quanto al *claim* relativo alla totale riciclabilità del tessuto al termine del ciclo di utilizzazione del prodotto, il Tribunale ha chiarito che «l'informazione non risulta allo stato verificata e verificabile» *ad hoc*. Ciò in quanto Miko non ha effettivamente implementato né applicato una tecnologia idonea a rendere il prodotto completamente riciclabile. Infine, con riguardo alla dichiarazione di Miko avente ad oggetto la riduzione del consumo di energia e delle emissioni di CO₂ dell'80%, il Giudice ha accolto le contestazioni di Alcantara secondo cui la riduzione totale delle emissioni sarebbe inferiore a quella dichiarata dalla resistente. La pronuncia oggetto d'esame riconduce l'utilizzo di *green claim* generici e privi di fondamento scientifico nell'ambito della responsabilità per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3) c.c. in quanto, da un lato, determina una compressione del livello di speciale competenza e attenzione che ci si può ragionevolmente attendere da un professionista nei confronti dei consumatori, che corrisponde a pratiche di mercato oneste e/o al principio generale della buona fede nel settore di attività del professionista, dall'altro, è suscettibile di produrre effetti di sviamento della clientela in danno a tutte quelle aziende che si impegnano realmente in favore dell'ambiente. Difatti, fornire informazioni affidabili e comprensibili sulle performance ambientali di prodotti e servizi è un'azione necessaria per supportare le decisioni d'acquisto del consumatore e guidarlo verso scelte più sostenibili. Nel testo dell'ordinanza si legge che l'uso dei *claim* ambientali diffusi da Miko da parte dei clienti di quest'ultima, ossia case automobilistiche che utilizzano Dinamica per la realizzazione di altri prodotti, è idoneo ad influenzare la clientela del prodotto finale realizzato con il tessuto Dinamica. In altri termini, la campagna pubblicitaria di Miko sarebbe tale da indirizzare gli acquirenti con riferimento alla scelta del materiale utilizzato per i rivestimenti interni delle autovetture e quindi idonea ad avvantaggiare Miko rispetto ad altri concorrenti.

6. Conclusioni.

I consumatori di tutta Europa, sempre più guidati dai propri valo-

ri etici e morali, mostrano un crescente interesse a contribuire personalmente al conseguimento della neutralità climatica, alla preservazione delle risorse naturali e della biodiversità e alla riduzione dell'inquinamento idrico, atmosferico e del suolo. Il perseguimento da parte dei consumatori di tali obiettivi passa attraverso la predilezione di prodotti sostenibili e di aziende che adottano comportamenti a beneficio dell'ambiente. Conseguentemente, la sostenibilità diviene per le imprese un imperativo di business. Nel settore alimentare, i consumatori perseguono tali propositi attraverso l'acquisto di *green food* e di prodotti alimentari che riportano *green claim* sul packaging, agevolati dal fatto che l'industria alimentare, oltre ad essere terreno fertile per la transizione verde, si compone di numerose aziende che, ormai da diversi anni, si servono del *green marketing* come strumento più idoneo per accogliere la domanda proveniente dal mercato. La diffusione di messaggi pubblicitari ambientali, tuttavia, non è più appannaggio esclusivo del settore alimentare. Difatti, nel corso degli anni è divenuta una pratica commerciale comune a diversi comparti produttivi nell'ambito dei quali si è sempre più radicata l'idea che veicolare scelte di *business* sostenibile costituisce uno strumento di competitività sui mercati nazionali ed internazionali. In tale contesto, è evidente la necessità che il legislatore provveda alla predisposizione di un *corpus* normativo uniforme ed omogeneo in materia di *green marketing*, anche in attuazione dei propositi manifestati dalla Commissione con la Comunicazione del 13 novembre 2020. Nella consapevolezza che l'attuale cornice normativa risulta particolarmente frammentata, sia a livello europeo che nazionale, l'ordinanza in commento rappresenta una sorta di "manuale d'uso" per le aziende e per gli operatori del settore alimentare interessati a reclamizzare i propri prodotti utilizzando dichiarazioni verdi e messaggi pubblicitari ambientali. Ciò in quanto la pronuncia esaminata, individuando quali limiti di utilizzo dei *green claim* la chiarezza, la verità, la pertinenza, la precisione e la verificabilità delle informazioni veicolate, traccia un chiaro confine tra il *green advertisement* e il fenomeno del *greenwashing*, ricondotto nell'ambito delle pratiche commerciali sleali ex art. 2598, n. 3) c.c., al fine di inquadrare l'uso dei *claim* ambientali entro parametri di correttezza predeterminati.

Martina Terenzi

ABSTRACT

L'ordinanza in commento risulta di particolare interesse in quanto il Tribunale di Gorizia, per la prima volta, è stato chiamato a pronunciarsi in materia di greenwashing; una pratica commerciale sleale consistente nel dipingere falsamente, in maniera generica e non verificabile i prodotti commercializzati come sostenibili e/o ecologici al fine di creare un'immagine green degli stessi o dell'azienda che li pubblicizza non corrispondente alla realtà. Alla luce della pronuncia in esame, le dichiarazioni ambientali che figurano sull'etichettatura e/o sul packaging dei prodotti agroalimentari e non, così come anche i messaggi pubblicitari ambientali, per evitare il pericolo greenwashing, devono essere chiari, veritieri, accurati e non fuorvianti, oltre che basati su dati scientifici presentati in modo comprensibile.

EN:

The order in question is of particular interest as the Court of Gorizia, for the first time, has been called upon to rule on greenwashing, an unfair commercial practice consisting of in falsely depicting, in a generic and unverifiable manner, the products marketed as sustainable and/or environmentally friendly in order to create a green image of them or of the company advertising them that does not correspond to reality. In the light of this ruling, environmental claims on the labeling and/or on packaging of agri-food and non-food products, as well as environmental advertising messages, must be clear, truthful, accurate and not misleading, as well as based on scientific data presented in a comprehensible manner, in order to avoid the greenwashing danger.

PAROLE CHIAVE:

Dichiarazioni ambientali – etichettatura ambientale – sostenibilità
- pratiche commerciali sleali – pubblicità ingannevole

Green marketing – green claims - greenwashing – green food.

PARTE III
DOCUMENTAZIONE

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA ALIMENTARE.

Le sentenze citate sono segnalate nella newsletter mensile CeDiSA (www.cedisa.info) e pubblicate nella versione integrale in formato pdf sulla pagina del gruppo Facebook CAFLA – Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare all'indirizzo [internet](https://www.facebook.com/groups/481069885867217) <https://www.facebook.com/groups/481069885867217>.

Giurisprudenza dell'Unione europea.

Agricoltura.

Ai fini dei pagamenti PAC è «agricoltore in attività» una persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione avente ad oggetto una superficie da pascolo appartenente a un comune e che vi fa pascolare animali che gli sono stati prestati, a titolo gratuito, da persone fisiche che ne sono proprietarie

Corte di giustizia UE, 7 aprile 2022, causa C-176/20, *Sc Avio Lucos srl c Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul județean Dolj - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) - Aparat Central*

Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento UE 1307/2013 – Art. 4, par. 1, lett. a) e c), e par. 2, lett. b) – Normativa nazionale che subordina il sostegno diretto alla detenzione da parte dell'agricoltore di animali propri – Art. 9, par. 1 – Nozione di «agricoltore in attività» – Regolamento UE 1306/2013 – Art. 60 – Clausola di elusione – Nozione di «condizioni create artificialmente».

In materia di pagamenti diretti agli agricoltori nei regimi di sostegno previsti dalla PAC, l'art. 4, par. 1, lett. c), punto iii), e par. 2, lett. b), Regolamento UE 1307/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che l'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, debba essere esercitata dall'agricoltore con animali da lui stesso detenuti.

L'art. 4, par. 1, lett. a) e c), nonché l'art. 9, par. 1, Regolamento UE 1307/2013 devono essere interpretati nel senso che rientra nella nozione di «agricoltore in attività», ai sensi di tale seconda disposizione, una persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione avente ad oggetto una superficie da pascolo appartenente a un comune e che vi fa pascolare animali che gli sono stati prestati, a titolo gratuito, da persone fisiche che ne sono proprietarie, purché tale persona svolga, su tale superficie da pascolo, un'«attività minima», ai sensi dell'art. 4, par. 1, lettera c), punto iii), Regolamento 1307/2013.

L'art. 60, Regolamento UE 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, deve essere interpretato nel senso che una situazione nella quale il richiedente un sostegno finanziario in base al regime di pagamento unico per superficie produce, per corroborare la sua domanda, un contratto di concessione avente ad oggetto superfici di pascolo e contratti di comodato d'uso riguardanti animali destinati a pascolare su tali superfici, può rientrare nella nozione di «condizioni create artificialmente» ai sensi di tale disposizione a condizione che, da un lato, risulti da un insieme di circostanze oggettive che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa pertinente, l'obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto e, dall'altro, sia accertata l'intenzione di ottenere un vantaggio risultante dalla normativa dell'Unione creando artificialmente le condizioni richieste per il suo ottenimento.

Etichettatura degli alimenti.

La precisazione della formula vitaminica corrispondente alla vitamina inclusa nell'elenco degli ingredienti di un alimento generico non è necessaria ai fini dell'informazione ai consumatori.

Corte di giustizia, 24 marzo 2022, in causa C-533/20, *Somogy Megyei Kormányhivatal contro Upfield Hungary Kft.*

Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Informazione ai consumatori sui prodotti alimentari - Etichettatura - Indicazioni obbligatorie - Elenco degli ingredienti - Denominazione specifica di tali ingredienti - Aggiunta di una vitamina a un prodotto alimentare Obbligo di citare il nome specifico di questa vitamina Nessun obbligo di citare la formula vitaminica utilizzata.

Il Reg. Ue 1169/2011 (come si evince dalla lettura sistematica degli artt. 1.1 e 3.1 ivi contenuti) mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori in tema di informazione sugli alimenti. Questo obiettivo si traduce nell'esigenza (ex art. 7.2 Reg.) che le informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti prodotti o commercializzati nell'Ue siano precise chiare e facilmente comprensibili (1).

In via di principio le vitamine possono qualificarsi quali sostanze nutritive e pertanto possono essere indicate nella dichiarazione nutrizionale di cui agli artt. 9.1 lett. l), e 30 del Reg. Ue 1169/2011 qualora siano presenti in quantità significativa in un alimento, tuttavia senza che tale indicazione rivesta carattere obbligatorio. (2)

Né il riferimento alla "denominazione specifica" ex art. 18.2 Reg. Ue 1169/2011, né i riferimenti alla "denominazione legale", alla "denominazione usuale" e alla "denominazione descrittiva" ex art. 17.1 del medesimo Reg., consentono di per sé e in assenza di precisazioni testuali complementari, di determinare la denominazione con cui una vitamina che è stata aggiunta in un alimento prodotto o commercializzato nell'Ue debba essere designata nell'elenco degli ingredienti relativo a tale alimento (3).

Utilizzare solo delle denominazioni quali sono ad esempio "vitamina A", "vitamina D" ecc., e di aggiungervi in parallelo le formule vitaminiche pertinenti elencate nell'Allegato II del Reg. 1925/2006, rischierebbe, tenuto conto della natura oscura e poco conosciuta dal grande pubblico della maggior parte di tali formule, di rendere una simile informazione più complessa, più tecnica e per conseguenza meno chiara e meno comprensibile per un consumatore medio (4).

Il Reg. Ue 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, deve essere interpretato tenendo conto in particolare dell'art. 18.2 nel senso che, nelle ipotesi in cui una vitamina sia stata aggiunta ad un alimento, l'elenco degli ingredienti di tale alimento non deve comprendere, oltre alla denominazione di tale vitamina, l'indicazione della formula vitaminica che è stata utilizzata (5).

Sicurezza alimentare.

L'A.C. di uno Stato membro può trattare come "alimento a rischio" un prodotto da cui sia stato isolato un patogeno diverso dai sierotipi di salmonella disciplinati dal reg. 2073/05/CE.

Corte di giustizia UE, 28 aprile 2022, causa C-89/21, «Romega» UAB c. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Rinvio pregiudiziale – Legislazione alimentare – Regolamento (CE) n. 2073/2005 – Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari – Articolo 1 – Allegato I – Carne fresca di pollame – Controllo da parte delle autorità nazionali competenti della presenza delle salmonelle elencate alla riga 1.28 del capitolo I di tale allegato – Controllo della presenza di altri microrganismi patogeni – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 14, paragrafo 8 – Potere discrezionale delle autorità nazionali – Portata.

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, letto in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, deve essere interpretato nel senso che l'autorità competente di uno Stato membro può trattare come categoria a rischio, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 178/2002, la categoria di alimenti costituita da carne fresca di pollame in cui siano stati rilevati microrganismi patogeni diversi dai sierotipi di salmonella previsti all'allegato I, capitolo 1, riga 1.28, del regolamento n. 2073/2005, come modificato dal regolamento n. 1086/2011.

Giurisprudenza italiana.

Giurisprudenza costituzionale.

Sostanze stupefacenti

Sul divieto di coltivazione e detenzione di canapa non è possibile pronunciarsi con un referendum.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2022 del 2 marzo 2022

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, non solo la richiesta referendaria non può investire una delle leggi indicate nell'art. 75 Cost. o ad esse riconducibili, ma è necessario che il quesito da sottoporre al giudizio del

corpo elettorale consenta una scelta libera e consapevole. A tal fine il quesito deve integrare i caratteri della chiarezza, dell'omogeneità, dell'univocità, oltre che rivestire una matrice razionalmente unitaria (1)

Alla luce delle Convenzioni internazionali di Vienna e di New York, nonché della normativa europea, la canapa indiana e i suoi derivati rientrano tra le sostanze stupefacenti, la cui coltivazione e detenzione deve essere qualificata come reato e solo la loro destinazione al consumo personale rende possibile l'adozione delle misure amministrative riabilitative e di reinserimento sociale diverse dalla sanzione penale (2)

Un quesito referendario seppur articolato in parti semanticamente distinguibili deve essere valutato in modo necessariamente unitario. Il referendum non consente di scindere il quesito e quindi non offre la possibilità di soluzioni intermedie tra il rifiuto e l'accettazione integrale della proposta abrogativa (3)

Sebbene il quesito referendario mirerebbe soltanto a depenalizzare la coltivazione, non agricola ma domestica, della canapa indiana (cannabis), in realtà esso – per quello che è invece il suo contenuto oggettivo – per un verso produrrebbe un risultato ben più esteso, riguardando direttamente ogni coltivazione delle piante per estrarre sostanze stupefacenti cd. “pesanti” (papavero sonnifero e foglie di coca) e indirettamente anche la coltivazione, agricola o domestica che sia, della pianta di canapa; risultato complessivo precluso dai vincoli derivanti dal diritto sovranazionale che non consentono l'ammissibilità di un referendum di questa portata (4).

Giurisprudenza amministrativa.

Ambiente.

Risponde dell'inquinamento ambientale il soggetto che ha posto in essere la condotta inquinante a prescindere da eventuali modifiche societarie dovute a vicende successive.

Ambiente - Misure di messa in sicurezza d'emergenza necessarie a contenere la diffusione degli inquinanti nelle acque superficiali, sotterranee, nel suolo e nel sottosuolo - Responsabile dell'inquinamento - Individuazione.

Consiglio di Stato, 22 aprile 2022, n. 3059

La responsabilità dell'inquinamento del sito ricade sul soggetto giuridico che ha posto in essere le condotte inquinanti, a nulla valendo la fusione per incorporazione a seguito della quale è stato conservato il medesimo oggetto sociale. Diversamente opinando si consentirebbe ad una società autrice di un grave inquinamento ambientale di poter neutralizzare i propri obblighi riparatori semplicemente modificando la propria forma societaria, con una palese conseguente frustrazione degli scopi della normativa di recupero ambientale e del principio «chi inquina paga». (Nel caso di specie una società di capitali ha incorporato una pregressa società di persone garantendosi, per tal via, anche lo schermo della personalità giuridica. Il soggetto inquinatore non può sottrarsi agli obblighi di recupero per i fatti inquinanti, altrimenti essi finirebbero per ricadere totalmente sulla collettività, dovendo procedervi il Comune ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997, vigente ratione temporis e poi superato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che detta una disciplina sovrapponibile alla precedente, ponendo l'obbligo di bonifica in capo al responsabile dell'inquinamento ex art. 244 e, ove non sia individuato, in capo al Comune ai sensi dell'art. 250).

Giurisprudenza civile e penale.

Alimenti. Sanzioni amministrative.

Alla Corte costituzionale la questione della ragionevolezza delle sanzioni amministrative in materia di controllo sulle DOP - IGP.

Ordinanza della Corte di Cassazione 14 marzo 2022, n. 8180.

Norma applicata: art. 4, dlgs. 297/2004, sanzioni per violazioni degli obblighi dell'organismo di controllo.

La fissità di un trattamento sanzionatorio (amministrativo) previsto per distinte ipotesi di illecito solleva un dubbio di legittimità costituzionale quando non tiene conto della diversa gravità (in concreto) delle singole infrazioni, e risulti quindi foriera di manifesta sproporzionalità per eccesso della risposta sanzionatoria rispetto al concreto disvalore di fatti pure ricompresi nella sfera applicativa della norma (nella specie si trattava della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000,00, ex art. 4 d.lgs. n. 297/2004 comminata per non ave-

re adempiuto quale struttura incaricata al controllo di qualità relativo al prosciutto San Daniele DOC) (1).

Ambiente.

Un accordo di cessione a terzi non fa venire meno la natura di “rifiuto” di un oggetto il cui proprietario intenda disfarsi.

Reati in materia ambientale - Rifiuti - Deposito incontrollato di rifiuti - Rifiuti speciali e pericolosi - Attività di autodemolizione - Nozione di rifiuto.

Corte di Cassazione, 26 gennaio 2022, n. 11603

Ai sensi dell'art. 183, comma 1°, lett. a), decreto legislativo 152 del 2006, per «rifiuto» si intende «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». Acquisita la qualità di «rifiuto» di sostanze e materiali in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario. (Nel caso di specie, la natura di «rifiuti» è stata correttamente desunta dai giudici di merito dalla quantità, dalle condizioni e delle modalità di custodia dei beni, ossia veicoli semidistrutti e completamente inutilizzati, pezzi di veicoli del tutto inservibili, tra cui oggetti da qualificarsi come pericolosi – quali batterie, parti elettriche, pneumatici, contenitori di oli – il tutto in stato di abbandono, senza alcuna protezione ed esposto alle intemperie).

Varietà vegetali – tutela della P.I.

Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 11583 del 29 marzo 2022

Norme applicate: art. 107 C.P.I.; art. 517 ter c.p.; art. 473 c.p..

Sequestro probatorio di centocinquanta alberi (albicocchi) della varietà “orange rubis” – riproduzione abusiva – modifica della qualificazione giuridica del reato - artt. 473 e 517-ter cod. pen.

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 473 cod. pen., posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall'art. 517-ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e che ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare (Nella fattispecie, nel ricostruire il fatto-reato, non si assume mai che l'indagato abbia contraffatto il marchio o il segno distintivo, apposto sulle piante, del titolare del medesimo [società spagnola], ma solo che ne abbia illecitamente - perché non autorizzato a farlo - riprodotto i beni coperti dalla privativa industriale (le piante di albicocco che la persona offesa avrebbe selezionato, tutelando, il citato codice, come "diritti di proprietà industriale" anche le "nuove varietà vegetali", contemplate nella sezione VIII del capo II, dagli artt. 100 e ss. del medesimo). In siffatte circostanze la condotta concretizza la violazione dell'art. 517 ter cod. pen. che punisce chiunque "fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale".

Medicinali e sostanze stupefacenti.

Cassazione Penale Sent. - Sez. 6 - n. 10645 del 24 marzo 2022.

Norme applicate: art. 348 cod. pen; art. 147, comma 1-bis, art. 52-bis (produzione e importazione di sostanze attive), D.lvo 24 aprile 2006 n. 219.

Sostanze medicinali – effetto attivo – CBD – assenza di efficacia drogante – differenza da THC – sentenza della Corte di giustizia UE – assenza del fatto tipico di cui all'art. 348 c.p.

Il cannabidiolo (CBD) è un componente chimico della cannabis che pacificamente non ha effetti stupefacenti (a differenza del THC) (cfr. Sez.4, n.10012 del 25/02/2021, Diaz, in motivazione) e che la sua distribuzione è stata oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (n. 141/2020) secondo la quale «Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del Cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua

interessa e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento», con un principio che fa salva la persistenza di divieti finalizzati alla tutela della salute pubblica (cfr. sul tema del bene della salute individuale o collettiva protetto dalla normativa in materia di stupefacenti, l'innovativa pronuncia Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep.2020, Caruso, in motivazione).

La sospensione del D.M. 1 ottobre 2020 - con la quale era stato disposto l'inserimento delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di canapa - nella tabella dei medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta, preclude, in nome del principio di tassatività delle norme incriminatrici e della nozione legale (e tabellata) di stupefacente di ricondurre la sostanza in esame a quella stupefacente o ai "medicinali", rectius composizioni, che ne contengano il principio attivo.

Sentenze e massime a cura di **Rossana Pennazio, Giorgio Remotti, Vito Rubino e Giovanni Stangoni.**

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I**

Roma,
All'Ispettorato centrale della tutela della qualità
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
SEDE

Alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Agli Organismi di controllo
LORO SEDI

A Accredia
SEDE

Ai Componenti del Tavolo tecnico partecipato
in agricoltura biologica
LORO SEDI

Oggetto: **Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017 – Circolare applicativa.**

./..

La presente Circolare applicativa del Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017 segue le precedenti:

- n. 9284223 del 2 novembre 2020, circa l'assegnazione dell'“erba medica” e del “trifoglio alessandrino” alla “Lista Rossa” di cui all'Allegato I, paragrafo 5, lettera a) del richiamato DM 15130/2017;
- n. 269583 dell'11 giugno 2021, circa l'individuazione della data

annuale del “tempo utile”, di cui all’Allegato II, parte I, punto 1.8.5.1 del regolamento UE 2018/848, modificato da ultimo dall’art. 1 del regolamento delegato UE 202/1794, stabilita al 31 luglio 2021 per gli ordini di “erba medica” e “trifoglio”;

- n. 51955 dell’11 ottobre 2021, circa l’identificazione di una prima lista delle varietà equivalenti del mais, e conseguente attivazione dall’11 ottobre 2021, nell’ambito del portale SIB, nella “*Gestione disponibilità sementi biologiche*” della funzione “*Gestione integrata varietà equivalenti*”;

delle quali ad ogni buon conto se ne allega copia.

Con la presente Circolare applicativa si rende noto che sulla base delle risultanze dell’attività svolta dal “Gruppo di esperti” (nominato con Decreto ministeriale 16835 del 18 marzo 2018, modificato da ultimo con Decreto ministeriale n. 96379 del 1° marzo 2022), di cui all’art. 3, comma 4, del Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017, sono state definite:

1) ulteriori assegnazioni, a far data dal 1° gennaio 2023, per le specie “frumento duro”, “frumento tenero”, “orzo”, “avena comune e bizantina”, “farro dicocco” e “farro monococco” alla “Lista rossa”, prevista per il funzionamento della Banca Dati Sementi Biologiche – BDSB all’Allegato I, paragrafo 5, lettera a) del richiamato DM n. 15130/2017;

2) l’individuazione della data annuale del “tempo utile”, di cui all’Allegato II, parte I, punto

1.8.5.1 del regolamento UE 2018/848, modificato dall’art. 1 del regolamento delegato UE 202/1794, stabilita al 30 giugno 2022 per gli ordini di tutte le specie inserite in “Lista rossa”, incluse quelle la cui inclusione è prevista a far data dal 1° gennaio 2023.

Pertanto, tutti gli operatori biologici, con notifica di attività biologica nello stato di “pubblicata” alla data del 30 giugno 2022, possono ottenere la deroga all’utilizzo delle suddette sementi biologiche, soltanto se abbiano provveduto ad effettuare la manifestazione di interesse per la semente biologica tramite lo specifico servizio “Ordine” presente nel Sistema Informativo Biologico – SIB, operante nel SIAN, entro il medesimo termine del 30 giugno 2022.

Per gli operatori con notifica di attività biologica, alla data del 30 giugno

2022, in qualsiasi stato antecedente allo stato di “pubblicata” (ad es. “rilasciata”, “idonea”, ecc.) non si applicano le disposizioni della presente Circolare.

Gli Organismi di controllo sono tenuti ad effettuare accurate azioni di verifica, ai sensi dell’art. 7 del Decreto ministeriale n. 15130/2017.

Gli Organismi di controllo (qualora accertino che l’operatore abbia utilizzato semente convenzionale in assenza della manifestazione di interesse di cui sopra, attivata tramite lo specifico servizio del SIB), dovranno adottare la corrispondente misura della “diffida” sulle produzioni ottenute per la non conformità di cui al codice D1.08 dell’Allegato al Decreto ministeriale n. 15962 del 20 dicembre 2013 *“Disposizioni per l’adozione di un elenco di “non conformità” riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013”*, opportunamente adeguato sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare esplicativa n. 20593 del 18 gennaio 2022 *“Circolare esplicativa in applicazione del Reg. UE n. 2018/848 - Disposizioni transitorie per l’adeguamento dell’elenco delle non conformità in applicazione del Reg. (UE) 2018/848”*.

In tal senso, la Circolare applicativa n. 269583 dell’11 giugno 2021 deve intendersi abrogata e sostituita dalla presente.

Oreste Gerini Direttore Generale
documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

**MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFF. 2 DGISAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma**

Id. n.

Trasmissione elettronica
n. prot. DGISAN in DocsPA/PEC

**A: ASSESSORATI ALLA SANITÀ
Regioni e Provincia Autonoma di Trento**

**ASSESSORATO AGRICOLTURA
Provincia Autonoma di Bolzano ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI**

COMANDO CARABINIERI PERLA TUTELA DELLA SALUTE

**UFFICIO 1, 2, 3, 6 e 8 - DGSAFU
UFFICIO 8 - DGISAN
E.p.c: ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA**

Tramite pec

Oggetto: Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

Facendo seguito alla nota del 20 gennaio 2022, prot. n. 1632 di pari oggetto, che si integra e sostituisce con la presente, si precisa quanto segue.

Da una valutazione effettuata con i laboratori ufficiali e le Autorità Competenti Regionali riguardo la definizione del termine "Accident" e alle analisi da effettuarsi sugli animali destinati alla macellazione d'urgenza sono state condivise alcune modifiche alla nota suddetta.

La nota si è resa necessaria in quanto nel corso dell'audit della Commissione europea (DG Salute e Sicurezza Alimentare) che si è svolto dal 18 al 29 gennaio 2021 in Italia per la valutazione dei sistemi di controllo della sicurezza alimentare applicati alla produzione e all'immissione in commercio delle

carni bovine, ivi compresa la rintracciabilità, gli ispettori della Commissione EU hanno evidenziato che in alcune linee guida/circolari emanate dal Ministero della Salute e dalle regioni veniva consentita la macellazione d'urgenza in allevamento di bovini con "disturbi del metabolismo", condizione non in linea con quanto disposto dal regolamento (CE) n. 853/2004.

Pertanto, al fine di armonizzare il controllo ufficiale dando seguito a quanto previsto dalla normativa europea e in risposta alla raccomandazione formulata dalla Commissione UE nel report del suddetto audit, sono state predisposte nell'allegato A le indicazioni operative da seguire in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo CASCIELLO

Responsabile procedimento ufficio 2
Dott. Pietro Noè – p.noe@sanita.it
Referenti:
Granitto Giovanni – g.granitto@sanita.it

ALLEGATO A

Indicazioni operative in caso di macellazione d'urgenza (MSU) al di fuori del macello

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sez. I, cap. VI, la macellazione d'urgenza al di fuori del macello rappresenta una particolare tipologia di macellazione eseguita nei casi in cui un animale, per il resto sano, abbia subito un evento, di carattere traumatico, tale da renderlo non idoneo al trasporto; in questi casi il trasporto di un animale vivo, se comunque perseguito, si configurerà come causa illecita di ulteriori e inutili sofferenze.

Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale un'omogenea applicazione delle attività collegate alla macellazione speciale d'urgenza al di fuori del macello, si forniscono le seguenti indicazioni operative. Di seguito vengono in particolare definite le specifiche modalità operative riferite a:

- visita ante-mortem;
- stordimento e iugulazione;
- trasporto al macello;
- controlli al macello e visita post mortem;
- bollatura sanitaria;
- commercializzazione delle carni.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

· Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

· Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

· Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

- Reg. (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

- Reg. (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) 999/2001, (CE) 396/2005, (CE) 1069/2009, (CE) 1107/2009, (UE) 1151/2012, (UE) 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) 1/2005 e (CE) 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) 854/2004 e (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del

Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.

- Reg. delegato (UE) 2019/624 recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- Reg. di esecuzione (UE) 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali.

- Reg. di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n.636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/608/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE.

- D.lgs. 27/2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a,b,c,d ed e) della legge 4 ottobre 2019 n.117".

- D.lgs. 32/2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa na-

zionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019 n.117”.

- Reg. (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale.

- Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

- Reg. (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

- Reg. (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.

- Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

- Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002.

- Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

- Nota DGISAN n. 68665 del 10/12/2019 “Disposizioni in materia d'ispezione ante-mortem in caso di macellazione d'urgenza”.

- Nota DGISAN n. 4577 del 11/02/2020 “Disposizioni in materia d'ispezione ante-mortem in caso di macellazione d'urgenza – chiarimenti nota DGISAN 68665/2019”

- D.lgs. 151/2007 relativo alle disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Reg. n. 1/2005.

- D.lgs. 193/2006 Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari (in fase di revisione).

- D.lgs. 158/2006 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (in fase di revisione).

- D.lgs. 131/2013 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l’abbattimento degli animali”.
- Legge 189/2004 e s.m.i. concernente il divieto di maltrattamento degli animali.

3. DEFINIZIONI

Si forniscono alcune definizioni generali e specifiche stabilite dalla normativa sopra richiamata.

- **Abbattimento:** qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determina la morte dell’animale. (Reg. CE n. 1099/09, art. 2, lettera a)
- **Macellazione:** l’abbattimento di animali destinati all’alimentazione umana. (Reg. CE n. 1099/09, art. 2, lettera j)
- **Stordimento:** qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea. (Reg. CE n. 1099/09, art. 2, lettera f)
- **Macellazione d’urgenza al di fuori del macello:** la macellazione eseguita al di fuori di un macello di un animale, per il resto sano, che ha subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere.
- **Veterinario Ufficiale:** medico veterinario designato dalle autorità competenti (ACL-ASL) quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità al regolamento (UE) 2017/625 (Reg. UE 2017/625, art. 3.32).
- **Certificatore:** qualsiasi funzionario appartenente all’autorità competente autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali o qualsiasi altra persona fisica autorizzata o delegata dalle autorità competenti a firmare certificati ufficiali in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (Reg. UE 2017/625, art. 3.26).
- **Trasportatore:** persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi (Reg. CE 1/2005, art. 2, lettera x).

4. REQUISITI PREVENTIVI GENERALI PER LA MACELLAZIONE D’URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO

In conformità alle disposizioni previste nel regolamento (CE) n.

853/2004, possono essere ammessi alla macellazione d'urgenza soltanto ungulati domestici, per il resto sani, che hanno subito un incidente (evento traumatico "accident") che ne impedisce il trasporto al macello per considerazioni relative al loro benessere: sono pertanto esclusi dalla macellazione d'urgenza al di fuori del macello gli animali ritenuti non trasportabili per cause diverse da quella sopra riportata.

Si precisa che nella definizione di evento traumatico ("accident") possono essere incluse, a titolo esemplificativo, le fratture, le ferite, i traumi e le altre lesioni acute in esito di caduta o scivolamento o traumi da parto in assenza di altri sintomi sistemici.

Lo stato sanitario dell'animale non deve evidenziare sintomi riconducibili a malattie infettive o a sindromi metaboliche o neurologiche.

5. VISITA ANTE - MORTEM

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/624 la visita ante-mortem degli ungulati domestici al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza deve essere effettuata da un veterinario ufficiale. I criteri per la designazione dei veterinari ufficiali sono stabiliti al successivo art. 5.2 dello stesso Regolamento, per cui, nel caso in cui l'Autorità competente, in relazione alle proprie esigenze organizzative, ritenesse di avvalersi di veterinari non inquadrati nei ruoli del SSN per l'esecuzione della visita ante-mortem in allevamento, nell'ambito della macellazione d'urgenza, è necessario che la stessa Autorità Competente al fine di procedere alla designazione di questi ultimi in qualità di veterinari ufficiali provveda a:

- designare per iscritto specificando i compiti per i quali la designazione è stata formalizzata;
- adottare misure atte a prevenire qualsiasi conflitto di interessi in rapporto ai compiti assegnati;
- individuare e attuare un idoneo percorso formativo;
- predisporre una specifica istruzione operativa per la visita ante mortem;
- pubblicare nel sito web istituzionale dell'Autorità Competente l'elenco dei veterinari designati.

6. MODALITÀ OPERATIVE

La procedura dell'Autorità competente deve prevedere la modalità per consentire all'operatore la richiesta di macellazione d'urgenza al di fuori del

macello il più rapidamente possibile, anche tramite istanza telefonica o altra modalità. L'Autorità competente deve tenere traccia delle richieste ricevute.

La visita ante-mortem per la macellazione d'urgenza al di fuori del macello è attività soggetta a tariffa ai sensi del D.lgs. 32/2021, articolo 9, comma 5 e dell'allegato 2, sezione 7.

Il veterinario ufficiale esegue l'ispezione ante-mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2019/624.

Le attività di macellazione devono garantire la conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, all. III, sez. I, cap. VI, punti 1, 2 e 6.

Il veterinario ufficiale provvede alla:

- esecuzione della visita ante-mortem;
- verifica del livello di competenza degli operatori nell'ambito della protezione degli animali durante l'abbattimento e del possesso della certificazione d'idoneità prevista da parte del personale che procede allo stordimento;
- verifica del corretto stordimento;
- verifica del corretto dissanguamento;
- verifica del rispetto delle buone prassi igieniche nel corso delle operazioni di dissanguamento, eventuale eviscerazione e carico sul mezzo di trasporto.

6.1 Visita ante mortem

Nel corso della visita ante-mortem dovranno essere eseguite sistematicamente le seguenti valutazioni:

- verifica della corretta identificazione dell'animale;
- esclusione di evidenti stati di emaciazione e/o cachessia;
- esclusione di evidenti lesioni o piaghe cutanee indice di un decubito prolungato;
- verifica che la temperatura rettale rientri nel range fisiologico (temperatura rettale indicativamente compresa tra 37,5 e 39,5 °C, in quanto valori esterni al suddetto range possono denotare gravi stati di ipotermia o ipertermia che possono essere indicativi di forme setticemiche generalizzate);
- verifica di assenza di sintomatologie relative a condizioni sanitarie che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali;

- verifica dello stato di pulizia della cute, del vello o del mantello (le cui condizioni non devono essere tali da comportare il rischio di contaminazioni in fase di macellazione);
- verifica di eventuale somministrazione di trattamenti farmacologici e del rispetto dei relativi tempi di sospensione, ove previsti. Il veterinario ufficiale deve accertare questi aspetti procedendo sia alla verifica dei registri aziendali cartacei o informatizzati che di eventuali segni clinici che possono dare adito al sospetto di trattamenti farmacologici da segnalare, per successivi controlli in sede di visita post-mortem, nel modello di certificato ufficiale, previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/624 e di cui all'allegato IV capitolo 5 del regolamento(UE) 2020/2235 (Modello 1).

In caso di esito sfavorevole della visita ante-mortem, il veterinario ufficiale esclude l'animale dalla macellazione, ne dispone l'abbattimento ai fini del benessere animale e il corretto smaltimento dei Sottoprodotti di Origine Animale.

Il veterinario ufficiale riporta l'esito sfavorevole della visita ante-mortem su verbale/Scheda Controllo Ufficiale o altro documento da trasmettere alla Autorità Competente e consegnare in copia all'allevatore.

In caso di esito favorevole della visita ante mortem e degli altri accertamenti previsti, il veterinario ufficiale ammette l'animale alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello e redige il "*certificato ufficiale per la macellazione d'urgenza fuori dal macello*" previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/624 e di cui all'allegato IV capitolo 5 del regolamento (UE) 2020/2235 (modello 1).

L'operatore dello stabilimento di origine dell'animale, o suo delegato, ai fini della tracciabilità e dell'invio dei dati al macello di destinazione inerenti all'identificazione, al trasporto e alle informazioni sulla catena alimentare, compresi i trattamenti, compila il

"Documento di Macellazione d'Urgenza (MSU) al di fuori del macello" (da qui in avanti "documento di MSU").

La compilazione del documento di MSU è effettuata in formato elettronico in BDN. La generazione informatizzata del documento determina la registrazione automatica in BDN della morte dell'animale presso l'allevamento di origine con la codifica "macellazione speciale d'urgenza".

Nei casi eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell'operatore, di compilazione non informatizzata del documento di accompagnamento, lo stesso viene compilato in forma cartacea, con le seguenti modalità:

- a) il documento di MSU viene redatto in due copie, una di queste scorta l'animale al macello di destinazione ed è consegnata al responsabile

del macello, che la mette a disposizione del veterinario ufficiale del macello stesso; una copia è tenuta agli atti presso l'allevamento di origine;

b) l'operatore dell'allevamento registra in BDN la morte dell'animale presso lo stabilimento, specificando come causa "macellazione speciale d'urgenza", entro 3 giorni dall'evento.

Si allega modello di documento di MSU (Allegato n.3), disponibile anche in vetinfo nella sezione "Modelli". Le informazioni di cui alla sezione B), punti 3) e 4) del documento di MSU saranno inserite in BDN solo successivamente allo sviluppo delle apposite funzionalità informatizzate.

6.2 Fasi successive all'ispezione ante-mortem nella macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Gli operatori che eseguono le attività di stordimento/iugulazione devono disporre dell'apposito certificato di idoneità di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009. Tali operazioni devono inoltre essere sempre eseguite sotto la supervisione del veterinario ufficiale che ha eseguito la visita ante-mortem.

Lo stordimento deve essere operato con una delle metodiche previste dal regolamento (CE) n. 1099/2009. Si ritiene che lo stordimento mediante pistola a proiettile captivo possa essere considerato come metodo di elezione.

Qualora si voglia utilizzare la testa dell'animale per il successivo disosso, immediatamente dopo aver effettuato lo stordimento, il foro sull'osso frontale deve essere chiuso mediante idoneo tappo al fine di evitare fuoriuscita di materiale cerebrale secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 999/2001.

Il dissanguamento deve avvenire con l'animale sospeso o comunque in posizione da garantire il corretto e completo deflusso del sangue; il sangue deve essere raccolto in un contenitore idoneo al fine del successivo conferimento al macello, unitamente alla carcassa.

Al termine del dissanguamento prima di caricare il capo per il trasporto al macello è indicato proteggere la ferita iugulatoria con materiale impermeabile e pulito per evitarne la possibile contaminazione.

L'eventuale eviscerazione dell'animale deve essere limitata alla rimozione in maniera igienica degli stomaci e del pacchetto intestinale, che devono comunque accompagnare la carcassa al macello in uno o più contenitori puliti e chiusi. I recipienti contenenti il sangue e i visceri devono essere chiaramente identificati e correlabili con la carcassa di provenienza. Il veterinario ufficiale può autorizzare l'eviscerazione esclusivamente nel caso in cui questa avvenga con animale sospeso, nel rispetto delle buone pratiche igieniche,

preservando la carcassa da qualsiasi ulteriore contaminazione derivante dalla eventuale rottura degli organi addominali e/o dalla contaminazione della linea di taglio della cavità addominale.

6.3 Trasporto della carcassa e dei visceri al macello

Il capo stordito e iugolato deve essere caricato su un mezzo pulito, preventivamente lavato e sanificato.

Il sangue ed eventualmente i visceri devono essere trasportati sullo stesso mezzo in contenitori chiusi e correlabili al relativo animale di provenienza.

Nel caso in cui il trasporto preveda un tempo superiore alle due ore, il mezzo deve essere refrigerato, qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario. Non è assolutamente ammesso il trasporto in contemporanea sullo stesso mezzo, di capi sottoposti a macellazione d'urgenza e di animali vivi, anche se opportunamente separati; diversamente è ammesso il trasporto contemporaneo di più capi sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello pur nel rigoroso rispetto dei tempi massimi di conferimento al macello del primo animale abbattuto e della corretta identificazione di visceri e carcasse.

6.4 Controlli al macello

Al momento dell'arrivo al macello il responsabile del macello controlla le informazioni riportate nel documento di MSU e verifica il tempo trascorso dal momento della macellazione all'arrivo dell'animale al macello.

Il responsabile del macello di destinazione registra entro 7 giorni in BDN le informazioni inerenti al capo sottoposto a MSU inserendo tutte le informazioni richieste compresa la destinazione delle carni in base all'esito dell'ispezione post mortem. Il sistema informativo riporterà automaticamente la causale: "Completamento operazioni per MSU fuori dal macello". Tale registrazione automatica sarà effettuata anche nei casi di compilazione non informatizzata del documento di MSU da parte dell'operatore dell'allevamento di origine, purché quest'ultimo abbia registrato in BDN la morte dell'animale in stabilimento con la causale "macellazione speciale d'urgenza".

Dal 26 aprile 2022 il responsabile del macello potrà registrare manualmente in BDN la causale "Completamento operazioni per MSU fuori dal macello", nei casi in cui la morte per MSU non è stata ancora registrata dall'operatore dello stabilimento di origine dell'animale.

Il veterinario ufficiale competente per il controllo al macello esegue sempre le seguenti verifiche relative a:

- presenza e corretta compilazione della documentazione di accompagnamento compresi il documento di MSU e il modello di “certificato ufficiale per la macellazione d’urgenza fuori dal macello” (Modello 1) previsto dall’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/624 e di cui all’allegato IV capitolo 5 del regolamento (UE) 2020/2235, attestante il risultato favorevole dell’ispezione ante-mortem;
- coerenza dei tempi di trasporto indicati con l’effettiva distanza coperta dal mezzo nel tragittodall’allevamento al macello;
- corretta chiusura del foro causato dalla pistola a proiettile captivo qualora si preveda di procedere allo spolpo della testa ai fini del consumo umano;
- corrette modalità di trasporto del sangue e dei visceri, nel caso in cui si sia procedutoall’eviscerazione del capo in azienda.

In caso di irregolarità formali nella documentazione di scorta il veterinario ufficiale del macello richiede la regolarizzazione della stessa; nel frattempo viene comunque autorizzato il completamento delle operazioni di macellazione e viene disposto l’isolamento della carcassa e delle relative frattaglie. Nel caso in cui la non conformità non venga risolta entro le 24 ore successive, le carni e le frattaglie vengono dichiarate non idonee al consumo umano e smaltite come sottoprodotto di origine animale.

In caso di trasporto non refrigerato che superi le due ore, a meno che non vi siano condizioni di temperatura ambientale esterna tali da non richiedere la refrigerazione, la carcassa e le frattaglie, compreso il sangue, devono essere smaltiti come sottoprodotto di origine animale. In caso di difformità evidenti tra la valutazione delle cause certificate che hanno comportato la macellazione d’urgenza dell’animale e quanto rilevato all’arrivo nell’impianto di macellazione e in sede di ispezione post-mortem, il veterinario ufficiale presso il macello informa l’Autorità competente per territorio sull’allevamento di origine.

Nell’ambito della visita post-mortem, le carcasse di tutti capi macellati d’urgenza fuori del macello devono essere sottoposte ad esami analitici al fine di valutare la presenza di eventuali contaminazioni microbiche nelle masse muscolari profonde rappresentate da batteri anaerobi solfito riduttori e di *E.coli* (con metodi di riferimento o equivalenti) e *Salmonella* spp.

Nell’allegato B sono indicate le modalità generali di campionamento per esami microbiologici.

La ricerca di residui di sostanze ad attività farmacologica, da effettuarsi elettivamente sui muscoli del collo, è indicata per la non prevedibilità dell'evento che ha condotto a disporre la macellazione d'urgenza e che può aver comportato l'impossibilità di rispettare i tempi di attesa previsti.

Vista l'evoluzione tecnologica delle strumentazioni analitiche degli ultimi anni il test microbiologico per il rilievo delle sostanze inibenti, non avendo dimostrato adeguata sensibilità per il pieno rispetto degli MLR per le diverse classi di antibiotici, deve essere sostituito con una metodica chimica ad alta sensibilità verso tutte le classi.

Pertanto per l'emissione del giudizio ispettivo, il veterinario ufficiale dovrà procedere al prelievo sistematico di un campione conoscitivo in unica aliquota compilando apposito verbale e identificando l'esame batteriologico.

Per quanto riguarda la ricerca di sostanze ad attività antimicrobica, dovrà essere eseguito un campione conoscitivo in unica aliquota, compilando apposito verbale e identificando l'esame chimico, in percentuale non inferiore al 10 % degli animali macellati d'urgenza presso ogni stabilimento di macellazione in maniera randomizzata, almeno un campione ogni 10 MSU per ogni stabilimento. Tale campione verrà analizzato con metodica ad alta sensibilità.

Qualora i rilievi ante o post-mortem lo richiedano, potrà comunque essere richiesta dal veterinario ufficiale la ricerca di qualsiasi sostanza ad attività farmacologica, compresi i cortisonici e/o gli antinfiammatori. In caso di esito sfavorevole di queste analisi, l'ACL potrà richiedere all'operatore il pagamento della relativa tariffa.

Fino all'esito degli esami batteriologici e, quando effettuati, degli esami chimici ad alta sensibilità, la carcassa sarà posta in blocco ufficiale.

La percentuale delle analisi chimiche potrà, essere rimodulata tenendo conto dei risultati ottenuti.

Il costo forfettario degli esami è di 50 euro ed è carico dell'OSA così come previsto dal D.L. gs 32/2021.

I capi macellati d'urgenza, ove pertinente devono essere sottoposti a test BSE in base alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

In attesa degli esiti analitici si dispone quindi che:

- la carcassa dell'animale e i relativi visceri vengano identificati in modo incontrovertibile mediante apposizione di un cartello identificativo non rigenerabile e/o fascette plastiche numerate irrimovibili con numerazione univoca o altro metodo ritenuto idoneo allo scopo, e posti in isolamen-

to con divieto di movimentazione e sezionamento delle mezzene, in attesa di ricevere i risultati analitici e concludere la visita post mortem;

· qualora parti dell'animale macellato d'urgenza non possano essere mantenute in isolamento come sopra, le stesse devono essere smaltite come sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento (CE) n.1069/2009.

Il giudizio favorevole all'idoneità al consumo umano della carcassa viene emesso dal Veterinario Ufficiale sulla base di una valutazione complessiva risultante da:

1. diagnosi effettuata in corso di visita *ante-mortem*, riportata sui documenti di accompagnamento, tenendo in particolare considerazione eventuali evidenze documentali relative alla somministrazione di sostanze farmacologicamente attive;
2. evidenze raccolte nell'ambito della visita *post-mortem*;
3. esiti delle indagini di laboratorio.

L'esito sfavorevole delle analisi microbiologiche e/o chimiche costituisce sempre motivo di giudizio di non idoneità delle carni per il consumo umano.

In caso di esito sfavorevole dell'esame post mortem, il veterinario ufficiale comunica i risultati dell'ispezione al Servizio veterinario competente sull'allevamento di origine.

Nel caso in cui a seguito delle valutazioni di cui sopra venga emesso un giudizio di non idoneità al consumo umano, il veterinario ufficiale dispone lo smaltimento della carcassa secondo le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1069/2009, fatto salvo quanto previsto in attuazione del PNR.

Nel caso in cui l'analisi chimica per ricerca di sostanze farmacologicamente attive sul campione prelevato nell'ambito dell'ispezione post-mortem inviato al laboratorio abbia un esito positivo o "non negativo" (es. "rilevata presenza") il veterinario ufficiale provvederà ad un nuovo prelievo di muscolo, nelle aliquote previste dal PNR, da inviare al laboratorio di riferimento per la ricerca di sostanze antibiotiche e/o eventualmente altre sostanze ad attività farmacologica. Il campione è classificato "*su sospetto a seguito MSU*" ed è previsto il blocco ufficiale della carcassa, secondo le indicazioni presenti nel Piano Nazionale Residui.

Nel caso in cui, a seguito delle valutazioni complessive di cui sopra, le carni vengano invece ammesse al consumo umano il veterinario ufficiale:

- dispone lo sblocco della carcassa;
- procede alla bollatura sanitaria e autorizza la commercializzazione delle carni e delle frattaglie senza restrizioni di mercato.

Modulistica

1. Modello di certificato ufficiale per la macellazione d'urgenza fuori dal macello;
2. Fac simile di verbale/SCU per documentare l'esecuzione della visita ante-mortem con esito favorevole.
3. Modello di Documento di Macellazione d'Urgenza (MSU) al di fuori del macello (documenti di MSU)
4. Modello di verbale di campionamento

MODELLO 1
CERTIFICATO SANITARIO*

in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello

Nome del veterinario ufficiale:

Numero iscrizione Albo dei Medici Veterinari e relativa Provincia:

1. Identificazione degli animali:
 Specie:

Numero di capi:

Marchio di identificazione:

Proprietario/detentore degli animali:

2. Luogo della macellazione d'urgenza
 Indirizzo:

Codice BDN ed eventuale identificazione del box** di stabulazione:

3. Destinazione degli animali abbattuti ai fini della macellazione
 Gli animali verranno trasportati al seguente macello:

 con il seguente mezzo di trasporto:

4. Altre informazioni pertinenti:

5. Dichiarazione
 Il sottoscritto dichiara che:

1) gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle (orario hh:mm) del (data) e giudicati idonei alla macellazione,

2) sono stati macellati alle (orario hh:mm) del (data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati eseguiti correttamente da personale formato (Reg. 1099/2009),

3) il motivo della macellazione d'urgenza è stato:.....

4) sono state fatte le seguenti osservazioni sulla salute e il benessere degli animali:

5) agli animali sono stati somministrati i seguenti trattamenti farmacologici negli ultimi 90 giorni:

6) i registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle norme vigenti e nondeterminavano il divieto di macellarli.

Fatto a (luogo) il (data gg/mm/aa)

* Allegato IV – Capitolo 5 – Reg. (UE) 2020/2235.

** facoltativo.

Timbro

(Firma del veterinario ufficiale)

Il presente certificato deve essere emesso almeno in triplice copia:

- 1 accompagna l'animale in macello
- 1 resta agli atti dell'allevamento
- 1 resta all'AC sull'allevamento

MODELLO 2

Fac simile di Verbale/SCU ispezione ante mortem sfavorevole in caso di richiesta dimacellazione d'urgenza al di fuori del macello

Nome del veterinario ufficiale:

Numero iscrizione Albo dei Medici Veterinari.....

1. Identificazione degli animali

Specie:

Numero di capi:

Marchio di identificazione:

2. Luogo della macellazione d'urgenza

Indirizzo:

Codice BDN ed eventuale identificazione del box* di stabulazione:

.....

3. Altre informazioni pertinenti

.....4

4. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che:

- gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle (orario hh:mm) del (data) **e giudicati NON idonei per la macellazione,**
- il motivo del diniego alla macellazione d'urgenza è stato:
- osservazioni sulla salute e il benessere degli animali:.....
- provvedimenti intrapresi:
- agli animali sono stati somministrati i seguenti trattamenti farmacologici negli ultimi 90 giorni:

Fatto a (luogo).....

il (data gg/mm/aa)

Timbro

.....
(Firma del veterinario ufficiale)

Il presente certificato deve essere emesso almeno in duplice copia: 1 per il medico veterinario compilatore ed 1 resta agli atti dell'allevamento MODELLO 3.

* facoltativo.

MODELLO 3

**Documento di Macellazione d'Urgenza (MSU)
al di fuori del macello**

Numero:..... del...../...../.....

DOCUMENTO DI MSU SPECIE

REGIONE _____ **ASL** _____

A) IDENTIFICAZIONE

I n. ___ animali riportati in allegato, provengono dallo stabilimento identificato dal Codice Aziendale: _____

OPERATORE: _____ CODICE FISCALE: ___

PROPRIETARIO: _____ CODICE FISCALE: ___

Gli animali riportati in allegato, fatto salvo quanto citato nel riquadro E), NON SONO sottoposti al divieto di spostamento, in applicazione a misure di sanità animale.

Tali animali, se non nati nello stabilimento, sono stati altresì introdotti nello stabilimento con regolare documentazione di accompagnamento (disponibile informativamente in BDN) e, per ciascuno di essi, in allegato viene riportato lo stabilimento o, nel caso di scambi o importazioni scortati dalle certificazioni previste, la nazione di provenienza e gli estremi della documentazione di accompagnamento.

B) INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI E SULLA CATENA ALIMENTARE (I.C.A.), di cui al Reg.853 del 2004

Gli animali di cui in allegato, sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello:

1) NON SONO STATI trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego

2) Nei 90 giorni precedenti la data odierna dalla nascita

a) NON SONO STATI SONO STATI sottoposti a trattamento con le sostanze di cui agli art.4 e 5, del D.l.vo n.158 del 16 marzo 2006

b) NON SONO STATI SONO STATI sottoposti a trattamento con i seguenti alimenti medicamentosi

c) NON SONO STATI SONO STATI sottoposti a trattamento con le seguenti specialità medicinali

In caso di trattamento di cui alla voce 2), i dati relativi a medicinale veterinario, data di somministrazione e tempo di attesa per ciascun animale o partita sono in allegato.

3) LA CAUSA PRESUNTA dell'evento traumatico:

Parto Scivolamento

Collisione con struttura dell'allevamento Altro

4) Gli animali NON PRESENTANO PRESENTANO ferite da traumi o lesioni del:

treno posteriore treno anteriore

torace/addome collo/testa Altro

5) NON PRESENTANO PRESENTANO sintomi:

enterici respiratori cutanei locomotori

Altro

6) NON SONO STATI SONO STATI eseguite analisi pertinenti ai fini della sicurezza alimentare e della tutela della salute pubblica. In caso di analisi di cui alla voce 6), i dati relativi, per ciascun animale o partita, sono riportati in allegato.

7) Lo stabilimento HA NON HA ricevuto segnalazioni di non conformità dell'ultima partita di animali inviata al macello da parte dei Servizi Veterinari Ufficiali dei macelli relativi a:

Elementi di identificazione

Rilevazioni ante/post mortem

Altro

La percentuale di mortalità nello stabilimento È NON È anomala.

Il Veterinario che fornisce assistenza zootecnica all'allevamento è il Dott.

Indirizzo:

Telefono:

Comune:

Numero di iscrizione all'albo:

C) DESTINAZIONE

Gli animali sono destinati a:	
<input type="checkbox"/> Macello	
Codice: _____	Approval number: _____
Denominazione: _____	
Responsabile: _____	Cod. Fisc.: _____
Indirizzo: _____ Comune di _____ ()	
Data di uscita _____ / _____ / _____	
Orario macellazione: _____ : _____	

Le informazioni, di cui alle sezioni A-B-C, sono state inserite nel sistema informativo da _____
sulla base delle dichiarazioni rese dai _____
Firma.....

D) TRASPORTO

I capi riportati in allegato sono trasportati da _____	
rilasciata il _____ / _____ / _____	
alla ditta con ragione sociale _____	sita in _____,
cap _____	Comune di _____ ()
Il trasportatore:	
<input type="checkbox"/> Garantisce che gli animali sono trasportati nel rispetto della vigente normativa.	
<input type="checkbox"/> Attesta che il mezzo di trasporto è stato regolarmente disinfettato (ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 320/54).	
Data: _____ / _____ / _____,	ora partenza: _____ : _____, durata prevista del viaggio: 0 giorni _____ ore _____ minuti
Firma _____	

E) ATTESTAZIONI SANITARIE (da compilare nei casi previsti)

Di seguito viene riportato lo stato sanitario dello stabilimento di provenienza, così come registrato in Banca Dati Nazionale.

Tipo malattia	Qualifica sanitaria	Data ultima attribuzione

Lo stabilimento di provenienza è sotto controllo sanitario ed è autorizzato alla movimentazione. Gli animali riportati in allegato sono stati visitati (ante mortem) con esito FAVOREVOLE dal servizio veterinario ufficiale.

Osservazioni

Dichiarazioni

Prescrizioni

Vincolo Sanitario

Deve essere rilasciato il certificato ufficiale previsto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/624 e il cui modello è riportato all'allegato IV capitolo 5 del regolamento (UE) 2020/2235: lo stesso accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo.

Data: / / firma _____

**Allegato - Identificazione degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza
al di fuori del macello**

ELENCO ANIMALI SOTTOPOSTI A MSU

TOTALE CAPI:

Num.	Codice Capo / Codice Elettronico	Specie	Data di nascita	Sesso	Razza	Provenienza	Data Ingresso
1							
2							
3							
Annotazioni.							
Il Detentore				Il Trasportatore			
.....						

MODELLO 4

Regione..... ASL.....

VERBALE

**PER ESAMI MICROBIOLOGICI E CHIMICI EFFETTUATI
A CORREDO DELLAVISITA POST MORTEM
PER MACELLAZIONE SPECIALE D'URGENZA (MSU)**

A Istituto Zooprofilattico Sezione di

Data del prelievo:

Stabilimento di macellazione Approval number

Data macellazione	N. macellazione	Fornitore	Identificativo del soggetto	Codice allevamento	Modello 4 n/data	Motivi riportati in visita ante mortem

Analisi di laboratorio richieste	Matrice Prelevata
<input type="checkbox"/> Esame batteriologico	
<input type="checkbox"/> Ricerca antibiotici con metodo chimico multi-classe	

[] La carcassa e i relativi visceri vengono posti in **BLOCCO UFFICIALE** in attesa dell'esito degli esami di laboratorio

[] Gli importi delle analisi di laboratorio sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione (Articolo 6, comma 16 del Decreto legislativo n. 32/2021)

Data

Timbro e firma operatore

Timbro e firma del veterinario ufficiale

ALLEGATO B

Istruzioni generali per il campionamento al macello di muscolo di ungulati macellati d'urgenza (MSU) per esame microbiologico

In assenza di norme più specifiche in materia di campionamento e di preparazione dei campioni da analizzare si utilizzano come metodi di riferimento le norme pertinenti ISO e gli orientamenti del Codex alimentarius e il regolamento (CE) 2073/2005, allegato 1, capitolo 3.1.

A) Materiali:

- 1) carrello tavolo o altro idoneo piano di appoggio;
- 2) guanti monouso;
- 3) sacchetti di plastica impermeabili e resistenti alla rottura, etichette o quant'altro necessario per identificare il campione;
- 4) coltello disinfettivo per la disinfezione degli attrezzi di lavoro in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C o un sistema alternativo con effetto equivalente regolamento (CE) 853/2004.

B) Preparazione del prelievo

Il prelevatore prima di procedere al campionamento deve verificare:

- ✓ la disponibilità e l'adeguatezza dei materiali e delle attrezzature necessari per la raccolta, la preparazione e l'invio dei campioni;
- ✓ la procedura per garantire la corretta individuazione degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza ed e relativi campioni prelevati.

C) Esecuzione del prelievo

Dopo avere identificato i siti di campionamento tramite l'utilizzo del coltello prelevare un campione di muscolo di 300 grammi circa (cuboide di almeno 10 cm X 10 cm X 10 cm) privo di tessuto connettivo e nervature. Disinfettare il coltello tra un prelievo e l'altro. Completate le attività di prelievo, porre il campione in sacchetto di plastica impermeabile e resistente alla rottura, sul quale sia stata apposta un'etichetta identificativa o quant'altro necessario per l'identificazione della matrice prelevata e del relativo animale. Sigillare il sacchetto e predisporre per l'invio al laboratorio, dopo aver verificato la corretta identificazione del campione.

D) Trasporto al laboratorio

Il campione deve essere analizzato nel più breve tempo possibile e deve

essere mantenuto refrigerato dal momento del prelievo alla consegna in laboratorio: durante il trasporto non deve essere posto a contatto con le piastre eutettiche congelate (cosiddetti siberini) impiegate per mantenere il campione alla temperatura. Il campione deve essere accompagnato da un verbale di campionamento per MSU. Il confezionamento deve garantire l'integrità del campione e la sicurezza durante il trasporto prevenendo la possibilità di versamento e di fuoriuscita di eventuale liquido formatosi all'interno del sacchetto.

Libri.

Compendio di diritto alimentare.

LUIGI COSTATO, PAOLO BORGHI, SEBASTIANO RIZZIOLI, VALERIA PAGANIZZA, LAURA SALVI

Cedam, Milano, 2022, ISBN: 9788813379735, pagine: 416, broccura.

A fronte del progressivo diffondersi del diritto alimentare fra gli insegnamenti impartiti nelle facoltà giuridiche e non solo, il panorama editoriale italiano si arricchisce di una nuova pubblicazione: la decima edizione del «Compendio di diritto alimentare», edito da Cedam.

Luigi Costato (Università di Ferrara), Paolo Borghi (Università di Ferrara), Sebastiano Rizzoli (Università di Ferrara), Valeria Paganizza (Università di Padova) e Laura Salvi (Università di Ferrara), affrontano la materia attraverso l'analisi sistematica delle ragioni e delle fonti del diritto alimentare, sia italiano che europeo (in particolare dei regolamenti fondamentali del diritto alimentare, come il Reg. (CE) n. 178/2002 sui principi generali o il Reg. (UE) n. 1169/2011 sull'informazione al consumatore), delle norme sulla sicurezza e l'igiene degli alimenti nel diritto dell'UE, del tema delle informazioni fornite al consumatore di alimenti, delle regole di commercializzazione di alimenti "particolari" e dei "moca", del mercato dei prodotti agricoli alimentari, dei sistemi di qualità nell'UE e del regime sanzionatorio nel settore alimentare, fornendo così allo studente – ma anche al pratico che cerchi una "panoramica" non superficiale sulla materia – una trattazione ampia e completa dei suoi diversi aspetti ed un primo approccio tecnico alla stessa.

È posto l'accento in particolare sul Reg. (CE) n. 178/2002, ben evidenziando il "punto di svolta" che esso ha costituito: la fissazione dei principi giuridici generali, che entrano in gioco ogni qualvolta si abbia a che fare col mercato di alimenti, rappresenta il chiaro segno che il Legislatore Europeo ha inteso, con esso, iniziare la costruzione di un sistema.

Si evince, inoltre, la peculiarità del diritto alimentare, cioè il fatto che esso regola la produzione e il commercio di beni che non restano esterni al consumatore, ma che sono destinati ad essere introdotti nel suo organismo, dando origine ad un rapporto fisico del tutto peculiare e che connota solo questo prodotto (nemmeno i medicinali possono essere comparati agli alimenti: per quanto siano destinati anch'essi ad essere introdotti nell'organismo, sono utilizzati in via eccezionale e non quotidianamente come il cibo).

Rispetto all'edizione precedente, osserviamo profili di continuità e profili di novità. Quanto ai primi, si evidenzia il rinnovato sguardo ai regolamenti europei in materia alimentare e agli aspetti sanzionatori. Quanto ai secondi, invece, si nota l'attenzione rivolta ai decreti di esecuzione, in Italia, della disciplina dell'UE sul controllo ufficiale (Reg. (UE) n. 625/2017), alle nuove regole unionali sulla trasparenza nell'analisi del rischio e all'incidenza che hanno sul diritto alimentare le politiche dell'UE in tema di transizione ecologica e sostenibilità, con cenni – per quanto di interesse – anche alle novità introdotte dalla recente riforma della Politica Agricola Comune di fine 2021.

Silvia Costantini

Lettere ai direttori.

Cari Direttori di ALIMENTA,

con la guerra in Ucraina la “tempesta perfetta” verso la quale la nostra agricoltura e la nostra zootecnia stavano già correndo ha raggiunto il suo paradosso più tragico e folle: agli allevatori conviene abbattere gli animali e chiudere le stalle piuttosto che continuare a sopportare aumenti divenuti ormai insostenibili. Il prezzo di luce e gas è triplicato, il costo dei mangimi è cresciuto del 50% in 8 mesi. Il latte viene venduto in perdita: produrre un litro costa oggi 46 centesimi, mentre i molti caseifici lo pagano meno. Anche questo è il risultato della sempre più soffocante dipendenza dell’Italia dalle materie prime estere. Il 53% del mais per l’alimentazione animale, infatti, viene importato. E questo mentre in dieci anni le nostre stalle si sono dimezzate, passando da oltre 50mila ad appena 26mila, e i nostri agricoltori sono sempre stati lasciati più ai margini, a pagare i concimi il 170% in più e il gasolio verde un euro e venti al litro, quando costava 70 centesimi.

La verità è che non siamo più un popolo di contadini, ma di meri trasformatori che si compiacciono di quanto le loro produzioni abbiano successo sui mercati internazionali senza però ammettere che vengono garantite dalle importazioni da Paesi esteri, in particolare dall’Est Europa. A proposito, la cerealicoltura rappresenta un caso paradigmatico: l’Italia non può garantire a sé stessa abbastanza grano semplicemente perché coltivarlo non è più redditizio, e questo ben prima che scoppiasse la bolla dello sconsiderato aumento dei prezzi di produzione. La nostra economia, nella spasmodica ricerca di business più lucrosi, ha semplicemente lasciato i nostri agricoltori (ma il discorso vale anche per gli allevatori) sempre più soli, ingranaggi secondari di un meccanismo che guarda innanzitutto al profitto.

Quindi, al netto della crisi Ucraina, resta sullo sfondo una domanda: cosa resterà della nostra agricoltura, di produzioni anche di eccellenza come il riso, la frutta o i vigneti? La risposta, senza timore di passare per Cassandre, è purtroppo molto poco. Consoliamoci: potremo sempre farci prendere per il collo dalla potenza estera di cui saremo più succubi in base alle nostre necessità.

Se saremo travolti dallo Tsunami è solo perché il frangiflutti lo abbiamo smantellato. E da un pezzo. Ora la guerra è già in casa nostra. Ed è per questo che la sovranità alimentare diventa anche una questione di sicurezza nazionale.

Cordialmente,

Paolo Demarchi (consigliere regionale Lega Salvini Piemonte)

Caro De Marchi,

La ringraziamo per la Sua lettera che pone in evidenza le problematiche di estrema complessità e di grande rilevanza per la nostra economia agroalimentare determinate dalla guerra in Ucraina.

In attesa di poterLe fornire adeguate risposte che affrontino separatamente i vari punti da Lei sollevati, anche avvalendoci delle osservazioni che altri lettori volessero nel frattempo inviarci, desideriamo riportare, come “introduzione” alla nostra prossima risposta, le straordinarie riflessioni di Erasmo da Rotterdam sull’impatto esercitato dalla guerra sull’animo umano.

Queste riflessioni sono tratte dall’opera *Il lamento della pace*, scritta oltre cinquecento anni fa, ma sembrano riprese dai resoconti degli inviati speciali dei giornali incaricati di seguire le orribili vicende che accadono in questi giorni in Ucraina.

Scrivendo Erasmo: «*Se il brigantaggio ti fa orrore, sappi che lo si impara in guerra; se eserciti il fratricidio, è la guerra che lo insegna. Come potrà trattenersi, nell’impeto della passione, dall’uccidere un uomo solo, chi, assoldato per vile mercede, ne va sgozzando tanti? Se la peste più esiziale per lo Stato è il disprezzo della legge, in mezzo alle armi le leggi sono mute. Se giudichi nefandi lo stupro, l’incesto e altri crimini anche peggiori, la guerra ne è maestra. Se fonte di tutti i mali è l’empietà e il disprezzo per la religione, questa viene sommersa del tutto dalle tempeste della guerra. Se consideri regime politico peggiore fra tutti quello in cui il potere è nelle mani dei peggiori, in guerra sono i criminali che comandano: è allora che vedi compiere le imprese più segnalate da persone che in tempo di pace avresti mandato al patibolo*».

Le verità contenute in queste riflessioni sono rimaste intatte per oltre cinquecento anni. Ma gli anni sono purtroppo trascorsi invano.

Dopo questa “introduzione” potremmo anche sentirci esentati, come esseri umani, dall’esprimere i nostri lamenti sull’attuale situazione economica in Italia. Ma come cittadini e come professionisti impegnati in attività volte a migliorare ciò che merita di essere migliorato, cercheremo in ogni caso, caro De Marchi, di tener fede gli impegni e provvederemo ad esporre la nostra opinione nel modo più adeguato nei prossimi numeri di ALIMENTA.

Cordialmente

Fausto Capelli, Paolo Borghi, Vito Rubino.

Notizie sugli autori.

Valerio Di Stefano, Dottorando di ricerca e Avvocato presso l'Università degli Studi della Tuscia; v.distefano@unitus.it

Bruno Caio Faraglia, Dirigente di II fascia presso il Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali; b.faraglia@politicheagricole.gov.it

Aurora Salituro, Collaboratore tecnico del CREA – Centro di Ricerca Difesa e Certificazione presso il Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali; aurora.salituro.ext@politicheagricole.it

Alessandro Monteleone, Primo Ricercatore CREA – Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia; alessandro.monteleone@crea.gov.it

Maria Rosaria Fianza, Tecnologo del CREA – Centro di Ricerca Politiche e Bioeconomia presso il Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali; mariar.fianza.ext@politicheagricole.it

Raffaella Memmola, Biologa Nutrizionista, Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche (DSBCO), e-mail: raffaella.memmola@gmail.com

Alessio Soggiu, Professore associato, Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche (DSBCO), e-mail: Alessio.Soggiu@unimi.it

Luigi Bonizzi, Professore Ordinario, Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche (DSBCO), e-mail: Luigi.Bonizzi@unimi.it

Andrea Gandino, Dottore di ricerca in diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Milano La Statale, professore a contratto nell'Università del Piemonte Orientale; andrea.gandino@uniupo.it

Alberta Martini Barzolari, avvocato del foro di Udine, Studio Legale Palermo – Martini; avv.albertamartini@gmail.com

Martina Terenzi, avvocato presso LCA Studio Legale; martina.terenzi@lcalex.it

Rossana Pennazio, RTD-A in diritto agrario, Università del Piemonte Orientale; rossana.pennazio@uniupo.it

Giorgio Remotti, Assegnista di ricerca in diritto dell'Unione europea, Università del Piemonte Orientale; giorgio.remotti@uniupo.it

Vito Rubino, Professore Associato di diritto dell'Unione europea, Università del Piemonte Orientale; vito.rubino@uniupo.it

Giovanni Stangoni, esperto di legislazione alimentare, co-amministratore del gruppo FB CAFLA – Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare; jonstan@libero.it.